



TREDICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

TREDICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

SUPPLEMENTO AL NUMERO 1/2009 DELLA RIVISTA "IL RISPARMIO"

Anno LVII - n. 1 Gennaio-Marzo 2009 - Pubblicazione Trimestrale
sped. in abb. post. - com. 20 lett. c Art. 2 legge 662 del 23/12/96 - Filiale di Roma - Romanina



ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

TREDICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA



ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

SUPPLEMENTO AL NUMERO 1/2009 DELLA RIVISTA “IL RISPARMIO”

Editor

NICOLA MATTOSCIO (University of Chieti-Pescara)

Administrative Editor

STEFANO MARCHETTINI (ACRI, Rome)

Editorial Board

EMMANUELE EMANUELE (ACRI, Rome)

ADRIANO GIANNOLA (University of Naples “Federico II”)

GIUSEPPE GUZZETTI (ACRI, Rome)

VALENTINO LARCINESE (London School of Economics)

MARIO NUZZO (LUISS, Rome)

ANTONIO PATUELLI (ACRI, Rome)

DOMINICK SALVATORE (Fordham University of New York)

PASQUALE LUCIO SCANDIZZO (University of Rome “Tor Vergata”)

ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA

Piazza Mattei, 10

00186 Roma

Edizione 2009

INDICE GENERALE

PREFAZIONE	5
ELEMENTI DI SINTESI	9
CAP. 1	IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO	15
CAP. 2	LE RISORSE UMANE	21
CAP. 3	IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA	31
	3.1 Il patrimonio	31
	3.2 Gli impieghi del patrimonio	33
	3.3 Gli assetti partecipativi nelle banche conferitarie	35
	3.3.1 <i>La situazione attuale</i>	35
	3.3.2 <i>Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni</i>	38
	3.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e della attività istituzionale	41
	3.5 L'investimento del patrimonio: la redditività	42
	3.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale	48
	TABELLE RELATIVE AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI	53
CAP. 4	L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	77
	Premessa	77
	4.1 Criteri di classificazione dei dati	78
	ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI	79
	4.2 Quadro sintetico	79
	4.3 Settori di intervento	80
	4.3.1 <i>Esame generale</i>	80
	4.3.2 <i>Arte, attività e beni culturali</i>	85
	4.3.3 <i>Ricerca</i>	92
	4.3.4 <i>Educazione, Istruzione e Formazione</i>	95
	4.3.5 <i>Volontariato, Filantropia e Beneficenza</i>	103
	4.3.6 <i>Sviluppo locale</i>	108
	4.3.7 <i>Assistenza Sociale</i>	112
	4.3.8 <i>Salute pubblica</i>	116
	4.4 Beneficiari delle iniziative	119
	4.5 Tipo di intervento	121
	4.6 Altre caratteristiche dei progetti	121

4.7 Localizzazione delle iniziative	123
Il Progetto Sud	124
ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI	127
4.8 Quadro sintetico	127
4.9 Settori di intervento	129
4.10 Beneficiari delle iniziative	130
4.11 Tipo di Intervento	131
4.12 Altre caratteristiche delle iniziative	132
4.13 Localizzazione delle iniziative	133
TABELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	135
CAP. 5 FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA E HOUSING SOCIALE	165
5.1 Cosa significa Housing Sociale?	165
5.2 Housing Sociale in Europa	168
5.3 La situazione italiana	172
5.4 Housing Sociale e fondazioni di origine bancaria	178
5.5 Attività delle fondazioni nell'ambito dell'Housing Sociale	181
5.6 Nuovi strumenti per l'Housing Sociale: i fondi immobiliari	187
5.6.1 Avvio e gestione di un fondo immobiliare	194
5.6.2 L'investimento di un fondo immobiliare in un'iniziativa di Housing sociale, l'esperienza del Fondo "Abitare Sociale 1"	197
5.6.3 Piano Casa e Sistema integrato di fondi immobiliari	200
Bibliografia	204
NOTA METODOLOGICA	205
APPENDICE: NORMATIVA	211

PREFAZIONE

Così come quello immediatamente precedente, il periodo trattato dal Tredicesimo Rapporto¹ è stato contrassegnato, oltre che da risultati particolarmente positivi dell'attività delle Fondazioni, da un'elevatissima stabilità del quadro normativo che le interessa. In effetti, rimane ancora atteso un intervento legislativo che proceda ad una *riforma del Titolo II del Libro I del codice civile* e consenta una sistematizzazione organica della disciplina delle associazioni e fondazioni; fra gli obiettivi di più breve periodo vi è, invece, quello della definizione, da parte dell'Autorità di vigilanza, del regolamento in materia di bilancio delle Fondazioni di origine bancaria.

La stabilità normativa presenta, peraltro, indubbi vantaggi sotto il profilo dell'operatività delle Fondazioni di origine bancaria, favorendo la crescita ed il consolidamento delle iniziative in atto. Il fatto che, come di consueto, questo Rapporto sia pubblicato a circa un anno di distanza dai bilanci cui si riferisce, consente di valutare i risultati dell'anno 2007 alla luce del successivo manifestarsi di una delle più grandi crisi finanziarie dal 1900. Benché non sia ancora possibile valutare l'impatto che la crisi potrà avere sulla futura attività delle Fondazioni, non escludo la possibilità che i risultati 2007 delle Fondazioni, i migliori di sempre, rimangano per qualche tempo non uguagliati. Risultati eccellenti che, in altre circostanze, avrebbero potuto essere oggetto di celebrazione, suggeriscono, alla luce dell'attuale situazione economica, primissime e pacate riflessioni.

Una prima riflessione riguarda la sostanziale validità dell'impianto normativo che governa le modalità di redazione dei bilanci delle Fondazioni: gli obiettivi di conservazione del patrimonio previsti dalla legge e dagli statuti hanno favorito, nel tempo, comportamenti orientati alla stabilità ed alla gradualità nella crescita dell'attività erogativa. A livello complessivo di sistema, è stato anche possibile costituire fondi di stabilizzazione dell'attività erogativa che potranno risultare utili nei prossimi anni. Ciò non esclude che, dopo che sarà stata possibile, a partire dal prossimo Rapporto annuale, una più approfondita valutazione degli impatti della crisi finanziaria, emergano opportunità di miglioramento dell'impianto, ad esempio con riferimento all'adeguatezza delle riserve finalizzate alla conservazione del patrimonio, così come non si può escludere che le modalità di gestione

¹ Come sempre, le parti del Rapporto dedicate all'evoluzione normativa ed alla vita associativa delle Fondazioni sono riferite al periodo più recente (il 2008), mentre quelle relative all'analisi dei bilanci e dell'attività svolta riguardano il 2007.

dei patrimoni delle Fondazioni siano ulteriormente affinate alla luce delle esperienze tratte dalla crisi.

Spostandomi dal versante della gestione dei patrimoni a quello dell'attività filantropica, una seconda riflessione mi spinge a valutare con soddisfazione il fatto che le nostre Fondazioni, anche valendosi di un impianto normativo innovativo con riferimento alle possibilità di utilizzo del patrimonio per il perseguimento delle finalità istituzionali, si siano mosse con largo anticipo al fine di massimizzare l'impatto complessivo della loro azione a favore delle comunità di riferimento. In effetti, le decisioni assunte negli anni passati con gli investimenti finalizzati agli interventi nelle infrastrutture e le iniziative recentemente avviate nel campo del *social housing*, consentiranno alle Fondazioni di aumentare l'impatto del loro intervento per il perseguimento delle finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico, in aggiunta a quello conseguibile tramite gli interventi erogativi che continueranno a costituirne il cardine dell'attività.

Passando ai temi che hanno caratterizzato l'attività dello scorso periodo, vi è da segnalare una rinnovata attenzione alle questioni internazionali. L'attività delle Fondazioni e dell'ACRI in ambito europeo è stata volta a favorire la circolazione delle *best practices* internazionali ed a stimolare l'individuazione di un assetto comune, in sede comunitaria, della disciplina delle fondazioni. Ciò è avvenuto attraverso la partecipazione ai lavori dell'European Foundation Centre, la cui assemblea annuale 2009 si terrà a Roma e che è coinvolta direttamente in un'iniziativa europea volta a pervenire alla definizione di uno statuto tipo di fondazione europea.

L'Associazione ha proseguito, come di consueto, la sua attività di servizio, anche mediante supporti per la verifica ed adeguamento dei modelli organizzativi: ad esempio, la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui all'originario decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, benché presenti una rilevanza operativa che va al di là della peculiare attività delle Fondazioni, ha costituito l'occasione per una valutazione dell'adeguatezza dell'assetto operativo per una gestione ottimale della responsabilità dell'ente.

Per quel che concerne i profili fiscali ed in particolare il contenzioso, concernente l'applicazione alle Fondazioni dell'aliquota IRPEG ridotta al 50%, per i periodi di imposta antecedenti la legge "Ciampi", nonostante le sentenze della Corte di giustizia e delle SSUU del 2006, a seguito di successive decisioni dei diversi collegi della Sezione semplice, si è prodotto un nuovo contrasto giurisprudenziale e le SSUU sono state nuovamente interessate. L'udienza si è tenuta il 18 novembre 2008 e si è in attesa della decisione.

Per quanto riguarda le vicende proprie dell'ACRI, infine, è con grande

soddisfazione che rilevo un importante rafforzamento della compagine associativa, con l'ingresso di Compagnia di San Paolo come socio ordinario.

Un cenno, infine, ai risultati conseguiti dalle Fondazioni, che per l'anno passato in rassegna dalla presente edizione sono particolarmente positivi:

- cresce il patrimonio e aumentano fortemente i livelli di redditività: il patrimonio netto contabile raggiunge 48,8 miliardi di euro, da 47,1 miliardi di euro nel 2006, mentre la redditività ordinaria sale al 8,0%, rispetto al 7,3% del 2006;
- si incrementa di conseguenza l'attività istituzionale, con risorse deliberate nel corso dell'esercizio (al netto degli accantonamenti di legge per il Volontariato) per 1.715 milioni di euro, un incremento di 7 punti percentuali rispetto all'anno precedente;
- proseguono il rafforzamento organizzativo e la crescita del personale operativo delle Fondazioni, passato da 836 unità nel 2006 a 871 nel 2007.

Segnalo la monografia inclusa nel presente Rapporto, dedicata al ruolo delle Fondazioni nel *social housing*. Come ho già in parte evidenziato nella parte iniziale di questa prefazione, l'intervento delle Fondazioni in collaborazione con un importante attore quale la Cassa Depositi e Prestiti, costituisce un esempio particolarmente rilevante dell'utilizzo del patrimonio per il perseguimento delle finalità istituzionali in una logica sussidiaria, che permette di coniugare la valorizzazione delle competenze delle Fondazioni nei propri ambiti territoriali con il conseguimento di economie di scala a livello nazionale. Più in generale, tale intervento costituisce un caso importante della capacità delle Fondazioni di definire progetti di grande rilevanza.

Un sentito ringraziamento va ai realizzatori del Rapporto e soprattutto alle Fondazioni di origine bancaria che ne hanno permesso la realizzazione, collaborando proficuamente con grande disponibilità per la raccolta dei dati.

Come di consueto, l'auspicio è che i risultati descritti in questo 13° Rapporto costituiscano la base per un'ulteriore crescita della qualità e dell'impatto dell'attività delle nostre Fondazioni.

Giuseppe Guzzetti

ELEMENTI DI SINTESI

Quadro istituzionale e normativo

Nel corso della XV Legislatura, conclusasi nella primavera del 2008, è proseguita, rispetto ai convulsi periodi precedenti, la stasi della produzione legislativa riguardante le Fondazioni, a conferma che il loro impianto normativo si sta consolidando, dopo le decisive sentenze della Corte Costituzionale del settembre 2003.

Occorre, tuttavia, ricordare, che le Fondazioni attendono ancora un intervento legislativo che proceda ad una *riforma del Titolo II del Libro I del codice civile* e consenta in tal modo una sistematizzazione organica della disciplina delle associazioni e fondazioni. Purtroppo, le Legislature si susseguono e la riforma non vede la luce, facendo permanere una disciplina delle persone giuridiche private, che è ancorata ad una realtà di più di 60 anni addietro.

Insoddisfatta è rimasta anche l'attesa definizione del regolamento in materia di bilancio, dove la situazione è ferma all'aprile 2001.

Nonostante questi aspetti, il quadro di sostanziale stabilità normativa ha presentato elementi di indubbio vantaggio; da un lato, ha consentito alle Fondazioni di confrontarsi e concentrarsi sulla propria missione e sulla propria strategia operativa, tenendo conto dei cambiamenti in corso nella società italiana; dall'altro, di verificare l'adeguatezza dei propri modelli organizzativi, non solo rispetto al quadro normativo di riferimento, ma anche in relazione alla rifocalizzazione strategica in corso.

Sotto il primo profilo, le Fondazioni tengono conto e contribuiscono alla crescita della - o delle - *welfare community* locale, che sta gradualmente prendendo il posto di uno Stato sociale in profonda trasformazione, non solo nel nostro Paese; questo processo richiede anche un continuo confronto della operatività delle Fondazioni con i migliori standard internazionali, mediante partecipazione a incontri internazionali in cui si approfondiscono le tematiche della moderna filantropia, come quelli organizzati dall'*European Foundations Centre* (EFC) di Bruxelles, cui numerose Fondazioni italiane di origine bancaria aderiscono.

Ai fini della verifica ed adeguamento dei modelli organizzativi interviene, naturalmente, anche il supporto dell'azione dell'Associazione. Ad esempio, la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui all'originario decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, benché presenti una rilevanza operativa che va al di là della peculiare attività delle Fondazioni, ha costituito l'occasione per una valutazione dell'a-

deguatezza dell'assetto operativo per una gestione ottimale della responsabilità dell'ente.

Sempre in relazione al tema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'Associazione ha elaborato un codice etico, nella consapevolezza che le Fondazioni, nel realizzare i propri scopi istituzionali, operano non solo secondo criteri di efficienza, non discriminazione e trasparenza, ma anche rispettando canoni etici e di responsabilità sociale.

Per quel che concerne le tematiche fiscali, come ormai da molti anni a questa parte, diamo conto degli ultimi sviluppi avutisi nell'anno in rassegna in merito al contenzioso, concernente l'applicazione alle Fondazioni dell'aliquota IRPEG ridotta al 50%, per i periodi di imposta antecedenti la legge "Ciampi".

Nonostante le sentenze della Corte di giustizia e delle SSUU del 2006, a seguito di successive decisioni dei diversi collegi della Sezione semplice, si è prodotto un nuovo contrasto giurisprudenziale e le SSUU sono state nuovamente interessate. L'udienza si è tenuta il 18 novembre 2008 e si è in attesa della decisione.

Un cenno, infine, merita l'attività delle Fondazioni e dell'ACRI in ambito europeo, non solo per acquisire, come dapprima rilevato, le *best practices* internazionali, ma altresì per dare un assetto comune, in sede comunitaria, alla disciplina delle Fondazioni. Ciò è avvenuto attraverso la partecipazione ai lavori di EFC, che è coinvolta direttamente anche in una iniziativa europea volta a pervenire alla definizione di uno statuto tipo di fondazione europea.

Le risorse umane

Il personale operativo delle Fondazioni è passato da 836 unità nel 2006 a 871 nel 2007 (+4,2%) e la componente data dall'organico proprio delle Fondazioni è aumentata di 31 unità, a discapito del personale distaccato dalla banca. Aumentano anche le collaborazioni; di conseguenza, l'insieme delle risorse in organico e dei consulenti con collaborazione esterna rappresenta oggi l'88% delle risorse umane impiegate.

Il numero medio di dipendenti per Fondazione aumenta da 9,5 a 9,9 unità, con valori medi di oltre 24 unità per le grandi, 6-10 unità per quelle di dimensione intermedia ed inferiori a 3 per quelle di dimensione più piccola.

Rimane stabile il grado di "compressione" dell'assetto strutturale, che mantiene un elevato rapporto tra le posizioni di maggiore managerialità (coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello operativo. Il per-

sonale femminile supera quello maschile (53% contro 47%) ed il grado di scolarizzazione generale si conferma elevato: nell'insieme salgono di un punto, al 59%, i laureati, mentre il 34% del personale è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Il peso dell'inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito, maggioritario rispetto alle altre categorie contrattuali, si riduce rispetto al 2006 di 2 punti, scendendo al 39%. Aumentano lievemente gli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi, che passano da 30% a 31%; aumentano anche i rapporti regolati da contratto individuale, spesso collegati a regolamenti interni, ma la loro incidenza sul totale presenta incrementi inferiori al punto percentuale.

Il patrimonio e la gestione economica

In base ai bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007, il patrimonio delle Fondazioni bancarie ammonta a 48,8 miliardi di euro ed è aumentato del 3,3% rispetto all'anno precedente; esso costituisce circa l'85% delle poste del passivo di bilancio.

L'incidenza delle partecipazioni azionarie nelle banche e società conferitarie sul totale dell'attivo (57,5 miliardi di euro nel 2007) riduce l'aumento da 25,1% nel 2006 a 25,9% nel 2007, in parte come riflesso di effetti contabili.

Il quadro di sintesi degli assetti partecipativi, aggiornato a settembre 2008 risulta sostanzialmente immutato rispetto all'anno precedente: come nel 2007, le Fondazioni, che coerentemente con la vigente normativa, detengono oltre il 50% del capitale della banca sono 15; le Fondazioni che hanno una quota di partecipazione nella banca conferitaria inferiore al 50%, sono 55 (erano 56 nel 2007); 18 Fondazioni, infine, non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie (erano 17 nel 2007).

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci chiusi a fine 2007 ammonta a 3.825 milioni di euro (+12% sul 2006), che salgono a 3.956 milioni di euro se si includono 131 milioni di proventi straordinari. Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari) passa da 298 milioni di euro nel 2006 a 87 milioni nel 2007.

I dividendi derivanti da partecipazioni nelle società conferitarie fanno registrare un incremento marcato; i proventi derivanti dalle gestioni e gli interessi mostrano aumenti più contenuti; mentre il risultato della gestione degli strumenti finanziari evidenzia una flessione.

La redditività ordinaria del patrimonio delle Fondazioni si attesta per il

2007 all'8%, con un ulteriore incremento dopo la crescita del biennio 2005-06, che faceva seguito ad un lungo periodo di stabilità dei rendimenti intorno al 5%; l'indice sale a 8,3% considerando i proventi totali, che includono il risultato della gestione straordinaria.

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio 2007 è stato di 3.454 milioni di euro rispetto ai 3.090 del 2006, con un incremento percentuale pari al 11,8%; esso rappresenta il 90% dei proventi totali ed il 7,2% del patrimonio medio dell'anno. Gli oneri di funzionamento e le imposte (ad eccezione di quelle ben più consistenti assolte a titolo definitivo sulle gestioni patrimoniali, sui fondi, ecc.), nel loro complesso, assorbono il 12,0% dei proventi e circa lo 0,9% del patrimonio.

In particolare, l'incidenza rispetto ai proventi totali dei costi e delle spese di amministrazione, nell'anno 2007, è del 5,2%, rispetto al 4,8% dell'anno precedente. L'incidenza degli oneri per gli Organi collegiali e del personale diminuisce rimane stabile.

Gli accantonamenti alle riserve patrimoniali risultano pari a 1.121 milioni di euro (1.020 nel 2006) e rappresentano circa il 32,5% dell'avanzo della gestione.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il restante 67% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2007, pari a 2.317 milioni di euro rispetto a 2.070 del 2006.

L'attività istituzionale

Il campo d'indagine abbraccia tutte le 88 Fondazioni presenti in Italia. Si conferma, anche per il 2007, la preferenza delle Fondazioni per l'attività *granting* che incide per oltre l'85% degli importi erogati; i casi rimanenti vedono in sostanziale equilibrio le altre due modalità tipiche di intervento delle Fondazioni: la realizzazione diretta, che incide per il 7,8% degli importi erogati (in leggero aumento rispetto al 2006), ed il ricorso alle società strumentali, in sensibile flessione rispetto all'anno precedente (da 10,9% a 6,8%).

Rispetto al 2006 si conferma il trend di aumento dell'ammontare complessivo delle risorse erogate (+8%), a cui si associa una crescita del valore medio per iniziativa (da 55.000 nel 2006 a oltre 58.000 nel 2007) e un lieve aumento del numero medio di progetti per Fondazione (334).

Anche nel 2007 le iniziative che nascono da proposte di terzi rimangono largamente prevalenti, pur se in flessione rispetto al 2006, con un'incidenza del 56,9% degli importi erogati. I progetti di origine interna e le ero-

gazioni conseguenti a bando segnano un aumento rispetto al 2006, attestandosi rispettivamente da 20,8% e 19,8%.

Relativamente ai settori di intervento, la quota prevalente degli importi anche nel 2007 è andata al settore Arte, attività e beni culturali, con una dimensione complessiva di oltre 524 milioni di euro, pari al 30,6% del totale erogato. Al secondo posto, in netta crescita rispetto allo scorso anno, segue il settore della Ricerca con 247 milioni di euro pari al 14,4% degli importi erogati. In terza posizione, stabile rispetto al 2006, l'Educazione, istruzione e formazione riceve 206,6 milioni di euro, pari al 12% delle somme erogate. Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza ottiene un volume di erogazioni pari a 178,7 milioni di euro (10,4% del totale), di poco superiore alle erogazioni destinate al settore Sviluppo Locale che fa registrare un importo complessivo pari a 177,6 milioni di euro.

All'Assistenza sociale vanno 167,9 milioni di euro, pari al 9,8% del totale erogato, mentre alla Salute Pubblica, in calo rispetto al 2006, vengono destinati 133,9 milioni di euro (7,8 % delle erogazioni).

Con uno stacco notevole rispetto a quelli sin qui esaminati, seguono gli altri settori inclusi nella rilevazione, con un peso complessivo inferiore al 5% degli importi erogati.

CAPITOLO I

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

Nel corso della XV Legislatura, conclusasi nella primavera del 2008, è proseguita, rispetto ai convulsi periodi precedenti, la stasi della produzione legislativa riguardante le Fondazioni, a conferma che il loro impianto normativo si sta consolidando, dopo le decisive sentenze della Corte Costituzionale del settembre 2003.

Occorre, tuttavia, ricordare, che le Fondazioni, proprio sulla scorta delle citate sentenze, avevano auspicato un intervento legislativo di sistematizzazione organica della disciplina delle associazioni e fondazioni, che procedesse ad una *riforma del Titolo II del Libro I del codice civile*; ampie attese erano riposte su una prosecuzione dei lavori avviati dalla c.d. Commissione Pinza, insediata presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che l'anticipata conclusione della Legislatura non ha consentito di portare a termine. Ci si augura che la riforma possa essere ripresa, così da adeguare la disciplina delle persone giuridiche private alle mutate esigenze che la società odierna presenta rispetto a quelle che nel 1942 diedero origine all'attuale disciplina.

Analogamente, le Fondazioni avevano espresso l'auspicio che fosse definito il regolamento in materia di bilancio di cui all'art. 9 del d.lgs n. 153 del 1999. Quest'ultimo, invece, non risulta ancora emanato e la situazione transitoria si prolunga ormai dall'aprile 2001, anno in cui l'Autorità di vigilanza fornì, per il bilancio relativo all'esercizio 2000, le indicazioni che da allora sono assunte dalle Fondazioni come riferimento per la redazione dei bilanci annuali.

Nonostante questi aspetti, il quadro di sostanziale stabilità normativa ha consentito alle Fondazioni, da un lato, di confrontarsi e concentrarsi sulla propria missione e sulla propria strategia operativa, tenendo conto dei cambiamenti in corso nella società italiana, dall'altro, di verificare l'adeguatezza dei propri modelli organizzativi, non solo rispetto al quadro normativo di riferimento, ma anche in relazione alla rifocalizzazione strategica in corso.

Sotto il primo profilo, le Fondazioni tengono conto e contribuiscono, nei loro sforzi progettuali e realizzativi, a quella tendenza alla crescita della, o delle, *welfare community* locale, che sta prendendo il posto dello Stato sociale, in profonda trasformazione, non solo nel nostro Paese. Nel rispetto delle competenze che la legge riserva alle istituzioni pubbliche e in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà, le Fondazioni si stan-

no adoperando per attivare al meglio il loro potenziale di catalizzatori sociali, grazie alla loro capacità di *networking*, innovando la loro operatività e promuovendo nuove iniziative per rispondere in maniera propositiva alle istanze locali.

L'obiettivo è di valorizzare, a favore dei territori di elezione, secondo la propria visione e libertà d'iniziativa, la capacità finanziaria e le competenze delle Fondazioni per il sostegno dei processi di sviluppo locale e di innovazione sociale, assecondando forme innovative di intervento, in grado di coniugare adeguatamente rendimenti sociali ed economici per la collettività.

Le Fondazioni confrontano la propria operatività anche con i migliori standard internazionali, rappresentati dalle maggiori realtà private *non profit*, ormai attive, a seguito della forte progressione della filantropia a livello internazionale, anche negli Stati in cui è più remota l'esperienza del privato sociale. Confronto e stimolo vengono continuamente perseguiti dalle Fondazioni, partecipando nei consessi internazionali in cui si dibattono le tematiche della moderna filantropia, come quelli organizzati dall'*European Foundations Centre* (EFC) di Bruxelles, cui le Fondazioni aderiscono.

Ai fini della verifica ed adeguamento dei modelli organizzativi interviene, naturalmente, anche il supporto dell'azione dell'Associazione. Ad esempio, la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui all'originario decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha formato oggetto di uno specifico approfondimento interdisciplinare.

Benché la citata disciplina presenti una rilevanza operativa che va al di là della peculiare attività delle Fondazioni, soggetti non profit con finalità sociali, nei cui confronti le norme di riferimento trovano una limitata rispondenza, circoscritta a talune fattispecie delittuose, le disposizioni legislative hanno costituito l'occasione per una valutazione dell'adeguatezza del proprio assetto operativo per una gestione ottimale della responsabilità dell'ente.

Gli accorgimenti organizzativi individuati, coerenti con l'obiettivo di non burocratizzare e, quindi, appesantire l'operatività, oltre i ragionevoli benefici conseguibili, si sono tradotti nella elaborazione di appositi protocolli operativi, che disciplinano le fasi dei processi rilevanti ai fini del decreto 231, e nella definizione di un codice etico, la cui utilità va ovviamente oltre la "gestione" dei rischi connessi alla responsabilità amministrativa.

All'elaborazione del codice etico ha contribuito anche l'Associazione, così come fece nella individuazione degli elementi rilevanti per il bilancio di missione, nella consapevolezza che le Fondazioni nel realizzare i propri scopi istituzionali operano non solo secondo criteri di efficienza, non dis-

criminzazione e trasparenza, ma anche rispettando canoni etici e di responsabilità sociale.

Per quel che concerne le tematiche fiscali, come ormai da molti anni a questa parte, diamo conto degli ultimi sviluppi avutisi nell'anno in rassegna in merito al contenzioso, concernente l'applicazione alle Fondazioni dell'aliquota IRPEG ridotta al 50% e dell'esenzione della ritenuta sui dividendi *ex art. 10 bis* della legge 1745/1962, per i periodi di imposta antecedenti la legge "Ciampi".

Come è noto, le SS.UU., nel 2006, in linea con la pronuncia della Corte di Giustizia, avevano cassato la decisione della Commissione regionale impugnata, per difetto di motivazione e per la necessità di una corretta applicazione del diritto comunitario, rinviando al nuovo giudice di altra sezione della medesima Commissione tributaria.

Nonostante le sentenze della Corte di giustizia e delle SSUU sopra richiamate, a seguito di successive decisioni dei diversi collegi della Sezione semplice, si è prodotto un nuovo contrasto giurisprudenziale.

Infatti, la V Sezione ha emesso una serie di sentenze (di cui le prime sono state le n. 5740/07, n. 7883/07 e n. 9564/07), che, difformemente dall'orientamento formulato dalle SSUU, anziché rimettere le cause al giudice del rinvio ha deciso nel merito *ex art. 384 c.p.c.*, negando la spettanza alle fondazioni delle agevolazioni fiscali con argomentazioni fino ad allora mai espresse, né in sede di merito, né in Cassazione.

Accanto a tali decisioni, ve ne sono state altre (sent. n. 20395/07, 20396/07, 20401/07, 22514/07) che, invece, conformandosi al principio di diritto espresso dalle Corti (nazionale e comunitaria), hanno rimesso la decisione al giudice di merito per l'accertamento dei presupposti necessari per verificare la qualificazione delle fondazioni come impresa ai fini comunitari e conseguentemente la spettanza o meno delle agevolazioni fiscali invocate.

Alla luce di tale ulteriore contrasto, le SSUU sono state nuovamente interessate con ordinanza n. 25486 del 17 dicembre 2007, con riferimento:

- all'applicabilità dei benefici fiscali alle Fondazioni bancarie nel sistema previgente al d. lgs. 153/1999;
- ai poteri istruttori delle parti dopo la pronuncia della Corte di Giustizia.

L'elemento nuovo, rispetto alla precedente decisione delle SSUU, è costituito dalla richiesta di pronunciamento circa il potere istruttorio attribuito alle parti a seguito della decisione della Corte di Giustizia.

La questione sollevata assume un immediato rilievo con riferimento all'efficacia della sentenza della Corte di Lussemburgo sul giudizio di Cas-

szazione, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui le decisioni di tale Corte “si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di *ius superveniens*”¹.

Da tale principio, la stessa Corte di Cassazione fa derivare la necessità di procedere al riesame delle questioni alla luce dei nuovi elementi derivanti dallo *ius superveniens*, anche in conformità al principio costituzionale del giusto processo (art. 111 cost.).

L’udienza pubblica, in cui le SSUU hanno esaminato il rinvio, si è tenuta il 18 novembre 2008 e l’auspicio non può che essere quello di poter scrivere nel prossimo rapporto che finalmente si è avuta una svolta decisiva nel contenzioso a favore delle Fondazioni:

- con la conferma in via di principio dell’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui trattasi alle Fondazioni;
- con l’affermazione del principio in base al quale a seguito della cassazione del giudizio con rinvio, il nuovo giudice di merito debba disporre una nuova istruttoria, in modo tale che alle fondazioni venga data la possibilità di fornire le nuove prove richieste dalla Corte di Giustizia per dimostrare la non ingerenza nella banca conferitaria e il non esercizio dell’attività istituzionale in forma di impresa, e quindi consentire al giudice di verificare se sussistano o meno gli elementi, rilevati dalla Corte stessa, per escludere la natura d’impresa delle fondazioni.

Un cenno, infine, merita l’attività delle Fondazioni e dell’ACRI in ambito europeo, non solo per acquisire esperienze costituite, come dapprima rilevato, dalle *best practices* internazionali, ma altresì per dare un assetto comune, in sede comunitaria, alla disciplina delle fondazioni. Ciò è avvenuto attraverso la partecipazione ai lavori di EFC, che è coinvolta direttamente anche in una iniziativa europea volta a pervenire alla definizione di uno statuto tipo di fondazione europea.

In particolare, sia le Fondazioni, che l’Associazione stanno collaborando, per il tramite di EFC, con due istituti di ricerca tedeschi, il Max Planck Institute e il Centre for Philanthropy di Heidelberg, che hanno vinto il pro-

¹ In ossequio alle determinazioni della Corte Costituzionale, le stesse SSUU hanno affermato che “*il carattere chiuso del giudizio di cassazione non impedisce che venga applicato il diritto comunitario nella sua interezza, ... così come avviene ... [per] la sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006 [che] costituisce ius superveniens in senso stretto, come ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza*” della stessa Corte di Cassazione.

getto di ricerca della Commissione UE per la individuazione di elementi comuni, fra le normative statuali in essere, utili all'elaborazione di una proposta di disciplina comunitaria delle fondazioni e associazioni.

L'Acri, inoltre, ha avviato una più stretta collaborazione a livello europeo anche con il network di associazioni nazionali di fondazioni (DAFNE), per sviluppare anche in quella sede le tematiche di interesse delle Fondazioni di ordine tanto operativo, quanto normativo.

Infine, prosegue la collaborazione con le iniziative di responsabilità sociale nell'ambito del Gruppo europeo e mondiale delle Casse di risparmio.

CAPITOLO 2

LE RISORSE UMANE

Il costo complessivo delle risorse umane impegnate dalle Fondazioni nel 2007 ammonta a circa 102 milioni di euro, di cui 51 milioni di euro per compensi e spese di funzionamento degli organi, ed altrettanti per il personale della struttura operativa, cui è dedicato questo capitolo.

Dopo l'analisi di carattere generale, riferita all'insieme di tutte le Fondazioni, si proporrà il dettaglio inerente i raggruppamenti di Fondazioni¹.

Il quadro generale conferma l'andamento di crescita quantitativa e qualitativa delle risorse umane registrato negli anni precedenti. Il numero di persone che operano nelle Fondazioni ha registrato un incremento del 4,2 % rispetto all'anno precedente: in valori assoluti si passa da 836 a 871 unità, con una media di 9,9 dipendenti per Fondazione. (Tab 2.1).

La crescita dimensionale è accompagnata dalla progressiva rimodulazione del peso delle diverse tipologie di rapporto lavorativo utilizzate, che, come noto, sono: organico proprio della Fondazione; distacco di personale della Banca conferitaria; *service*, ossia ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi, per lo più Banca conferitaria, per lo svolgimento di funzioni operative proprie della Fondazione; consulenza esterna, soprattutto nella forma di contratti a progetto. La crescita complessiva è soprattutto dovuta all'aumento della tipologia di rapporto più diffusa, costituita dal personale in organico, che passa da 614 unità impiegate a 645 (+ 31 unità) mantenendo un'incidenza stabile - e ormai pari a quasi tre quarti del totale delle risorse.

Le collaborazioni esterne aumentano in valore assoluto, da 110 nel 2006 a 123 nel 2007, con un lieve aumento di incidenza sul totale (da 13% del 2006 a 14% nel 2007). Viceversa, si riduce la forma del distacco dalla banca conferitaria, che interessa 76 unità contro le 82 del 2006, (dal 10% al 9%). Il ricorso al *service* rimane stabile al 3% del totale.

Il crescente rilievo assunto dall'organico proprio dell'ente evidenzia il

¹ I raggruppamenti sono gli stessi utilizzati in altri capitoli del Rapporto, di tipo dimensionale e geografico. Il raggruppamento dimensionale classifica le Fondazioni in 5 classi patrimoniali (riferite all'esercizio 2007): Fondazioni grandi; medio-grandi; medie; medio-piccole; piccole. Il raggruppamento geografico segue la ripartizione: Nord ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria); Nord est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio); Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

progressivo consolidamento delle politiche del personale delle Fondazioni, tese a stabilire rapporti continui e più diretti con le proprie risorse umane. Le “collaborazioni esterne” rappresentano la seconda principale modalità di accesso alle risorse umane, attestando l’interesse delle Fondazioni verso rapporti ad elevata flessibilità e specializzazione. Nell’insieme, pertanto, le risorse in organico ed i consulenti esterni rappresentano oggi l’88% del totale delle risorse umane impiegate.

L’evoluzione dell’organico distaccato dalla Banca è, in parte, il portato dei processi di dismissione delle partecipazioni bancarie attuati dalle Fondazioni negli scorsi anni; dipende, tuttavia, anche dal fatto che tale inquadramento interessa personale di anzianità superiore alla media, che, al termine del rapporto di lavoro, è solitamente sostituito con organico proprio o in collaborazione.

Tab. 2.1 - Distribuzione del personale delle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro

Natura del rapporto di lavoro	2006		2007	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	614	74	645	74
Collaborazioni Esterne	112	13	123	14
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	82	10	76	9
Organico in service	28	3	27	3
Totale	836	100	871	100

L’analisi relativa alla durata giornaliera di impegno delle risorse umane impiegate conferma, come per la passata rilevazione, che il personale a tempo pieno è largamente prevalente, pur diminuendo la sua incidenza sul totale di un punto percentuale (dall’81% del 2006 al 80% del 2007).

Per quanto riguarda il ruolo organizzativo del personale impiegato, la Tabella 2.2. evidenzia lievi differenze rispetto agli anni precedenti:

- rimane stabile al 12% l’incidenza del personale con funzioni di direzione;
- il personale dedicato all’attività di coordinamento intermedio sale al 18%, dal 15% della passata rilevazione;
- diminuisce di un punto, attestandosi al 26%, l’incidenza del personale con funzioni specialistiche (attività istituzionale, finanza e ai servizi legali);

- diminuisce di un punto anche l'incidenza il personale che svolge attività di carattere operativo/esecutivo, attestandosi al 44%.

La crescita del personale dedito all'attività di coordinamento intermedio sembra da porre in relazione ai processi di miglioramento delle strutture organizzative che ha interessato negli ultimi anni, molte Fondazioni.

La presenza femminile si conferma lievemente prevalente (53% contro 47% per quella maschile) ed il grado di scolarizzazione elevato: oltre il 59% del personale è laureato ed il 34% è in possesso di un diploma di scuola media superiore (vedi Tab. 2.3).

Tab. 2.2 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo

Ruolo organizzativo	2006		2007	
	Unità	%	Unità	%
Direzione	102	12	102	12
Responsabilità di coordinamento intermedio	129	15	155	18
Specialistico	223	27	224	26
Operativo/esecutivo	382	46	390	44
Totale	836	100	871	100

Tab. 2.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione

Grado di scolarizzazione	2006		2007	
	Unità	%	Unità	%
Laurea	483	58	512	59
Diploma di scuola media superiore	291	35	298	34
Diploma di scuola media inferiore	62	7	60	7
Totale	836	100	871	100

² Le strutture operative delle fondazioni bancarie sono state originariamente costituite, quasi sempre, con personale "mutuato" dalla banca conferitaria (con le formule del distacco o del *service*), e quindi inquadrato contrattualmente nel settore credito.

Con riferimento alle forme di inquadramento contrattuale, si conferma la tendenza rilevata negli anni precedenti, con una riduzione del peso dell'inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito², che passa dal 41% al 40%, con una lieve diminuzione in termini assoluti.

Aumentano di un punto percentuale gli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi che, grazie ad un incremento di 21 unità, passa dal 30% al 31%, confermandosi come la scelta prevalente per le nuove assunzioni.

Sostanzialmente stabile al 28% rimane l'incidenza dei rapporti regolati da contratto individuale, con un riassetto a favore di quelli collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

Tab. 2.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

Tipo di contratto	2006		2007	
	Unità	%	Unità	%
CCNL - Credito	345	41	343	40
CCNL - Commercio e Servizi	250	30	271	31
Altri CCNL	8	1	6	1
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	123	15	134	15
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	110	13	116	13
Totale	836	100	871	100

ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Come segnalato ad inizio capitolo, gli aspetti sin qui descritti con riferimento al Sistema, sono ora analizzati sotto il profilo dimensionale e geografico.

Alla maggiore dimensione patrimoniale che si riscontra passando dalle Fondazioni "piccole", alle successive classi dimensionali fino alle Fondazioni "grandi", si accompagna una maggiore dotazione di risorse umane; tuttavia, la dotazione di risorse umane aumenta in misura meno che proporzionale a quelle patrimoniali: laddove il rapporto fra la dimensione media del patrimonio delle fondazioni "grandi" e delle fondazioni "piccole" è di quasi 60 a 1, il rapporto nella dotazione quantitativa di risorse

umane è di circa 9 a 1, anche in ragione dell'incomprimibilità verso il basso di determinate funzioni.

Il numero medio di dipendenti per Fondazione è di 9,9 unità. Per le sole Fondazioni grandi la media è di oltre 24 unità; per le Fondazioni medie tale valore si attesta a 6 unità, per scendere a 3 unità nel caso delle Fondazioni di piccola dimensione (vedi Tab. 2.5).

Passando ad una segmentazione geografica, si rileva che nelle Fondazioni del Nord (ovest ed est) si concentra il 64% del totale delle risorse umane. Tale dato risulta coerente con la maggior presenza territoriale (47 Fondazioni al Nord rispetto alle 30 del Centro ed alle 11 del Sud) e con la dimensione patrimoniale mediamente più elevata delle Fondazioni in questa area del Paese.

Tab. 2.5 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione al numero, quota sul totale e media

Gruppi di Fondazioni	Numero	Quota	Media
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>			
n. 18 Fondazioni grandi	441	50%	24,5
n. 17 Fondazioni medio-grandi	164	19%	9,6
n. 18 Fondazioni medie	112	13%	6,2
n. 17 Fondazioni medio-piccole	102	12%	6
n. 18 Fondazioni piccole	52	6%	2,8
Sistema Fondazioni	871	100	9,9
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>			
n. 17 Nord ovest	256	29%	15
n. 30 Nord est	301	35%	10
n. 30 Centro	233	27%	7,7
n. 11 Sud e Isole	81	9%	7,3

La distribuzione del personale in relazione alla natura del rapporto di lavoro ed in particolare il crescente rilievo assunto dall'organico proprio dell'ente (sia a tempo indeterminato che determinato) è direttamente connesso alla classe dimensionale. (Vedi Tab. 2.6)

Nelle Fondazioni grandi il peso dell'organico proprio supera di 5 punti percentuali il dato di sistema, laddove nelle piccole è inferiore di 11 punti al dato generale. Le Fondazioni piccole, invece, ricorrono al "service" ed alle "collaborazioni esterne" in misura assai superiore alla media di sistema: 14% contro il 3% del sistema per il "service" e 17% contro il 12% del sistema per le "collaborazioni esterne".

Le “collaborazioni esterne”, tuttavia, sono particolarmente utilizzate dalle Fondazioni di dimensione medio-piccola, con il 22% di incidenza rispetto al 12% di sistema.

L’organico in “service” è, invece, assente nelle Fondazioni grandi, cui più orientate alla forma del distacco dalla Banca, che registra un 12%, superando di tre punti la media generale.

Passando all’analisi secondo la prospettiva geografica, le Fondazioni del Sud e Isole presentano valori divergenti da quelli generali: prevalgono le forme del distacco (22% contro il 9% del sistema), del service (5% contro il 3% del dato generale) e delle collaborazioni esterne (15% contro gli 12%); inferiore al dato generale risulta, invece, l’organico proprio della fondazione (58% contro 76% del Sistema).

Anche le Fondazioni settentrionali si caratterizzano, in parte, rispetto al dato generale. Nelle Fondazioni del nord ovest la forma dell’organico distaccato dalla banca conferitaria si attesta al 13% (4 punti percentuali sopra il dato generale), mentre l’utilizzo delle collaborazioni esterne riguarda l’8% del totale (4 punti percentuali al di sotto del sistema). Nelle Fondazioni del nord est è l’organico proprio dell’ente a registrare incidenze superiori alla media (81% contro il 76%), mentre la forme del distacco dalla banca conferitaria è di 4 punti inferiore al dato generale (5% contro il 9%).

Tab. 2.6 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro

Gruppi di Fondazioni	Organico proprio dell’Ente	Organico distaccato dalla Banca conferitaria	Organico in service	Collaborazioni Esterne	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	81%	12%	0%	7%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	71%	6%	8%	15%	100,0%
Fondazioni medie	80%	7%	4%	9%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	68%	6%	4%	22%	100,0%
Fondazioni piccole	65%	4%	14%	17%	100,0%
Sistema Fondazioni	76%	9%	3%	12%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord ovest	76%	13%	3%	8%	100,0%
Nord est	81%	5%	1%	13%	100,0%
Centro	77%	5%	6%	12%	100,0%
Sud e Isole	58%	22%	5%	15%	100,0%

La distribuzione del personale impiegato in relazione al ruolo organizzativo (Vedi tab. 2.7) evidenzia scostamenti piuttosto marcati rispetto ai dati di sistema, soprattutto, per quanto riguarda le Fondazioni piccole.

Il ruolo di direzione presenta un'incidenza più che doppia rispetto a quello generale (il 27% contro il 12% di sistema). Questa situazione deriva, come già in parte osservato, dall'incomprimibilità di determinate funzioni; peraltro è possibile che nelle piccole Fondazioni il ruolo di direzione copra anche attività e responsabilità normalmente proprie dei ruoli di coordinamento intermedio. Il maggior peso del ruolo direzionale nelle Fondazioni piccole è, infatti, soprattutto compensato dal minor peso delle risorse dedicate all'attività di coordinamento intermedio, che si attesta al 10% contro il 18% del dato generale.

Le Fondazioni medio-piccole e le grandi, fanno un ampio utilizzo di ruoli specialistici, (rispettivamente 33% e 28%, contro il 26% del sistema) probabilmente anche affidando a consulenti esterni alcuni comparti di attività. Un'ultima annotazione riguarda ancora le fondazioni medie, che impiegano il 54% delle loro risorse in compiti operativi-esecutivi, dato che supera di 9 punti la media di sistema.

Passando alla segmentazione geografica, anche su questo aspetto il Sud e Isole registrano scostamenti rispetto alla media: in particolare, i ruoli di direzione e coordinamento presentano un'incidenza molto bassa rispetto alla media generale: la Direzione assorbe il 6% ed il Coordinamento intermedio l'11% (rispettivamente il 12% e il 18% del dato di sistema); i ruoli specialistici, viceversa, pesano per il 41%, contro il 27% di sistema; non si evidenziano particolari scostamenti per i ruoli operativi-esecutivi.

Da rilevare anche il più marcato ricorso a ruoli specialisti nelle Fondazioni del Nord ovest (29% rispetto al 26% del dato generale) e la maggiore presenza di responsabilità di coordinamento intermedio nelle Fondazioni del Nord est (21% contro il 18% del dato di sistema); infine, le fondazioni del Centro si discostano dai dati generali nei ruoli specialistici (20% contro il 26%) e nei ruoli operativi esecutivi, che incidono per il 50% contro il 44% a livello generale.

Tab. 2.7 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo

Gruppi di Fondazioni	Direzione	Responsabilità di coordinamento intermedio	Specialistico	Operativo Esecutivo	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	10%	20%	28%	42%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	10%	16%	23%	51%	100,0%
Fondazioni medie	14%	19%	13%	54%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	13%	16%	33%	38%	100,0%
Fondazioni piccole	27%	10%	23%	40%	100,0%
Sistema Fondazioni	12%	18%	26%	44%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord ovest	11%	17%	29%	43%	100,0%
Nord est	13%	21%	24%	42%	100,0%
Centro	13%	17%	20%	50%	100,0%
Sud e Isole	6%	11%	41%	42%	100,0%

Riguardo al grado di scolarizzazione del personale impiegato dalle Fondazioni (vedi Tab 2.8), le Fondazioni medie si staccano dalla media di sistema per una minore presenza di risorse con diploma di scuole media inferiore (5% verso un dato di sistema del 7%), a favore di una più marcata presenza di risorse con scolarità superiore.

Le Fondazioni grandi e medio-grandi ricorrono in misura maggiore a laureati (64% contro il 59% a livello generale).

Le Fondazioni medie impiegano per il 49% diplomati di scuola media superiore (15 punti sopra il sistema), a scapito dei laureati, presenti in proporzione inferiore al sistema. Viceversa le fondazioni medio grandi utilizzano i diplomati di scuola media superiore solo per il 29% del loro organico.

Riguardo alla ripartizione geografica, evidente emerge che le fondazioni del Sud ed Isole si avvalgono dei diplomati per il 54% (di cui 19% diplomati di scuola media inferiore e 35% diplomati di scuola media superiore) contro il 41% della media di sistema; viceversa, fanno uso di personale laureato per il 46% contro il 59% a livello di sistema.

Tab. 2.8 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione

Gruppi di Fondazioni	diploma di scuola media inferiore	diploma di scuola media superiore	laurea	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>				
Fondazioni grandi	7%	32%	61%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	7%	29%	64%	100,0%
Fondazioni medie	5%	49%	46%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	8%	37%	55%	100,0%
Fondazioni piccole	6%	38%	56%	100,0%
Sistema Fondazioni	7%	34%	59%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>				
Nord ovest	7%	31%	62%	100,0%
Nord est	5%	34%	61%	100,0%
Centro	5%	38%	57%	100,0%
Sud e Isole	19%	35%	46%	100,0%

L'analisi della distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione alla tipologia di contratto fa emergere una marcata segmentazione dimensionale.

Le fondazioni grandi fanno un ampio utilizzo del contratto CCNL Credito - 58% contro 39% del dato di sistema. Viceversa le fondazioni medio-grandi ricorrono maggiormente all'utilizzo della CCNL commercio e servizi, che riguarda il 55% dei loro dipendenti, contro un dato generale del 31%.

Le Fondazioni medie si distaccano dai valori medi di sistema nell'utilizzo di "altri contratti collettivi nazionali", che pesano per il 3% contro l'1% di sistema.

Le Fondazioni piccole e medio piccole ricorrono molto ai contratti individuali (collegata o meno ad un contratto collettivo), che incidono rispettivamente per il 46% e per il 55% rispetto al 29% di livello medio.

Un cenno infine alla ripartizione geografica. Il Nord ovest appare focalizzato sul CCNL Credito (70% verso il 39% di media del sistema); il Centro sul CCNL Commercio e Servizi (54% verso 31%); Sud e le isole applicano invece al 59% dei loro dipendenti una regolamentazione contrattuale individuale, verso il dato medio del 29%.

Le sole aree in cui sono presenti, peraltro in misura residuale, "altre

forme di contrattazione collettiva nazionale” diverse da quelle del commercio e credito, sono il Nord est ed il Centro.

Tab. 2.9 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

Gruppi di Fondazioni	CCNL- Credito	CCNL- Commercio	Altri CCNL	Contratti Individuali	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	58%	23%	0%	19%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	16%	55%	1%	28%	100,0%
Fondazioni medie	31%	29%	3%	37%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	11%	34%	0%	55%	100,0%
Fondazioni piccole	31%	23%	0%	46%	100,0%
Sistema Fondazioni	39%	31%	1%	29%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord ovest	70%	17%	0%	13%	100,0%
Nord est	38%	31%	1%	30%	100,0%
Centro	12%	54%	1%	33%	100,0%
Sud e Isole	29%	12%	0%	59%	100,0%

CAPITOLO 3

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

3.1 Il patrimonio

Il patrimonio contabile delle Fondazioni bancarie, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2007, ammonta a 48.759 milioni di euro e costituisce l'84,7% del passivo di bilancio (Tab. 3.7). Il valore reale del patrimonio¹ delle Fondazioni a fine 2007 è stimato in quasi 77 miliardi di euro, con una plusvalenza potenziale a quella data di circa 28 miliardi di euro. Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato una crescita del +3,4%, con un incremento di oltre 1.600 milioni di euro, di cui 1.121 per gli accantonamenti effettuati in base alle disposizioni di legge o degli statuti.

Il Sistema delle Fondazioni è caratterizzato, sin dalle sue origini, da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale (v. Tab. 3.1 e Tab. 3.9).

Per quanto riguarda il primo aspetto, le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 33,2 miliardi di euro, pari al 68% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 5 delle 18 Fondazioni di grandi dimensioni, il valore medio del patrimonio è circa il doppio della media generale (1.089 milioni di euro contro 554). Il Nord Est ha una presenza più diffusa di Fondazioni (30), ma un valore medio del patrimonio lievemente più contenuto della media (489 milioni di euro).

Il Centro, che pure conta 30 Fondazioni, ha valori patrimoniali medi prossimi a quelli del Nord Est, con 447 milioni di euro.

Il Sud e le Isole pesano meno nella distribuzione territoriale, contando 11 Fondazioni, dotate di un patrimonio medio che con 199 milioni di euro si pone sotto la metà del dato generale.

La forte disomogeneità territoriale deriva dalla distribuzione delle originarie Casse di Risparmio, da cui hanno tratto origine le Fondazioni, molto diffuse nel centro-nord del Paese, solo in parte compensata dalla presenza degli istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia e Banca Nazionale delle Comunicazioni) meno numerosi e di dimensioni patrimoniali inferiori.

¹ Il valore reale del patrimonio è stato calcolato sommando al patrimonio contabile la differenza tra il valore reale e quello contabile delle partecipazioni immobilizzate detenute dalle Fondazioni. Il valore reale delle partecipazioni è stato calcolato come media dei valori di borsa degli ultimi tre mesi del 2007, per le società quotate, e come ultimo valore disponibile della quota di patrimonio netto, per quelle non quotate.

Tab. 3.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2007)

Gruppi	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale		Num. Fond.	media milioni di euro
	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°		
Nord-ovest	148	4	82	1	565	3	1.367	4	16.351	5	18.513	17	1.089	
Nord-est	112	5	561	5	1.001	6	2.752	7	10.230	7	14.656	30	489	
Centro	293	7	478	6	1.275	8	1.248	4	10.103	5	13.397	30	447	
Sud	71	2	528	5	154	1	622	2	818	1	2.193	11	199	
Media	624	18	1.649	17	2.995	18	5.989	17	37.502	18	48.759	88	554	
	35		97		166		352		2.083		554			

Passando all'aspetto della concentrazione dimensionale, si rileva che il gruppo delle 18 Fondazioni di dimensione grande² detiene il 76,9% del patrimonio complessivo del sistema, laddove le 18 Fondazioni di dimensione piccola pesano per poco più dell'1%.

La distribuzione territoriale e dimensionale sopra evidenziata ha come conseguenza un minor volume di attività istituzionale nelle regioni del Sud dell'Italia. Come noto, le Fondazioni, con il coordinamento dell'ACRI, hanno intrapreso alcune iniziative con l'obiettivo di attenuare tali differenze. In particolare, sono stati finanziati alcuni progetti finalizzati allo sviluppo di distretti culturali nelle regioni del Sud e, alla fine del 2005, le Fondazioni, sottoscrivendo un accordo con il mondo del Volontariato e con gli altri principali attori del Terzo settore, hanno costituito la Fondazione per il Sud che ha iniziato ad operare dal 1° gennaio 2007 nelle regioni meridionali.

Il patrimonio di dotazione iniziale della Fondazione per il Sud è di oltre 300 milioni di euro, dei quali 209 versati dalle Fondazioni, che hanno utilizzato i fondi, inizialmente accantonati in via cautelativa a favore della legge 266/91 negli anni dal 2000 al 2004 a seguito dell'atto di indirizzo dell'Autorità di vigilanza del 19 aprile 2001. Tali somme si sono successivamente rese disponibili, a seguito della decisione del TAR del Lazio di confermare le modalità di calcolo dell'accantonamento annuale previsto dalla legge 266/1991, introdotte dal citato provvedimento dell'Autorità di vigilanza. Oltre alla dotazione iniziale, le Fondazioni si sono impegnate, subordinatamente ai propri vincoli statutari, ad ulteriori erogazioni a favore della Fondazione per il Sud.

3.2 Gli impieghi del patrimonio

L'attivo delle Fondazioni al 31 dicembre 2007 ammonta a 57,5 miliardi di euro e registra una crescita di 2.730 milioni di euro: +5,0% rispetto al 2006. La struttura generale degli investimenti non è mutata rispetto all'anno precedente; infatti l'attivo è costituito, come nel 2006, per oltre il 95% da attività finanziarie, mentre le immobilizzazioni materiali rappresentano solo l'1,9%.

Le uniche variazioni di un certo rilievo si riscontrano nell'ambito delle attività finanziarie e sono rappresentate dalla diminuzione dell'investimento in strumenti finanziari (-2,8 miliardi di euro) più che compensato dal-

² I criteri di segmentazione delle Fondazioni secondo la dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

l'aumento delle partecipazioni (circa 5,3 miliardi di euro).

La variazione netta è positiva per circa 2,5 miliardi di euro e spiega, da sola, il 91% dell'incremento del totale di bilancio. In particolare, si osserva che l'incidenza, sul totale dell'attivo, delle partecipazioni azionarie in altre società sale dal 9,8% al 16,3% (+4.033 milioni di euro, da 5.374,0 a 9.406,6 milioni di euro) mentre gli investimenti in altri strumenti finanziari scendono dal 59,6% al 52,0% (-2.781,6 milioni di euro, passando da 32.692,2 a 29.910,8 milioni di euro); i due fenomeni sono in parte tra loro collegati e sono il frutto dell'applicazione dei principi di rappresentazione contabile dei valori di bilancio, come verrà chiarito in seguito.

L'incidenza delle altre tipologie di attività rimane pressoché inalterata, ad eccezione di quella relativa alle partecipazioni nella conferitaria, che evidenzia un leggero incremento da 25,1% a 25,9%, cui corrisponde un aumento in valore, di 1.146 milioni di euro, risultante da disinvestimenti per 152 milioni e da aumenti per 1.298,6. Tale aumento è derivato da diverse operazioni, quali la conversione di prestiti obbligazionari, la sottoscrizione di aumenti di capitale della conferitaria, l'acquisto di quote azionarie e le operazioni di fusione tra gruppi bancari.

Con la nascita del Gruppo Intesa-San Paolo e la conseguente riclassificazione di una posta di bilancio della Fondazione Compagnia di San Paolo, questa ultima tipologia di operazione ha assunto dimensioni di rilievo per la medesima Fondazione (442 milioni di euro) e per l'intero sistema, ma, come evidenziato, si tratta di un mero effetto di rappresentazione contabile. A seguito della fusione dei due gruppi bancari, infatti, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha ricevuto azioni del nuovo gruppo (che, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 153, è banca conferitaria) in misura pari alla somma della partecipazione che aveva originariamente nel Gruppo San Paolo e di quella che aveva in Banca Intesa, che, prima della fusione, non era, per la medesima Fondazione, classificata come società conferitaria³.

Inoltre, anche per quanto riguarda l'acquisto di quote azionarie sul mercato, l'applicazione dei principi contabili di rappresentazione delle partecipazioni in bilancio, produce un effetto che porta a sovrastimare il fenomeno.

Infatti le partecipazioni, in quanto attività finanziarie immobilizzate, possono essere valorizzate al loro valore storico o di acquisto; ciò fa sì che le stesse azioni possano essere iscritte in bilancio a prezzi, talvolta, molto

³ Dell'incremento di 1.146 milioni di euro della posta di bilancio relativa alle partecipazioni nelle società conferitarie, 442 milioni sono pertanto dovuti all'effetto contabile della sostituzione di azioni di Banca Intesa (società non conferitaria) con azioni del Gruppo Intesa-San Paolo (società conferitaria).

differenti, in relazione al periodo di acquisto, e che le variazioni nel valore dell'investimento possano differire significativamente dalle variazioni del numero di azioni possedute.

In relazione alle operazioni avvenute nel periodo considerato, l'incremento effettivo dell'investimento nelle conferitarie ha avuto una dimensione inferiore a quanto risulta dal dato esposto in bilancio.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni, le Fondazioni, in un'ottica di diversificazione dell'investimento e di sostegno alla infrastrutturazione dei territori di riferimento, sono presenti anche nel capitale di alcune aziende municipalizzate che gestiscono la rete di trasporti urbani, la distribuzione del gas, e di società che gestiscono aeroporti locali o tratti autostradali.

Gli altri strumenti finanziari, come già evidenziato, fanno segnare una diminuzione complessiva di 2,8 miliardi di euro, con andamenti differenziati delle diverse tipologie di investimento all'interno di questa macroclasse. In particolare, sembra emergere un fenomeno di trasferimento di risorse dalla gestione diretta verso le forme di investimento gestito; infatti i fondi comuni di investimento diminuiscono di 5,5 miliardi di euro (-61%), mentre crescono di 4,7 miliardi (+49%) le gestioni patrimoniali, il cui ammontare complessivo supera la soglia dei 14 miliardi di euro (erano 9,6 nel 2006).

Inoltre, va segnalata la diminuzione netta di 1,6 miliardi di euro dell'investimento in titoli di capitale (collocati nel bilancio fra le attività finanziarie per la negoziazione), cui ha contribuito in gran misura la scelta operata da una grande Fondazione di trasferire 2,7 miliardi di euro di azioni, dal portafoglio non immobilizzato a quello immobilizzato, che accoglie le partecipazioni azionarie stabilmente detenute. La diversa appostazione in bilancio delle azioni ha, tra l'altro, determinato l'aumento della posta "altre partecipazioni", di cui si è fatto cenno in precedenza; in assenza di questo effetto contabile l'investimento in titoli di capitale non diminuisce ma, al contrario, si incrementa di 1,1 miliardi di euro.

Nel paragrafo dedicato alla redditività del patrimonio, saranno esaminate con maggior dettaglio le diverse tipologie di investimenti.

3.3 Gli assetti partecipativi nelle banche conferitarie

3.3.1. La situazione attuale

L'evoluzione delle partecipazioni delle Fondazioni bancarie si è sviluppata nell'ambito di uno quadro normativo dinamico e talvolta contraddittorio nel tempo. L'iniziale obbligo di detenere il controllo delle banche

conferitarie⁴ fu abolito dalla legge n. 474/94 e la relativa direttiva “Dini” favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo il limite del 50% all’incidenza percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio.

Infine, nel 1998 la legge “Ciampi” introdusse l’obbligo di cedere le quote di partecipazione che attribuivano il controllo delle banche conferitarie, obbligo da cui, successivamente, furono dispensate le Fondazioni con un patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro e quelle con sede in regioni a statuto speciale. Attualmente, le partecipazioni detenute dalle Fondazioni nelle conferitarie rispettano le prescrizioni normative in materia di controllo.

In questi anni le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativa alla nascita dei grandi gruppi creditizi: IntesaSan Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, con un ruolo di protagoniste nel riassetto del sistema creditizio italiano, che tuttora produce i suoi effetti, con le recenti aggregazioni fra i grandi gruppi bancari italiani che hanno portato alla creazione di soggetti creditizi di livello internazionale.

Un quadro sintetico dell’evoluzione del processo delle dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, è rappresentato nella Tab. 3.2 e nel grafico della Fig. 3.1. La serie storica va dal 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo pressoché totale delle banche conferitarie, fino al settembre del 2008. A tale data, nel complesso delle 88 Fondazioni, 15 detengono oltre il 50% del capitale della banca, nel pieno rispetto della specifica normativa, che prevede una deroga in tema di controllo a favore delle Fondazioni di piccola e media dimensione; 18 (nel 2008 si è aggiunta l’Ente C.R. Pisa che ha ceduto le azioni della C.R. Lucca Pisa Livorno S.p.A.) non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie e 55 hanno una quota di partecipazione inferiore al 50%.

Di queste ultime 55 Fondazioni si rileva che:


- 16 hanno una partecipazione inferiore al 5% (12 nel 2006);
- 16 si situano fra il 5% ed il 20% (erano 15);
- 23 sono sotto il 50% (erano 29 in precedenza).

⁴ A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale. Tale accantonamento obbligatorio ha influenzato negativamente l’ammontare delle risorse che potevano essere destinate all’attività istituzionale.

Tab. 3.2 - Assetti partecipativi delle Fondazioni bancarie (situazione aggiornata a settembre 2008)														
	1990	1995	1996	1998	1999	2000	2001	09/2002	09/2003	09/2004	09/2005	09/2006	09/2007	09/2008
	N° Fond.													
A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50%	88	62	56	47	44	23	22	20	15	16	16	15*	15*	15*
B) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria < al 50%	0	26	30	36	36	57	57	59	63	58	57	56	56	55
C) Fondazioni che non detengono partecipazioni nella Conferitaria	0	1	3	6	9	9	10	10	11	14	15	17	17	18
	88	89	89	89	89	89	89	89	89	88	88	88	88	88

* Sono le Fondazioni con un patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro o con sede nelle Regioni a statuto speciale, nei cui confronti si applica la previsione di cui all'art. 25, comma 3bis, del D. Lgs. n. 153/99.

Fig. 3.1 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni in relazione alla quota di partecipazione nella conferitaria



3.3.2 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel sistema bancario italiano in questi ultimi anni è complesso; di seguito si è cercato di sintetizzare le principali operazioni che hanno interessato le Fondazioni e le rispettive banche.

Le Fondazioni hanno dato un apporto determinante alla riorganizzazione del nostro sistema bancario, contribuendo alla formazione dei maggiori gruppi creditizi italiani.

- Il **Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo** trae origine dalla concentrazione dei due gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Il primo dei due gruppi era stato originato dalla dismissione totale delle partecipazioni nelle originarie banche conferitarie da parte della Fondazione CARIPLO, della Fondazione C.R. Parma e della Fondazione C.R. Piacenza⁵. Dallo stesso Gruppo Intesa deriva l'attuale controllo, tramite Casse del Centro S.p.A., delle banche conferite dalle Fondazioni C.R. di Ascoli Piceno, Città di Castello, Fano, Foligno, Rieti, Spoleto, Terni e Narni e Viterbo. Nel nuovo gruppo, inoltre, sono confluite le banche appartenenti al gruppo Sanpaolo IMI, cioè quelle conferite dalla Compagnia di San Paolo, dall'Istituto Banco di Napoli Fondazione e dalla

⁵ La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ha poi costituito nel 2007 il Gruppo Bancario Cariparma Friuladria, facente capo al Gruppo Crédit Agricole.

Fondazione BNC, dalle Fondazioni C.R. Forlì, C.R. Bologna, C.R. Padova e Rovigo, C.R. Venezia, C.R. Udine e C.R. Gorizia (le banche conferite da queste ultime due, si erano precedentemente fuse in Friulcassa S.p.A.). Il 29 gennaio 2008 è confluito nel Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo il Gruppo Banca C.R. Firenze che oltre alla Carifirenze comprende la C.R. Civitavecchia S.p.A., la C.R. della Spezia S.p.A., la C.R. Orvieto S.p.A. e la C.R. Pistoia e Pescia S.p.A. (la C.R. di Mirandola S.p.A. si era fusa per incorporazione in Banca C.R. Firenze S.p.A. il 1° luglio 2006).

- Il gruppo **UniCredit Group** con l'acquisizione del Gruppo Capitalia controlla, oltre alle Casse di Risparmio originate grazie alla dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie delle Fondazioni C.R. Torino, C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Cassamarca, C.R. Trieste, C.R. Trento e Rovereto, C.R. Modena, Banca del Monte di Bologna e Ravenna, C.R. Carpi, C.R. Perugia, anche quelle che avevano dato origine al Gruppo Capitalia: e cioè C.R. Roma, C.R. Reggio Emilia e Banco di Sicilia.

Altre banche o aggregazioni di banche conferite dalle Fondazioni hanno dato origine ai seguenti Gruppi bancari:

- Il **Gruppo Carige** della Banca Carige S.p.A. - C.R. di Genova e Imperia, nel quale sono confluite la B.M. Lucca S.p.A., la C.R. Carrara S.p.A. e la C.R. Savona S.p.A. Il Gruppo comprende anche la Banca Cesare Ponti^(*)
- Il **Gruppo Bancario Banca delle Marche**, la cui capogruppo Banca delle Marche S.p.A. è nata dalla fusione delle Casse di Risparmio conferite dalle Fondazioni C.R. Macerata e C.R. Pesaro, in cui in un secondo momento è stata incorporata la C.R. Jesi. Il Gruppo comprende dal luglio del 1997 anche Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.
- Il **Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara**, che comprende, oltre alla capogruppo C. R. Ferrara S.p.A., la Banca di Treviso S.p.A.^(*), la Banca Farnese S.p.A.^(*), la Banca Modenese S.p.A.^(*), la Banca Popolare di Roma S.p.A.^(*) e la CreVerbanca S.p.A.^(*)
- Il **Gruppo Bancario Unibanca**, che trae origine dalla aggregazione della C.R. Cesena S.p.A. e della Banca di Romagna S.p.A. ed interessa le Fondazioni C.R. Cesena, C.R. e B.M. Lugo e B.M. e C.R. Faenza.

* Istituto di credito esterno al Sistema delle Casse di Risparmio

- Il **Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna**, che comprende, oltre alla capogruppo C.R. Ravenna S.p.A., la Banca di Imola S.p.A.^(*) ed il Banco di Lucca S.p.A.^(*)
- Il **Gruppo Creditizio Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.**, che comprende anche il Credito Industriale Sammarinese^(*)
- Il **Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato** che comprende anche Bancasintesi Spa^(*)
- Il **Gruppo Carichiati** che comprende anche Flashbank Spa^(*).

A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hanno interessato le banche nate dall'applicazione della legge n. 218/90 "Amato" si riportano sinteticamente le seguenti situazioni:

- Il Gruppo Monte dei Paschi di Siena controlla la Biverbanca S.p.A., risultante dall'unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni C.R. Biella e C.R. Vercelli;
- Nel Gruppo UBI Banca sono confluite la Banca Regionale Europea - B.R.E. Banca S.p.A., (originata dalla fusione della C.R. Cuneo e della B.M. di Lombardia, in cui, successivamente è stata assorbita la C.R. Tortona) e la Banca Carime S.p.A. (nata dalla fusione delle Casse di Risparmio meridionali - le C.R. Salernitana, Carical e Puglia).
- Le C.R. Vignola, L'Aquila ed il Banco di Sardegna, banche conferitarie delle rispettive Fondazioni, sono nel Gruppo della Banca Popolare dell'Emilia Romagna; mentre la Banca del Monte di Foggia, già appartenente allo stesso Gruppo, si è fusa per incorporazione il 28 dicembre 2006 nella Banca della Campania S.p.A.
- La C.R. Lucca Pisa Livorno S.p.A. e la C.R. Pescara S.p.A. fanno parte del Gruppo Banco Popolare. La C.R. di Imola S.p.A., dopo aver modificato la denominazione nel 2002 in Banca Bipielle Adriatico S.p.A., a seguito dell'avvenuta incorporazione di Banca Bipielle Romagna, è stata a sua volta incorporata in Banca Popolare di Lodi Scarl nel 2003.
- Il Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza controlla la Cariprato - C.R. Prato S.p.A..
- La C.R. Alessandria S.p.A. fa parte del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.

3.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e della attività istituzionale

A premessa della parte in cui vengono illustrati i risultati delle gestione economico-finanziaria delle Fondazioni, per favorire una migliore interpretazione dei dati, è utile richiamare alcune caratteristiche dell'attività delle Fondazioni e della rappresentazione contabile della stessa.

Le Fondazioni bancarie operano destinando all'attività istituzionale una quota dell'avanzo dell'esercizio, cioè dei proventi che derivano dall'investimento delle disponibilità patrimoniali al netto dei costi e delle imposte, dopo aver effettuato gli accantonamenti a riserva ed assolto gli obblighi previsti dalla legge n. 266/91 sul volontariato.

Dal punto di vista contabile, la destinazione di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale e le delibere di erogazione non hanno natura economica, poiché, a differenza dei costi, non concorrono a determinare l'avanzo della gestione, ma rappresentano la destinazione dell'avanzo alla finalità previste dallo statuto.

Per questo stesso motivo, la revoca di erogazioni già deliberate, che consegue alla variazione del beneficiario delle somme, non dà origine a ricavi straordinari ma ricostituisce le risorse della Fondazione per l'attività istituzionale, che risultano così disponibili per una successiva destinazione.

Tale principio, insieme a quello della competenza, ha ispirato le disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base alle quali le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non appaiono nel conto economico, fra le destinazioni dell'Avanzo poiché, il principio della competenza prevede che si faccia riferimento solo alla destinazione delle risorse prodotte nell'esercizio.

Pertanto, l'ammontare complessivo delle delibere dell'anno può non coincidere con quello dell'attività istituzionale che appare nello schema di bilancio e che rappresenta la quota di Avanzo della gestione rivolta agli scopi istituzionali, sia come delibere dell'esercizio in corso, sia come accantonamento ai fondi che troveranno concreto utilizzo in quello successivo.

L'attività erogativa, del resto, è illustrata in forma dettagliata nel bilancio di missione nel quale vanno indicate, tra le altre informazioni, tutte le delibere assunte nel corso dell'anno e quindi anche quelle che fanno riferimento alle disponibilità accantonate nei fondi, cioè quelle che sono state prodotte negli esercizi precedenti.

La Fondazione svolge l'attività istituzionale grazie alle risorse che consegue investendo le disponibilità patrimoniali in attività fruttifere, che per la

gran parte, si è visto, sono di natura finanziaria. L'attività economica svolta dalla Fondazione consiste, pertanto, nel conseguimento dei ricavi, nel sostenimento dei costi di funzionamento e nell'assolvimento degli obblighi di natura fiscale; il risultato dell'attività produce l'Avanzo della gestione che viene destinato secondo le previsioni normative e degli statuti.

Lo schema di conto economico evidenzia distintamente i fatti gestionali relativi alla produzione del reddito (proventi, costi e avanzo della gestione) e quelli relativi alla sua distribuzione (accantonamenti al patrimonio e destinazione alle attività istituzionali).

Esaminando lo schema di bilancio allegato all'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, emanato il 19 aprile del 2001⁶, si potrà osservare che il conto economico vero e proprio (che attiene alla formazione delle risorse nette e spendibili) termina con la quantificazione dell'Avanzo della gestione, mentre le voci di bilancio che sono al di sotto dello stesso, ne indicano le diverse destinazioni, fra le quali l'attività istituzionale.

3.5 L'investimento del patrimonio: la redditività

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2007 ammonta a 3.824,8 milioni di euro; se si tiene conto anche dei 131,6 milioni di euro di proventi straordinari, si sale a 3.956,4 milioni di euro. L'ammontare dei proventi ordinari fa segnare un aumento del 12% circa rispetto a quello dell'esercizio precedente (3.415,3 milioni di euro). Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari), come si può osservare nelle tabelle del conto economico, passa da 298 milioni di euro a 87,2 nell'esercizio 2007.

Analizzando la composizione dei proventi, si osserva che: i dividendi derivanti da partecipazioni nelle società conferitarie fanno registrare un incremento marcato; i proventi derivanti dalle gestioni e gli interessi mostrano aumenti più contenuti; il risultato della gestione degli strumenti finanziari evidenzia una flessione; infine, i proventi straordinari si dimezzano.


La Tab. 3.3 ed il grafico 3.2 riportano la composizione percentuale per tipologia di provento con riferimento al 2007, confrontata con gli esercizi precedenti a partire dal 2001.

⁶ Il provvedimento del 19 aprile 2001 rappresenta l'unica fonte normativa in materia di bilancio, in attesa della prossima emanazione del Regolamento di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 153/99, il cui testo, al momento in cui questo Rapporto viene redatto, ha avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Tab. 3.3 - Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia

Tipo di provento	Peso % nel 2007	Peso % nel 2006	Peso % nel 2005	Peso % nel 2004	Peso % nel 2003	Peso % nel 2002	Peso % nel 2001
Dividendi da Conferitaria	51,4	36,7	38,7	41,6	42,8	64,4	57,0
Altri proventi:	48,6	63,3	61,3	58,4	57,2	35,6	43,0
- Risultato delle gestioni patrimoniali	9,5	9,6	13,9	16,5	15,0	-0,9	1,0
- Dividendi da altre partecipazioni	15,1	17,3	11,3	8,1	8,7	8,4	11,2
- Risultato della gestione investimenti finanziari	20,1	28,9	28,7	25,6	28,1	17,6	24,5
- Altri proventi ordinari e straordinari	3,9	7,5	7,4	8,2	5,4	10,5	6,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fig. 3.2 - Composizione % dei proventi



La redditività ordinaria del patrimonio⁷ delle Fondazioni (vedi Tab. n. 3.5) si attesta per il 2007 all'8%, in ulteriore incremento dopo un periodo in cui si era stabilizzata intorno al 5%; l'indice sale all'8,3% considerando i proventi totali, che includono il risultato della gestione straordinaria.

Analizzando l'andamento delle due principali componenti dei proventi - i dividendi da società conferitarie e gli interessi ed i proventi dagli altri investimenti finanziari - si rileva che il totale dei dividendi della conferitaria⁸ è aumentato del 50% passando da 1.355 milioni di euro, nel 2006, a 2.032 milioni di euro nel 2007; tale sensibile aumento è spiegato, in parte, dal fatto che il gruppo Intesa San Paolo ha corrisposto un extra dividendo di 16 centesimi di euro, oltre ai 22 deliberati, portando il dividendo complessivo a 38 centesimi di euro per azione. Questo ha comportato la ulteriore distribuzione di circa 463 milioni di euro alle Fondazioni che partecipano al gruppo, facendo lievitare, a livello dell'intero sistema, la redditività media delle partecipazioni bancarie⁹ dal 10,2% al 14,8%, ed il peso percentuale dei dividendi sul totale dei proventi dal 36,6% al 51,4%.

L'andamento negli anni dell'indice di redditività delle partecipazioni nelle banche evidenzia un trend crescente, con un picco nel 2002 e rispecchia abbastanza fedelmente, come è logico attendersi, l'andamento della redditività delle banche partecipate. Questa è sintetizzata nel grafico Fig. 3.2. dalla serie storica 1992-2007 dell'indice R.O.E.¹⁰; si può rilevare un andamento crescente fino al 2000, quindi una leggera flessione ed una successiva ripresa nel 2003, che sembra segnare una battuta di arresto nel 2007.


⁷ Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi ordinari, al denominatore dalla media dei valori del patrimonio, a valori di libro, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

⁸ Nelle tabelle 3.8 del Conto economico, in calce al presente capitolo, i dividendi da conferitaria sono compresi nella posta "Dividendi e proventi assimilati".

⁹ L'indice di redditività della partecipazione nella banca conferitaria è dato dal rapporto fra i dividendi percepiti nell'esercizio considerato ed il valore di bilancio delle partecipazioni all'esercizio precedente, momento cui si fa riferimento per la determinazione del dividendo da corrispondere a ciascun azionista in base alle azioni possedute.

¹⁰ L'indice R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio). Non è stato possibile calcolare il dato relativo all'anno 2005 in quanto i dati di bilancio non erano omogenei tra le diverse banche (alcune di esse avevano redatto il bilancio applicando i criteri IAS).

Fig. 3.3 - Valori dell'indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fondazioni



Per una corretta interpretazione del dato, è utile ricordare che le Fondazioni registrano nei propri bilanci i dividendi distribuiti nello stesso esercizio dalle banche partecipate, in relazione ai risultati economici da queste prodotti nell'anno immediatamente precedente; pertanto, la redditività delle banche produce effetti su quella delle Fondazioni con uno sfasamento temporale medio di un anno.

Per quanto riguarda la redditività degli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, a livello di intero sistema, essa si attesta per l'anno 2007 al 4,5%, rispetto al 5,6% del 2006 e del 5,0% del 2005 facendo segnare una flessione al trend positivo che era seguito al minimo registrato nel 2002, come illustrato nella Tab. 3.5.

Fra gli investimenti finanziari, negli ultimi anni, hanno assunto un'importanza crescente le gestioni patrimoniali che rappresentano quasi il 25% del totale dell'attivo (nel 2006 pesavano circa il 18%); nel 2007, 60 Fondazioni (erano 57 nel 2006 e 52 nel 2005) hanno investito complessivamente 14,3 miliardi di euro in gestioni patrimoniali contro i 9,6 miliardi del 2006. Benché l'esercizio in esame si sia concluso con un bilancio positivo, di poco superiore rispetto al 2006, il flusso complessivo di reddito non è risultato in linea con l'aumento osservato nelle risorse investite. Infatti, a fronte di un aumento degli investimenti del 49% circa, il reddito complessivo delle gestioni patrimoniali è cresciuto solo del 6,5% circa, passando dai 354 milioni del 2006 a 377 milioni: la redditività media, pertanto, è diminuita dal 3,7% al 2,6%. Tuttavia, per una migliore valutazione della dinamica dei dati di redditività media, è opportuno rammentare che tale indicatore risulta penalizzante se un aumento significativo dell'investimento è distribuito nel corso dell'anno, o, peggio, concentrato nella parte finale dell'esercizio;

è, infatti, evidente, che i redditi posti al numeratore dell'indicatore si producono solo per la frazione di esercizio successiva all'investimento.

Nel 2007, 5 Fondazioni dichiarano un risultato negativo dalle gestioni patrimoniali (erano tre nel 2006 ed una nel 2005); le altre registrano un rendimento positivo, ma, per la quasi totalità, in calo rispetto al 2006.

Nella Tab. 3.4 è sintetizzata l'evoluzione delle gestioni patrimoniali.

Tab. 3.4 - Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di Euro)

Anni	N°. di Fondazioni che hanno investito in gestioni patrimoniali	Importo delle gestioni a fine periodo	Risultato complessivo	N°. di Fondazioni che hanno dichiarato perdite
2000	40	3.993	127,0(*)	11
2001	45	6.383	19,8	23
2002	51	7.360	-15,8	27
2003	49	8.187	315,0	0
2004	50	8.599	366,8	1
2005	52	8.920	408,1	1
2006	57	9.626	356,6	3
2007	60	14.343	376,9	5


(*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.

A conclusione dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento la tabella Tab. 3.5 e la Fig. 3.4 riportano la serie storica dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni di origine bancaria.

Tab. 3.5 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento

Indicatori	Anni														
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07
$\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} \times 100$	1,2	1,6	1,7	1,8	2,2	2,7	4,2	5,5	4,9	5,0	5,2	5,0	6,3	7,3	8,0
$\frac{\text{Proventi finanziari}}{\text{Investimenti finanziari medi}} \times 100$	n.d.	7,1	8,0	7,1	5,9	5,5	3,9	4,8	3,1	1,9	3,8	3,7	5,0	5,6	4,5
$\frac{\text{Dividendi da Società conferitaria}_t}{\text{Partecipazione nella Società conferitaria}_{(t-1)}}$	1,0	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	4,4	6,7	6,4	9,3	6,5	6,9	8,5	10,2	14,8

Fig. 3.4 - Andamento dei principali indicatori di redditività



Per una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente paragonabili al rendimento degli altri investimenti finanziari¹¹. Tuttavia i trend sono confrontabili.

I dati evidenziano come, a fronte della crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segue andamenti che solo raramente risultano positivamente correlati per periodi superiori ad un anno: fino al 2002, il rendimento è quasi sempre crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e quasi sempre decrescente per le attività finanziarie; nel 2003 tali tendenze si invertono; nel 2004 i rispettivi livelli di redditività si stabilizzano, per poi salire insieme fino al 2007, anno in cui nuovamente si divaricano.

In sostanza, la serie dei dati mostra che la forbice di circa 6 punti a

¹¹ Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le valutazioni/svalutazioni implicite della partecipazione - il che tende a sottostimare il rendimento - ed il dato al denominatore riflette il valore contabile, e non di mercato come per gli investimenti finanziari, della partecipazione - il che tende a sovrastimare il rendimento. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

favore delle attività finanziarie che era presente nel 1993/94 è stata assorbita, fino ad annullarsi nel 1998/99, per effetto del negativo andamento dei mercati finanziari e del recupero di redditività del sistema creditizio. A partire da quell'anno la situazione si è capovolta registrandosi una crescita generalizzata dei rendimenti degli investimenti, ma la differenza è rimasta positiva per le partecipazioni nelle banche conferitarie rispetto agli altri investimenti.

Dal grafico si rileva, inoltre, che il rendimento medio del patrimonio, che deriva sostanzialmente dalle due categorie di investimento rappresentate nel grafico, coincide, fino al 2000, con il rendimento della conferitaria; dopo tale data, a conferma del progresso di diversificazione, si posiziona invece a metà strada fra le curve dei due rendimenti.

Dal 2000 ad oggi, una diversificazione degli investimenti in queste due forme, analoga a quella attuata dalla media del sistema delle Fondazioni, si sarebbe rivelata uno strumento efficace, ai fini della salvaguardia del valore economico del patrimonio.

Non sono, invece, significativi gli investimenti diretti nel settore immobiliare, nonostante la legge n. 212 dell'1 agosto 2003 abbia opportunamente ampliato le possibilità di investimento delle Fondazioni rispetto a quanto era previsto dal D.Lgs. n. 153/99. A partire da tale data le Fondazioni possono, così, detenere anche immobili non strumentali, sia pure nella misura massima del 10 per cento del patrimonio, senza rischio di vedersi attribuita la natura di ente commerciale.

3.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio 2007 è stato di 3.453,9 milioni di euro rispetto a 3.090 del 2006, con un incremento percentuale pari all'11,8%; esso rappresenta il 90,0% dei proventi ordinari ed il 7,2% del patrimonio medio dell'anno. Gli oneri complessivi¹² e le imposte sono diminuiti e, nel loro complesso, assorbono il 12% dei proventi ordinari e circa lo 0,9% del patrimonio (nel 2006 era 18,6% e 1,3%). Si rileva, peraltro, che una parte del carico fiscale, ed in particolare quella relativa alle

¹² Ai fini di una migliore interpretazione dei dati di bilancio nel corso dell'analisi si è ritenuto utile talvolta far riferimento alle due componenti in cui sono stati suddivisi gli oneri complessivi: oneri amministrativi o di funzionamento (compensi agli Organi collegiali, stipendi, spese per collaboratori, ammortamenti, accantonamenti ed altri oneri) ed oneri di gestione dell'investimento (commissioni di negoziazione, commissioni di gestione, oneri finanziari ecc.).

ritenute alla fonte sui redditi finanziari, non è esplicitata nelle tabelle di conto economico, in quanto i relativi proventi sono già al netto di tale onere fiscale; tale onere andrebbe, quindi, aggiunto ai fini della determinazione del carico fiscale complessivo, che è in Italia superiore a quello cui sottostanno, negli altri paesi europei, fondazioni che operano con finalità analoghe a quelle delle fondazioni di origine bancaria.

Passiamo ad analizzare i costi di funzionamento e le altre poste del conto economico, con particolare riguardo all'attività istituzionale.

I costi di funzionamento sono pari a 200 milioni di euro per l'intero sistema delle Fondazioni bancarie nell'anno 2007 e la loro incidenza sui proventi è 5,2% rispetto a 4,8% dell'anno precedente. Se si considerano anche i 53 milioni di costi relativi alla gestione degli investimenti (commissioni, oneri finanziari, ecc.) l'incidenza degli oneri si attesta al 6,4%.

Gli oneri complessivi salgono però a 382 milioni di euro per ragioni di carattere eccezionale che hanno comportato, nel 2007, accantonamenti per 128 milioni di euro, che le Fondazioni hanno dovuto effettuare in via prudenziale, in attesa che sia chiarita la natura dei dividendi corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti, relativamente alla parte che eccede il dividendo minimo preferenziale¹³.

Al netto di questi accantonamenti prudenziali, gli oneri totali si riducono a 254 milioni di euro e l'incidenza sui proventi scende al 6,6%, in diminuzione rispetto al 7,3% del 2006.

Più in dettaglio, l'incidenza degli oneri per gli Organi collegiali sui proventi totali rimane ferma all'1,2% (passa dall'1,4% all'1,3%, calcolando l'incidenza sui proventi ordinari), ed anche il costo del personale si stabilizza all'1,3%, anche se il numero dei dipendenti cresce a 871 unità, con un aumento di 35 dipendenti nel 2007.

Nonostante molte Fondazioni si siano già dotate di personale con competenze adeguate sia per la progettazione che la valutazione degli interventi erogativi, ed altre stiano ancora rafforzando l'organico, i dati evidenziano che le strutture organizzative sono di dimensioni contenute. In sintesi, anche l'esercizio 2007 fa registrare un basso livello di spese gestionali e conferma che, in generale, l'incidenza dei costi delle strutture organizzative decresce all'aumentare della dimensione delle Fondazioni.

¹³ Lo statuto della Cassa Depositi e Prestiti prevede che alle Fondazioni, soci privilegiati, sia corrisposto un dividendo minimo pari al tasso di inflazione, misurato dall'indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzati), maggiorato di tre punti percentuali. Secondo una discutibile e non condivisa norma dello statuto della Cassa, i dividendi eccedenti tale quota sono conteggiati in detrazione del valore di liquidazione o di conversione delle azioni privilegiate in ordinarie.

L'Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, si distribuisce fra gli accantonamenti al patrimonio e l'attività istituzionale, nelle sue varie forme.

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza per l'anno 2007, ha confermato l'aliquota dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione ed ha fissato al 15% l'aliquota massima di accantonamento alla "Riserva per l'integrità del patrimonio". Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse, in misura variabile, da un minimo del 20% ad un massimo del 35% dell'avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione ed al peso percentuale, sul totale degli investimenti, delle attività di natura finanziaria, suscettibili di svalutazione monetaria, anche se, in una visione prospettica, tale strumento potrebbe mostrare dei limiti, circa l'effettiva capacità di tutelare il valore del patrimonio, rispetto ad andamenti fortemente volatili dei mercati finanziari, quali quelli registrati nello scorcio del 2008.

Per l'intero sistema delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 1.121 milioni di euro (1.020 nel 2006) e rappresenta il 32,5% dell'avanzo della gestione, contro il 33% dell'anno precedente.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il 67,1% dell'avanzo di gestione (la differenza di 0,4% rappresenta l'Avanzo residuo che, a fine anno, non era stato attribuito) pari a 2.317,5 milioni di euro, rispetto ai 2.070 del 2006.


L'evoluzione dell'andamento della gestione delle Fondazioni può essere rappresentata in forma sintetica mediante la serie storica 1992/93-2007 delle principali grandezze economiche, espresse in forma di indice percentuale rispetto al patrimonio medio, presentato nella Tab. 3.6 e nel relativo grafico della Fig. 3.5. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio. Si noterà che l'indice percentuale degli accantonamenti al patrimonio, pur mostrando un trend positivo, cresce in maniera meno che proporzionale rispetto agli altri indicatori: dal 1992 al 2006 l'incidenza dell'avanzo d'esercizio sul patrimonio cresce più di cinque volte (dall'1,2 al 6,6), mentre la quota dell'accantonamento patrimoniale sul patrimonio cresce di 3,2 volte, passando da 0,7 a 2,2; l'indice percentuale dell'attività erogativa passa da 0,4 a 4,4, con un aumento di oltre dieci volte. In conclusione, si osserva come la maggiore redditività registrata in questi anni dalle Fondazioni sia andata prevalentemente a beneficio dell'attività istituzionale.

Tab. 3.6 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie

Indicatori	Anni														
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000 ⁽¹⁾	2001	2002 ⁽²⁾	2003	2004	2005	2006	2007
1 Prov.totali ³ /Patr.medio	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	4,3	8,4	5,1	5,2	5,4	5,4	6,9	8,0	8,3
2 Avanzo d'es./Patr.medio	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	3,9	7,6	4,7	4,7	5,0	4,9	6,2	6,6	7,2
3 Acc.to patr./Patr.medio	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	1,3	2,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,9	2,2	2,4
4 Att. Ist.le./Patr. medio	0,4	0,6	0,7	0,9	1,3	1,4	2,6	5,3	3,3	3,5	3,3	3,3	4,3	4,4	4,8

- (a) Comprendono i proventi straordinari.
 (b) L'esercizio 2000 ha avuto una durata superiore ai dodici mesi; depurato da questo effetto, gli indici del 2000 sono sostanzialmente in linea con il periodo successivo.
 (c) La somma degli indici 3 e 4 si discosta dal valore dell'indice 2 a causa del disavanzo dell'esercizio.

Fig. 3.5 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie



Infine si rileva che l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso del 2007, al netto degli 92,0 milioni di euro destinati per legge al Volontariato (erano 82,3 milioni nel 2006) è pari a 1.623 milioni di euro rispetto a 1.432 dell'esercizio precedente con un aumento dell'13,4%.

Il deliberato complessivo (incluso cioè il Volontariato previsto dalla

legge n. 266/91) assomma a 1.715,4 milioni di euro rispetto a 1.514,5 registrato nel 2006 e fa segnare un tasso di erogazione del 3,6% sul patrimonio medio dell'intero sistema delle Fondazioni, valore sostanzialmente immutato rispetto all'esercizio precedente.

Le Fondazioni, inoltre, a seguito degli impegni assunti con il Protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2005 con le associazioni del volontariato, hanno destinato circa 62 milioni di euro alla Fondazione per il Sud ed al finanziamento di iniziative di progettazione sociale nelle regioni meridionali.

Per una analisi dei dati economico gestionali disaggregata per gruppi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico in calce a questo capitolo.

TABELLE RELATIVE
AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 3.7 - Sistema Fondazioni				
	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	14.911,5		13.765,2	25,1
partecipazioni in altre società	9.406,6		5.374,0	9,8
partecipazioni in società strumentali	682,8		602,7	1,1
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	29.910,8		32.692,2	59,6
Credit, ratei e risconti attivi	795,2	1,4	777,1	1,4
Disponibilità liquide	643,2	1,1	563,1	1,0
Altre attività	95,9	0,2	132,7	0,2
Totale dell'attivo	57.545,5	100,0	54.815,2	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	48.758,7	84,7	47.152,0	86,0
Fondi per rischi ed oneri	4.407,7	7,7	3.724,6	6,8
Erogazioni deliberate	857,8	1,5	742,4	1,4
Fondo per il volontariato L.266/91	2.666,8	4,6	2.437,4	4,4
Altre passività	237,1	0,4	225,5	0,4
	620,4	1,1	533,3	1,0
Totale del passivo	57.545,5	100,0	54.815,2	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni Piccole				
	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	328,8	47,2	323,3	47,4
partecipazioni in altre società	23,9	3,4	24,0	3,5
partecipazioni in società strumentali	4,1	0,6	4,3	0,6
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	289,5	41,6	284,7	41,8
Credit, ratei e risconti attivi	9,3	1,3	10,4	1,5
Disponibilità liquide	11,2	1,6	15,7	2,3
Altre attività	1,4	0,2	1,3	0,2
Totale dell'attivo	696,2	100,0	681,8	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	624,6	89,7	616,3	90,4
Fondi per rischi ed oneri	37,5	5,4	34,3	5,0
Erogazioni deliberate da liquidare	5,4	0,8	5,6	0,8
Fondo per il volontariato L.266/91	20,2	2,9	18,8	2,8
Altre passività	3,5	0,5	3,1	0,5
	4,9	0,7	3,6	0,5
Totale del passivo	696,2	100,0	681,8	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni Medio-piccole				
ATTIVO	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	552,5	81,1	68,0	3,8
partecipazioni in altre società	50,0	1.697,9	1.672,4	92,6
partecipazioni in società strumentali	19,2		534,1	29,6
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.076,2		46,4	2,6
Crediti, ratei e risconti attivi		39,9	18,9	1,0
Disponibilità liquide		26,3	1.072,9	59,4
Altre attività		0,3	37,4	2,1
Totale dell'attivo		1.845,6	1.805,2	100,0
PASSIVO	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	1.649,3	89,4	1.629,4	90,3
Fondi per rischi ed oneri	110,3	6,0	105,5	5,8
Erogazioni deliberate da liquidare	28,2	1,5	25,4	1,4
Fondo per il volontariato L. 266/91	34,4	1,9	30,3	1,7
Altre passività	7,5	0,4	8,5	0,5
Totale del passivo	1.845,6	100,0	1.805,2	100,0

ATTIVO		31/12/2007		31/12/2006	
		milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali					
Attività finanziarie:			259,7	3,8	222,7
partecipazioni nella conferitaria		1.720,6	6.292,6	92,3	6.094,9
partecipazioni in altre società		1.036,6		25,2	1.617,1
partecipazioni in società strumentali		172,6		15,2	928,8
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)		3.362,7		2,5	109,5
Crediti, ratei e risconti attivi			64,0	0,9	128,3
Disponibilità liquide			156,9	2,3	128,2
Altre attività			44,3	0,6	61,4
Totale dell'attivo			6.817,5	100,0	6.635,5
					100,0
PASSIVO		31/12/2007		31/12/2006	
		milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto			5.988,7	87,8	5.843,0
Fondi per l'attività d'istituto			336,8	4,9	296,5
Fondi per rischi ed oneri			202,8	3,0	242,7
Erogazioni deliberate da liquidare			179,3	2,6	159,0
Fondo per il volontariato L.266/91			19,0	0,3	17,2
Altre passività			91,0	1,3	77,0
Totale del passivo			6.817,5	100,0	6.635,5
					100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni Grandi				
ATTIVO	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella confieritaria	11.317,4		471,7	1,1
partecipazioni in altre società	8.154,1	73,8	40.923,9	96,6
partecipazioni in società strumentali	445,6	4,0	10.263,7	24,2
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	23.254,9	207,2	4.245,6	10,0
Crediti, ratei e risconti attivi			449,5	1,1
Disponibilità liquide			25.965,2	61,3
Altre attività			558,8	1,3
Totale dell'attivo	44.752,1	100,0	42.366,6	100,0
PASSIVO	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	37.502,0	83,8	36.145,4	85,4
Fondi per rischi ed oneri	3.668,2	8,2	3.054,8	7,2
Erogazioni deliberate da liquidare	561,6	1,3	419,8	1,0
Fondo per il volontariato L.266/91	2.334,9	5,2	2.140,3	5,1
Altre passività	194,8	0,4	185,9	0,4
	490,5	1,1	420,5	1,0
Totale del passivo	44.752,1	100,0	42.366,6	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Nord-ovest					
ATTIVO	31/12/2007		31/12/2006		%
	milioni di €	%	milioni di €	%	
Immobilizzazioni materiali e immateriali		126,5		0,6	0,5
Attività finanziarie:		21.234,9		97,1	97,1
partecipazioni nella coniferitaria	6.173,1			28,2	25,1
partecipazioni in altre società	2.569,3		5.248,8		13,0
partecipazioni in società strumentali	206,6		2.722,8		0,7
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	12.285,9		154,8		58,2
Credit, ratei e risconti attivi		322,4		1,5	1,5
Disponibilità liquide		127,1		0,6	0,5
Altre attività		55,7		0,3	0,4
Totale dell'attivo		21.866,7		100,0	100,0
PASSIVO	31/12/2007		31/12/2006		%
	milioni di €	%	milioni di €	%	
Patrimonio netto		18.513,4		84,7	86,0
Fondi per l'attività d'istituto		1.754,9		8,0	6,8
Fondi per rischi ed oneri		324,7		1,5	1,6
Erogazioni deliberate da liquidare		1.019,3		4,7	4,7
Fondo per il volontariato L.266/91		90,3		0,4	0,4
Altre passività		164,2		0,8	0,5
Totale del passivo		21.866,7		100,0	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Nord-est				
	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	3.501,1	605,6	517,6	3,1
partecipazioni in altre società	5.351,7	16.680,8	15.344,6	92,6
partecipazioni in società strumentali	348,3	19,6	3.422,2	20,7
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	7.479,7	30,0	1.525,3	9,2
Crediti, ratei e risconti attivi		221,2	327,9	2,0
Disponibilità liquide		292,6	10.069,2	60,8
Altre attività		27,8	323,5	2,0
Totale dell'attivo		17.828,0	16.568,6	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto		14.655,6	13.909,2	83,9
Fondi per rischi ed oneri		1.589,3	1.291,4	7,8
Erogazioni deliberate da liquidare		190,0	153,3	0,9
Fondo per il volontariato L.266/91		922,9	788,2	4,8
Altre passività		82,9	76,7	0,5
Totale del passivo		17.828,0	16.568,6	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Centro				
ATTIVO	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella coniferitaria	4.343,7	286,1	221,3	1,5
partecipazioni in altre società	1.405,9	14.788,7	14.609,0	97,1
partecipazioni in società strumentali	120,4	28,1	4.203,6	28,0
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	8.918,8	9,1	1.045,0	6,9
Credit, ratei e risconti attivi		0,8	113,4	0,8
Disponibilità liquide		57,7	9.247,0	61,5
Altre attività		1,4	116,2	0,8
		0,9	79,9	0,5
		0,1	11,6	0,1
Totale dell'attivo	15.451,6	100,0	15.038,0	100,0
PASSIVO	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	13.397,3	86,7	13.169,7	87,6
Fondi per rischi ed oneri	953,1	6,2	916,5	6,1
Erogazioni deliberate da liquidare	307,2	2,0	223,8	1,5
Fondo per il volontariato L.266/91	685,0	4,4	639,9	4,3
Altre passività	54,7	0,4	47,4	0,3
	54,3	0,4	40,8	0,3
Totale del passivo	15.451,6	100,0	15.038,0	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Sud				
ATTIVO	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:		81,3	65,4	2,8
partecipazioni nella conferitaria	2.207,3	92,0	2.199,3	94,3
partecipazioni in altre società	893,6	37,2	890,6	38,2
partecipazioni in società strumentali	79,7	3,3	81,0	3,5
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	7,6	0,3	6,6	0,3
Credit, ratei e risconti attivi	1.226,4	51,1	1.221,2	52,4
Disponibilità liquide		31,5	31,1	1,3
Altre attività		79,2	36,1	1,5
Totale dell'attivo	2.399,2	100,0	2.331,9	100,0
PASSIVO	31/12/2007		31/12/2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	2.192,4	91,4	2.126,5	91,2
Fondi per rischi ed oneri	107,3	4,5	102,9	4,4
Erogazioni deliberate da liquidare	36,0	1,5	31,8	1,4
Fondo per il volontariato L.266/91	39,6	1,7	30,2	1,3
Altre passività	9,2	0,4	8,9	0,4
	14,7	0,6	31,6	1,4
Totale del passivo	2.399,2	100,0	2.331,9	100,0

	2007		2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	377,0	9,9	356,6	10,4
Dividendi e proventi assimilati	2.628,0	68,7	1.987,7	58,2
Interessi e proventi assimilati	367,3	9,6	310,9	9,1
Risultato gestione strumenti finanziari	430,7	11,3	748,6	21,9
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,1	0,0	-0,3	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,5	0,0	-0,6	0,0
Altri proventi	22,5	0,6	12,3	0,4
Totale proventi ordinari	3.824,8	100,0	3.415,3	100,0
Oneri (*)	382,3	10,0	537,6	15,7
<i>di cui per gli organi statuari</i>	50,9	1,3	46,8	1,4
Margine Lordo	3.442,6	90,0	2.877,7	84,3
Imposte	75,9	2,0	85,7	2,5
Saldo gestione straordinaria	87,2	2,3	298,4	8,7
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	3.453,9	90,3	3.090,4	90,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi progressi	0,1	0,0	0,2	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	689,0	19,9	1.019,8	33,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	432,5	12,5	615,3	19,9
Attività istituzionale:				
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	794,6	23,0	2.049,8	66,3
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	92,0	2,7	82,3	2,5
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	1.431,3	41,4	1.304,4	42,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo	14,4	0,4	20,6	0,7
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	828,9		769,1	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	1.715,4		1.514,5	

(*) La posta del 2007 include € 128/M per accantonamenti prudenziali (per CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 6,6%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Piccole	2007		2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		4,2		6,9
Dividendi e proventi assimilati	29,5	76,5	28,5	75,0
Interessi e proventi assimilati	6,8	17,7	6,2	16,2
Risultato gestione strumenti finanziari	0,4	1,1	0,4	1,1
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,2	0,5	0,3	0,8
Totale proventi ordinari	38,5	100,0	38,0	100,0
Oneri (*)	7,2	18,6	7,7	20,3
<i>di cui per gli organi statutari</i>	2,5	6,5	2,4	6,2
Margine Lordo	31,3	81,4	30,3	79,7
Imposte	0,5	1,2	0,5	1,4
Saldo gestione straordinaria	0,3	0,8	1,0	2,7
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	31,2	81,0	30,8	81,0
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% dell'avanzo		100% dell'avanzo
Copertura disavanzi progressi	0,1	0,3	0,3	0,9
Accantonamenti al Patrimonio:	8,3	26,6	7,5	26,0
a) alla riserva obbligatoria	6,2	19,9	5,7	19,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	2,1	6,6	1,8	6,2
Attività istituzionale:	22,9	73,5	21,0	72,6
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	11,6	37,1	9,3	32,3
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	0,8	2,7	0,8	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	10,5	33,7	10,9	37,7
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-0,1	-0,4	0,1	0,5
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti		9,6		8,7
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)		22,0		18,8

(*) La posta del 2007 include € 1/M per accantonamenti prudenziali (per CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 16,9%

	2007		2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		10,6		14,7
Dividendi e proventi assimilati	46,1	52,6		39,9
Interessi e proventi assimilati	25,1	28,7		21,1
Risultato gestione strumenti finanziari	4,0	4,5		3,4
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0		0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0		0,0
Altri proventi	3,2	3,6		1,6
Totale proventi ordinari	87,5	100,0	80,9	100,0
Oneri (*)	18,8	21,4		17,9
<i>di cui per gli organi statutari</i>	5,2	5,9	5,0	6,2
Margine Lordo	68,8	78,6	63,0	77,9
Imposte	2,3	2,6		2,1
Saldo gestione straordinaria	1,1	1,2		0,7
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	67,5	77,2	61,6	76,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% sull'avanzo residuo		100% sull'avanzo residuo
Copertura disavanzi progressi	0,0		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:	19,8	29,3	18,1	29,4
a) alla riserva obbligatoria	13,5	20,0	12,3	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	6,3	9,3	5,8	9,4
Attività istituzionale:	47,7	70,7	43,4	70,5
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	26,0	38,5	25,5	41,5
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	1,8	2,7	1,6	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	19,9	29,5	16,3	26,4
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0	0,0	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	17,3		12,1	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	45,1		39,2	

(*) La posta del 2007 include € 2/M per accantonamenti prudenziali (per CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 18,6%

	2007		2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		6,9	3,6	11,2
Dividendi e proventi assimilati		142,7	73,8	65,6
Interessi e proventi assimilati		36,4	18,8	15,4
Risultato gestione strumenti finanziari		6,2	3,2	7,6
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie		0,0	0,0	-0,1
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate		-0,5	-0,3	-0,3
Altri proventi		1,8	0,9	0,7
Totale proventi ordinari		193,5	100,0	203,6
Oneri (*)		30,2	15,6	17,2
<i>di cui per gli organi statutari</i>	6,6		3,4	3,0
Margine Lordo		163,3	84,4	168,5
Imposte		6,6	3,4	1,7
Saldo gestione straordinaria		8,6	4,4	6,2
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		165,3	85,4	177,7
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi progressi		0,0		0,0
Accantonamenti al Patrimonio:		54,1	32,7	59,6
a) alla riserva obbligatoria	33,6		20,3	19,6
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	20,5		12,4	14,0
Attività istituzionale:		116,3	70,4	66,4
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	65,0		39,3	30,8
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	4,4		2,7	2,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	46,9		28,4	33,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo		-5,1	-3,1	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti		40,9		35,7
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)		110,3		95,1
				100% (su periodo esercizi)

(*) La posta del 2007 include € 5/M per accantonamenti prudenziali (per CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 13,0%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Medio-grandi				
	2007		2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	29,4	8,5	40,7	12,7
Dividendi e proventi assimilati	218,0	62,7	179,4	55,7
Interessi e proventi assimilati	73,6	21,2	49,7	15,4
Risultato gestione strumenti finanziari	20,8	6,0	48,1	14,9
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,1	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	5,7	1,6	3,9	1,2
Totale proventi ordinari	347,4	100,0	321,8	100,0
Oneri (*)	76,0	21,9	74,6	23,2
<i>di cui per gli organi statutari</i>	10,3	3,0	9,6	3,0
Margine Lordo	271,4	78,1	247,2	76,8
Imposte	8,2	2,4	7,0	2,2
Saldo gestione straordinaria	19,3	5,6	16,0	5,0
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	282,5	81,3	256,2	79,6
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% sull'avanzo residuo		100% sull'avanzo residuo
Copertura disavanzi progressi	0,0		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:	88,7	31,4	84,3	32,9
a) alla riserva obbligatoria	56,6	20,0	51,4	20,1
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	32,1	11,4	32,8	12,8
Attività istituzionale:	193,2	68,4	172,0	67,1
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	106,3	37,6	95,5	37,3
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	7,5	2,7	7,0	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	79,4	28,1	69,5	27,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,5	0,2	0,0	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	44,5		35,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	158,4		137,7	

(*) La posta del 2007 include € 14/M per accantonamenti prudenziali (per CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 17,9%

	2007		2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni Grandi				
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		10,4		9,9
Dividendi e proventi assimilati		329,8		275,7
Interessi e proventi assimilati	2.191,7	69,4	1.606,4	58,0
Risultato gestione strumenti finanziari	225,4	7,1	202,6	7,3
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	399,3	12,6	681,3	24,6
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale proventi ordinari	3.157,9	100,0	2.771,0	100,0
Oneri (*)	250,1	7,9	402,4	14,5
<i>di cui per gli organi statutari</i>	26,2	0,8	23,7	0,9
Margine Lordo	2.907,8	92,1	2.368,6	85,5
Imposte	58,3	1,8	72,6	2,6
Saldo gestione straordinaria	57,9	1,8	268,1	9,7
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	2.907,4	92,1	2.564,1	92,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% dell'avanzo		100% dell'avanzo
Copertura disavanzi progressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	950,6	32,7	849,6	33,1
a) alla riserva obbligatoria	579,1	19,9	510,5	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	371,5	12,8	339,1	13,2
Attività istituzionale:	1.937,7	66,6	1.694,3	66,1
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	585,7	20,1	477,3	18,6
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	77,4	2,7	68,2	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	1.274,6	43,8	1.148,8	44,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo	19,1	0,7	20,2	0,8
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	716,6		675,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	1.379,7		1.220,7	

(*) La posta del 2007 include € 106 per accantonamenti prudenziali (per CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 4,6%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord-ovest				
	2007		2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	160,4	10,3	113,9	8,3
Dividendi e proventi assimilati	1.006,8	64,7	710,8	51,6
Interessi e proventi assimilati	107,4	6,9	89,4	6,5
Risultato gestione strumenti finanziari	280,9	18,0	462,3	33,6
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,8	0,1	0,7	0,1
Totale proventi ordinari	1.556,4	100,0	1.377,1	100,0
Oneri (*)	122,8	7,9	157,4	11,4
<i>di cui per gli organi statutari</i>	15,7	1,0	14,1	1,0
Margine Lordo	1.433,5	92,1	1.219,7	88,6
Imposte	20,9	1,3	37,6	2,7
Saldo gestione straordinaria	22,6	1,5	77,4	5,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.435,2	92,2	1.259,5	91,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	1.435,2	100,0	1.259,5	100,0
Copertura disavanzi progressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	494,8	34,5	437,5	34,7
a) alla riserva obbligatoria	287,1	20,0	252,1	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	207,6	14,5	185,4	14,7
Attività istituzionale:	920,8	64,2	801,8	63,7
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	408,8	28,5	320,2	25,4
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	38,3	2,7	33,6	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	473,7	33,0	448,0	35,6
f) Avanzo (disavanzo) residuo	19,6	1,4	20,2	1,6
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	184,7	12,9	194,9	15,5
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	631,8	41,9	548,7	41,9

(*) La posta del 2007 include € 33/M per accantonamenti prudenziali (per CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 5,7%.

	2007		2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		45,9	3,4	31,2
Dividendi e proventi assimilati		988,6	74,1	747,3
Interessi e proventi assimilati		142,2	10,7	115,3
Risultato gestione strumenti finanziari		143,0	10,7	190,1
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie		0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate		0,0	0,0	0,0
Altri proventi		15,1	1,1	5,0
Totale proventi ordinari		1.334,6	100,0	1.088,8
Oneri (*)		108,5	8,1	129,2
<i>di cui per gli organi statutari</i>	16,8		1,3	1,5
Margine Lordo		1.226,2	91,9	959,6
Imposte		42,6	3,2	38,1
Saldo gestione straordinaria		72,7	5,4	143,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		1.256,3	94,1	1.064,7
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi progressi		0,0		0,0
Accantonamenti al Patrimonio:		378,3	30,1	322,8
a) alla riserva obbligatoria	248,9		19,8	19,7
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	129,4		10,3	10,6
Attività istituzionale:		877,9	69,9	741,8
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	253,5		20,2	225,2
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	33,3		2,7	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	591,1		47,0	488,3
f) Avanzo (disavanzo) residuo		0,0	0,0	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti		293,8		252,0
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)		580,5		505,4

(*) La posta del 2007 include € 27/M per accantonamenti prudenziali (per CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 6,1%

	2007		2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	168,4	19,9	206,4	23,9
Dividendi e proventi assimilati	588,3	69,6	482,4	55,9
Interessi e proventi assimilati	78,0	9,2	74,1	8,6
Risultato gestione strumenti finanziari	5,3	0,6	94,5	11,0
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,1	0,0	0,3	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	5,5	0,6	5,5	0,6
Totale proventi ordinari	845,4	100,0	862,6	100,0
Oneri (*)	131,9	15,6	227,0	26,3
<i>di cui per gli organi statutari</i>	13,6	1,6	12,0	1,4
Margine Lordo	713,5	84,4	635,6	73,7
Imposte	9,9	1,2	7,4	0,9
Saldo gestione straordinaria	-10,8	-1,3	75,3	8,7
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	692,8	82,0	703,5	81,6
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% sull'avanzo esercizio		100% sull'avanzo esercizio
Copertura disavanzi progressi	0,0		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:		32,6		34,0
a) alla riserva obbligatoria	139,1	20,1	140,7	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	87,0	12,6	98,8	14,0
Attività istituzionale:		68,2		66,0
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	115,1	16,6	101,6	14,4
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	18,5	2,7	18,8	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	338,7	48,9	343,5	48,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-5,5	-0,8	0,0	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	325,3		310,0	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	458,9		430,4	

(*) La posta del 2007 include € 64/M per accantonamenti prudenziali (per CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 8,0%

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Sud	2007		2006	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		2,3	2,6	5,2
Dividendi e proventi assimilati		44,3	50,1	47,3
Interessi e proventi assimilati		39,7	44,9	32,1
Risultato gestione strumenti finanziari		1,5	1,7	1,7
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie		0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate		-0,5	-0,6	-0,7
Altri proventi		1,1	1,2	1,1
Totale proventi ordinari		88,4	100,0	86,8
Oneri (*)		19,1	21,6	24,1
<i>di cui, per gli organi statutari</i>	4,8		4,6	
Margine Lordo		69,3	78,4	62,7
Imposte		2,5	2,8	2,6
Saldo gestione straordinaria		2,8	3,1	2,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		69,6	78,7	62,7
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi progressi		0,1	0,1	0,3
Accantonamenti al Patrimonio:		22,3	32,0	19,9
a) alla riserva obbligatoria	13,9		12,5	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	8,4		7,4	11,8
Attività istituzionale:		46,9	67,4	42,2
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	17,2		16,1	
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	1,9		1,7	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	27,8		24,5	39,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo		0,3	0,4	0,6
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti		25,1		12,3
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)		44,1		30,1

(*) La posta del 2007 include € 4/M per accantonamenti prudenziali (per CDP e i rischi di natura fiscale) senza i quali l'incidenza degli oneri sarebbe 17,0%

Tab. 3.9 - Elenco delle Fondazioni per dimensione patrimoniale				
Gruppi dimensionali				
N°	N° nel Gruppo	Fondazione	Patrimonio 2007 (milioni di euro)	Gruppi dimensionali
1	1	Fondazione C.R. Province Lombarde	6.258,1	Fondazioni grandi n. 18
2	2	Compagnia di San Paolo di Torino	5.398,6	
3	3	Fondazione Monte dei Paschi di Siena	5.389,4	
4	4	Fondazione C.R. Verona Vicenza B.A.	4.262,9	
5	5	Fondazione C.R. Torino	2.594,1	
6	6	Fondazione C.R. Roma	1.689,5	
7	7	Fondazione C.R. Padova e Rovigo	1.654,0	
8	8	Fondazione C.R. Cuneo	1.253,9	
9	9	Ente C.R. Firenze	1.248,6	
10	10	Fondazione C.R. Lucca	1.135,4	
11	11	Fondazione C.R. Bologna	1.023,1	
12	12	Fondazione C.R. Parma	925,4	
13	13	Fondazione Cassamarca C.R. Marca Trivigiana	924,4	
14	14	Fondazione C.R. Genova e Imperia	846,1	
15	15	Fondazione Banco di Sardegna	818,5	
16	16	Fondazione C.R. Modena	744,3	
17	17	Fondazione C.R. Bolzano	695,7	
18	18	Fondazione C.R. Perugia	640,0	
19	1	Fondazione B.M. Lombardia	536,5,	Fondazioni mediograndi n. 17
20	2	Fondazione C.R. Pisa	456,9	
21	3	Fondazione di Venezia	444,6	
22	4	Fondazione C.R. Trieste	433,7	
23	5	Fondazione Banco di Sicilia	418,6	
24	6	Fondazione C.R. Forlì	413,0	
25	7	Fondazione Piacenza e Vigevano	398,2	
26	8	Fondazione C.R. Udine e Pordenone	391,9	
27	9	Fondazione C.R. Alessandria	387,4	
28	10	Fondazione C.R. Trento e Rovereto	362,5	
29	11	Fondazione C.R. Carpi	308,0	
30	12	Fondazione C.R. Pistoia e Pescia	281,2	
31	13	Fondazione C.R. Pesaro	259,2	
32	14	Fondazione C.R. Macerata	250,6	
33	15	Fondazione C.R. La Spezia	227,2	
34	16	Fondazione C.R. Biella	216,1	
35	17	Fondazione C.R. Pescara e L.A.	203,0	

continua Tab. 3.9				
N°	N° nel Gruppo	Fondazione	Patrimonio 2007 (milioni di euro)	Gruppi dimensionali
36	1	Fondazione C.R. Tortona	201,5	Fondazioni medie n. 18
37	2	Fondazione C.R. Livorno	198,1	
38	3	Fondazione C.R. Asti	196,4	
39	4	Fondazione M. Bologna e Ravenna	191,7	
40	5	Fondazione C.R. Ferrara	173,1	
41	6	Fondazione C.R. San Miniato	173,0	
42	7	Fondazione C.R. Savona	166,7	
43	8	Fondazione C.R. Reggio Emilia	165,8	
44	9	Fondazione C.R. Imola	162,8	
45	10	Fondazione C.R. Gorizia	162,0	
46	11	Fondazione C.R. Ascoli Piceno	158,0	
47	12	Fondazione C.R. Teramo	153,6	
48	13	Fondazione C.R. Fano	153,4	
49	14	Fondazione B.N. delle Comunicazioni	151,8	
50	15	Fondazione C.R. Carrara	150,0	
51	16	Fondazione C.R. Terni e Narni	145,9	
52	17	Fondazione C.R. Ravenna	145,7	
53	18	Fondazione C.R. Volterra	144,6	
54	1	Fondazione C.R. Rimini	133,9	Fondazioni medipiccole n. 17
55	2	Fondazione C.R. L'Aquila	132,6	
56	3	Fondazione M. Parma	120,0	
57	4	Banco di Napoli	119,6	
58	5	Fondazione C.R. Mirandola	117,4	
59	6	Fondazione C.R. Puglia	112,6	
60	7	Fondazione C.R. Cesena	112,5	
61	8	Fondazione C.R. Jesi	96,7	
62	9	Fondazione C.R. Rieti	91,2	
63	10	Fondazione C.R. Fermo	87,0	
64	11	Fondazione C.R. Chieti	86,7	
65	12	Fondazione C.R. Vercelli	82,3	
66	13	Fondazione C.R. Vignola	76,9	
67	14	Fondazione C.R. Calabria e Lucania	76,6	
68	15	Fondazione C.R. Foligno	71,1	
69	16	Fondazione B.M. Lucca	67,4	
70	17	Fondazione C.R. Orvieto	64,9	

continua Tab. 3.9				
N°	N° nel Gruppo	Fondazione	Patrimonio 2007 (milioni di euro)	Gruppi dimensionali
71	1	Fondazione C.R. Fabriano e C.	63,0	Fondazioni piccole n. 18
72	2	Fondazione C.R. Spoleto	53,0	
73	3	Fondazione C.R. Cento	52,3	
74	4	Fondazione C.R. Fossano	48,7	
75	5	Fondazione C.R. Civitavecchia	48,3	
76	6	Fondazione C.R. Prato	43,5	
77	7	Fondazione C.R. Saluzzo	40,6	
78	8	Fondazione C.R. Salernitana	39,4	
79	9	Fondazione C.R. e B.M. Lugo	35,4	
80	10	Fondazione C.R. Viterbo	34,5	
81	11	Fondazione C.R. Savigliano	33,9	
82	12	Fondazione B.M. Foggia	31,4	
83	13	Fondazione C.R. Loreto	28,5	
84	14	Fondazione C.R. Bra	25,1	
85	15	Fondazione C.R. Città di Castello	22,4	
86	16	Fondazione B.M. e C.R. Faenza	16,0	
87	17	Fondazione B.M. Rovigo	6,7	
88	18	Fondazione Monte di Pietà di Vicenza	1,6	

CAPITOLO 4

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Premessa

L'annuale disamina dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria si fonda sulla rilevazione censuaria realizzata dall'ACRI in collaborazione con le Fondazioni. L'indagine abbraccia tutte le 88 Fondazioni e si basa sulle erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2007¹, considerando sia le delibere a valere su risorse prodotte nel corso dell'anno sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i progetti pluriennali, sono stati presi in considerazione gli importi imputati alla competenza dell'esercizio.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, si conferma la modalità di rilevazione semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro.

Tale modalità prevede il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione, con evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero di interventi che lo compongono.

Rispetto alle altre due tipologie di iniziative considerate (le annuali di importo superiore a € 5.000 e le pluriennali) questo tipo di iniziativa è stato rilevato, pertanto, con un grado di approfondimento minore, che ne ha comportato l'esclusione da alcune analisi sviluppate nel rapporto.

L'articolazione di questo capitolo prevede, dopo l'esposizione dei criteri di classificazione dei dati, un'analisi riferita in primo luogo al Sistema Fondazioni, ossia alle Fondazioni considerate nella loro globalità.

Nella seconda parte del capitolo si prendono in considerazione alcuni spaccati dell'intero Sistema, vale a dire gruppi di Fondazioni costituiti in funzione della loro dimensione patrimoniale e dell'area territoriale di insediamento.

1 Per "delibere" si intendono le formali assunzioni di impegno di spesa assunte dagli organi delle Fondazioni; in questo capitolo, pertanto, con l'espressione "erogare" si intende "deliberare un'erogazione".

4.1 Criteri di classificazione dei dati

Ogni intervento erogativo censito è analizzato con riferimento alle seguenti variabili:

- a) Settore beneficiario (ambito settoriale in cui si inserisce l'intervento sostenuto dall'erogazione). Il sistema di classificazione dei settori utilizzato nel Rapporto annuale non coincide con l'elenco dei "settori ammessi" contemplati dalla normativa vigente (D. Lgs 153/99), ma è definito in modo tale da consentire un allineamento con essi.
- b) Soggetto beneficiario (soggetto cui è destinata l'erogazione, specificato in funzione della sua natura giuridica; è opportuno precisare che, in molti casi, si tratta di un soggetto intermediario rispetto al beneficiario ultimo dell'intervento realizzato grazie all'erogazione o al progetto della Fondazione).
- c) Tipo di intervento (destinazione funzionale dell'erogazione).
- d) Valenza territoriale (ampiezza del territorio su cui si producono gli effetti dell'intervento).
- e) Origine del progetto (fonte - interna o esterna alla Fondazione - da cui nasce l'idea-progetto sottostante all'intervento).
- f) Gestione del progetto (modalità organizzativa attraverso cui viene realizzato il progetto, distinguendo tra: realizzazione diretta della Fondazione, sovvenzionamento di opere e servizi, sovvenzionamento di imprese strumentali).
- g) Collaborazioni con altri soggetti (compartecipazioni di altri soggetti nel sostegno economico dell'intervento -erogazioni in *pool*-).

Nello sviluppo delle analisi riferite alle suddette variabili le Fondazioni sono raggruppate secondo tre tipi di aggregazione:

- Sistema delle Fondazioni (livello di massima aggregazione, che fa riferimento al complesso delle Fondazioni di origine bancaria).
- Gruppi dimensionali, definiti in base ai patrimoni risultanti dai bilanci consuntivi dell'esercizio 2007 (sono contemplati cinque raggruppamenti: Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole, di cui alla nota metodologica in calce al Rapporto).
- Gruppi territoriali, definiti secondo l'area geografica alla quale appartiene ciascuna Fondazione (sono utilizzate le quattro usuali ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).

ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA FONDAZIONI

4.2 Quadro sintetico

Nel 2007 le Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.715,1 milioni di euro (ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/9192, pari a 92 milioni di euro), attraverso 29.375 interventi.

La dinamica di costante crescita dei volumi di attività, rilevata in tutti gli anni passati, si conferma anche per il 2007 (+8% dell'importo totale erogato e +2% del numero di iniziative sostenute), sebbene con saggio di incremento inferiore rispetto al 2006.

Nel comparare i dati del 2007 con quelli dell'anno precedente è bene tuttavia precisare che il totale sopra evidenziato non comprende, come invece era accaduto nel 2006, gli importi stanziati dalle Fondazioni per l'attuazione del progetto Sud, pari a ulteriori 62 milioni di euro. Si è ritenuto opportuno, infatti, allineare i criteri di classificazione di questo capitolo con quelli utilizzati nell'analisi dei bilanci del capitolo 3, dove gli stanziamenti per il Progetto Sud sono ricompresi tra i "Fondi per future erogazioni"².

L'importo medio per iniziativa è di 58.386 euro (3.300 euro in più del 2006); sale in modo lieve anche il numero medio degli interventi per Fondazione che passa da 328 a 334 nel 2007.

La Tab. 4.1 illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secondo la tradizionale tripartizione adottata nella ricerca, distinguendo tra erogazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro ed erogazioni pluriennali.

Le erogazioni di importo minore (non superiori a 5.000 euro) mantengono sostanzialmente invariata la propria incidenza, ormai da tempo entro limiti molto contenuti e difficilmente comprimibili³: esse rimangono stabili nella percentuale degli importi rappresentando l'1,8% dell'erogato mentre diminuisce la loro incidenza sul numero degli interventi (poco più del 40% contro 42,8% nel 2006).

2 Ne consegue pertanto che da quest'anno il totale delle erogazioni preso in considerazione in questo capitolo coincide con la posta di conto economico "erogazioni deliberate" evidenziata nel cap. 3.

3 Le Fondazioni mantengono il sostegno a molte piccole iniziative locali, interventi che, pur se di ridotta entità monetaria, contribuiscono a sostenere l'operatività di piccole organizzazioni *non profit* delle loro comunità di riferimento.

La quota maggiore degli importi assegnati è assorbita, come di consueto, dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 euro, che rappresentano circa l'85% del totale erogato (in flessione rispetto al 2006) e circa il 56% del numero di interventi.

Le erogazioni pluriennali crescono percentualmente negli importi, passando dal 10,3% al 13,4%, mentre restano sostanzialmente stabili nel numero di interventi.

Per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario (vedi ancora Tab. 4.1) si rileva, come negli anni passati, una forte concentrazione delle risorse su interventi di rilevante dimensione. Le erogazioni superiori a 100.000 euro, in linea con la passata rilevazione, incidono quanto ad ammontare per il 75,3% (nel 2006 rappresentavano il 75,5%) e quanto a numero di interventi per il 9,9 (10,6% nel 2006). Tra queste erogazioni di rilevante ammontare, quelle di importo unitario superiore a 500 mila euro rappresentano da sole circa il 49% del totale erogato, interessando meno del 3% del totale degli interventi.

Per contro, con un andamento che è ovviamente di segno contrario a quello appena richiamato, le erogazioni delle fasce di importo minore totalizzano nell'insieme meno di un quarto degli importi erogati, ma più del 90% del numero di interventi.

4.3 Settori di intervento

L'analisi dei settori di intervento è condotta prima per linee generali, passando in rassegna i volumi di attività delle Fondazioni nei diversi settori; segue un approfondimento di natura anche qualitativa sui primi sette settori.

4.3.1 Esame generale

Il sistema di classificazione dei settori è stato aggiornato ed integrato, ormai da qualche anno, per consentire l'allineamento delle voci classificatorie utilizzate nell'indagine ACRI, con quelle indicate dalla normativa vigente⁴ quali "settori ammessi".

Questi ultimi sono, come è noto, gli ambiti di intervento esclusivi nei quali le Fondazioni possono operare, e coprono un ventaglio ampio ed etero-

4 D. Lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 2, comma 2.

rogeneo di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale.

In tutto la normativa prevede i seguenti 20 settori “ammessi”:

- famiglia e valori connessi
- crescita e formazione giovanile
- educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- volontariato, filantropia e beneficenza
- religione e sviluppo spirituale
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica
- sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
- sviluppo locale ed edilizia popolare locale
- protezione dei consumatori
- protezione civile
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- attività sportiva
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
- patologie e disturbi psichici e mentali
- ricerca scientifica e tecnologica
- protezione e qualità ambientale
- arte, attività e beni culturali
- realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
- assistenza agli anziani
- diritti civili

Come si può osservare, alcune voci dell’elenco si riferiscono ad ambiti estesi, mentre altre riguardano campi di attività molto specifici. In alcuni casi, inoltre, la singola voce classificatoria comprende una voce di carattere generale e, nel contempo, voci specifiche ad essa appartenenti (ad esempio “salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”).

Tale disomogeneità rende oggettivamente difficile utilizzare la griglia dei “settori ammessi” ai fini di un’analisi sistematica come quella proposta in questo Rapporto.

Si è quindi ritenuto opportuno proporre solo in via introduttiva l’esposizione dei dati secondo la predetta lista, per poi passare ad un’analisi fondata su raggruppamenti settoriali definiti in modo più organico. La griglia di classificazione utilizzata è quella proposta lo scorso anno.

Di seguito si riporta, per il 2007 e per il 2006, la distribuzione percentuale degli importi erogati e del numero di iniziative per ognuno dei settori ammessi previsti dalla normativa.

SETTORE AMMESSO	EROGAZIONI 2006			EROGAZIONI 2007			
	IMPORTO (milioni di €)	IMPORTO %	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO (milioni di €)	IMPORTO %	NUMERO INTERVENTI	NUMERO INTERVENTI %
Arte, attività e beni culturali	487,8	30,7%	10.685	524,2	30,6%	10.532	35,9%
Volontariato, filantropia e beneficenza	354,7	22,3%	5.209	268,8	15,7%	5.036	17,1%
Ricerca scientifica e tecnologia	173,9	11,0%	1.613	250,2	14,6%	2.021	6,9%
Educazione, istruzione e formazione	169,9	10,7%	4.291	193,4	11,3%	4.253	14,5%
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	93,7	5,9%	1.190	166,6	9,7%	1.321	4,5%
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	154,8	9,7%	1.469	130,8	7,6%	1.483	5,0%
Assistenza agli anziani	38,8	2,4%	613	44,8	2,6%	622	2,1%
Crescita e formazione giovanile	25,2	1,6%	913	36,6	2,1%	906	3,1%
Protezione e qualità ambientale	25,2	1,6%	476	31,3	1,8%	483	1,6%
Attività sportiva	33,7	2,1%	1.539	23,2	1,4%	1.684	5,7%
Famiglia e valori connessi	10,7	0,7%	136	14,8	0,9%	148	0,5%
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	5,2	0,3%	173	11,1	0,6%	187	0,6%
Protezione civile	6,3	0,4%	305	7,2	0,4%	344	1,2%
Dritti civili	1,1	0,1%	55	3,8	0,2%	69	0,2%
Religione e sviluppo spirituale	2,6	0,2%	77	3,2	0,2%	90	0,3%
Patologie e disturbi psichici e mentali	4,0	0,3%	81	2,4	0,1%	82	0,3%
Prevenzione della criminalità e sicurezza	0,3	0,0%	13	1,7	0,1%	29	0,1%
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità	-	-	-	1,1	0,1%	78	0,3%
Protezione dei consumatori	0,1	0,0%	12	0,1	0,0%	7	0,0%
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze	-	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	1.588,1%	100,0%	28.850	1.715,1	100,00%	29.375	100,0%

Come già anticipato, l'analisi dei diversi settori di intervento delle Fondazioni (alla quale si riferiscono le tabelle a fine capitolo, dalla Tab. 4.2 alla Tab. 4.10) viene ora sviluppata seguendo lo schema di classificazione definito in sede ACRI. Ai fini di agevolare la lettura del Rapporto, è opportuno sottolineare ulteriormente che lo schema di classificazione definito in sede ACRI è diverso da quello definita in base ai settori ammessi di cui alla tabella della precedente pagina; per alcuni settori denominati allo stesso modo nell'ambito delle due classificazioni, gli importi erogati ed il numero di progetti sono, pertanto, significativamente diversi.

Passando, pertanto, agli esiti dello schema di classificazione ACRI, ed in primo luogo alla graduatoria generale degli interventi nei diversi settori (Tab. 4.2) la quota prevalente delle erogazioni risulta attribuita, come in tutti gli anni passati, al settore Arte, attività e beni culturali, per il quale sono stati spesi 524,2 milioni di euro, pari al 30,6% del totale, a fronte di 10.532 iniziative (il 35,9% del totale).

Segue al secondo posto, in netta crescita rispetto allo scorso anno, il settore della Ricerca con 247 milioni di euro pari al 14,4% degli importi erogati; gli interventi realizzati sono 1.947, corrispondenti all'6,6% del totale.

Al terzo posto in graduatoria, come nella passata rilevazione, si posiziona l'Educazione, istruzione e formazione che ottiene 206,6 milioni di euro, pari al 12% delle somme erogate, per un totale di 4.811 iniziative censite (pari a 16,4% del totale).

Segue, perdendo un posto rispetto al 2006, il settore del Volontariato Filantropia e Beneficenza con 178,7 milioni di euro erogati (10,4% del totale) e 3.168 interventi (10,8%).

Al quinto posto è il settore della Sviluppo Locale, che sale di due posizioni in graduatoria, facendo registrare un importo complessivo di erogazioni pari a 177,6 milioni di euro ed un numero di 1.508 iniziative (in termini di incidenza percentuale, rispettivamente il 10,4% e il 5,1%). L'Assistenza sociale rimane stabile al sesto posto con 167,9 milioni di euro erogati e 3.264 interventi ed incide sul totale erogato per il 9,8% degli importi e per il 11,1% del numero di interventi.

Scende al settimo posto della graduatoria (dal quinto della passata rilevazione) il settore Salute Pubblica che ha ottenuto 133,9 milioni di euro (7,8 % delle erogazioni) con 1.557 interventi realizzati (pari al 5,3%).

Come negli anni passati, le somme stanziare dalle Fondazioni al di fuori degli ambiti sin qui esaminati sono distribuite in settori che, presi singolarmente, assumono un'incidenza marginale (tutti al di sotto del 2% degli importi erogati) e complessivamente non raggiungono il 5% del totale erogato. Tra questi, il settore Protezione e qualità ambientale che segna un lieve aumento rispetto allo scorso anno (gli importi assegnati passano da

25,2 milioni a 32,4, e le iniziative promosse da 476 a 561) e lo Sport e ricreazione, unico altro settore al di sopra dell'1% del totale (23,2 milioni di euro per 1.684 interventi realizzati).

Chiudono la graduatoria i settori Famiglia e valori connessi, Diritti civili, Religione e sviluppo spirituale, Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, a cui complessivamente vanno circa 23,6 milioni di euro con 343 interventi.

Come nei precedenti Rapporti, anche quest'anno si è misurato il grado di specializzazione settoriale che presentano le singole Fondazioni sulla base degli importi erogati.

A tal fine, si è fatto ricorso a un indice che può assumere tre modalità alternative:

- a) grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta maggiore o uguale al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori raggiunge almeno il 60% del totale;
- b) grado medio, quando si registra almeno il 30% di erogazioni in un solo settore, oppure almeno il 40% in due;
- c) grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione di tale indice di specializzazione vede ripartirsi percentualmente il numero di Fondazioni nel seguente modo:

Grado di specializzazione	N. Fondazioni	%
Alto	46	52%
Medio	42	48%
Basso	0	–
Totale	88	100%

Le politiche di erogazione delle Fondazioni per quanto riguarda la scelta dei settori di intervento evidenziano quindi una elevata specializzazione settoriale. In questo senso, le scelte delle Fondazioni sono pienamente in linea con l'impostazione data al riguardo dalla normativa di settore che, per evitare una eccessiva frammentazione degli interventi, impone alle Fondazioni stesse di destinare almeno il 50% delle risorse disponibili per le erogazioni a non più di cinque settori (c.d. settori rilevanti), scelti tra i "settori ammessi" sopra richiamati.

Il numero medio di settori in cui ogni Fondazione rivolge il proprio intervento è di 7,5 (in linea con le precedenti rilevazioni).

I settori nei quali le Fondazioni sono presenti in maggior numero sono

Arte, attività e beni culturali e Volontariato, filantropia e beneficenza⁵ (tutte e 88 le Fondazioni), Educazione istruzione e formazione (83), Salute pubblica (74), Assistenza sociale (73), Ricerca (66).

Nei paragrafi che seguono si propone un commento analitico relativo ai principali settori di intervento.

4.3.2 Arte, attività e beni culturali

Il settore conferma il primato tra gli ambiti di intervento delle Fondazioni di origine bancaria, in linea di continuità con la tradizione delle stesse e con l'originaria vocazione espressa in questo campo dalle storiche casse di risparmio.

I dati del 2007 (cfr. Tab. 4.2) mostrano un aumento, rispetto al 2006, degli importi erogati (da 487,8 milioni nel 2006 a 524,2 milioni), con un saggio di incremento del 7,4%, e una sostanziale parità del numero di interventi (da 10.685 a 10.532).

L'intervento principale, pur se in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, rimane la Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici, cui sono destinati 176,7 milioni di euro con un'incidenza del 33,7% sul totale erogato nel settore (vedi Tab. 4.3).

Il contributo delle Fondazioni è stato prevalentemente destinato al recupero del patrimonio monumentale e archeologico del territorio di riferimento, soprattutto nei centri storici delle città. Gli interventi puntano ad accrescere la fruibilità delle strutture da parte della cittadinanza, spesso anche mediante nuove destinazioni funzionali per attività varie di pubblico interesse (biblioteche, esposizioni, attività convegnistica, ecc). Anche al di fuori dei centri urbani tuttavia le Fondazioni non mancano di far sentire la loro presenza, con iniziative volte al recupero di testimonianze artistiche e culturali sparse sul territorio, spesso considerate a torto "minori", in condizioni di forte degrado e scarsa valorizzazione.

Per dare un'idea più tangibile degli interventi realizzati dalle Fondazioni in questo settore si propone di seguito un elenco, meramente esemplificativo, di alcuni progetti finanziati.

⁵ È da considerare, ai fini della corretta valutazione del dato, che in questo settore sono compresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le fondazioni di origine bancaria sono tenute a norma dell'art. 15 della Legge 266/91.

NOTA PER IL LETTORE

Tutti gli esempi di iniziative proposti, in questo e nei successivi paragrafi del capitolo, si propongono esclusivamente di fornire al lettore una esemplificazione delle varie tipologie di intervento a cui si fa riferimento nella trattazione. Essi, pertanto, non sono da intendersi in alcun modo un campione statisticamente rappresentativo dell'universo indagato, né una graduatoria dei progetti più importanti o meritevoli.

Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici

Alcuni esempi

Progetto di ricostruzione e riqualificazione del Teatro Ristori di Verona; erogazione di € 6.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Progetto di recupero e ristrutturazione della Rocchetta Mattei a Bologna; erogazione di € 3.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Contributo per la prosecuzione dei lavori di restauro del Castello del Valentino a Torino in vista delle Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia; erogazione di € 2.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Restauro della Torre Ghirlandina di Modena; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Restauro del Palazzo Vescovile di Como; erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Progetto comunale per il recupero, il restauro e la valorizzazione di edifici di particolare rilevanza storica di Pistoia; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Intervento di ristrutturazione dell'ex mattatoio in Valle Faul a Viterbo; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo

Progetto di recupero e restauro dell' ex Convento S. Francesco a Conegliano; erogazione di € 760.000 della Fondazione Cassamarca

Completamento del restauro e recupero della chiesa di San Michele a Fano; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Riqualificazione di Corso Fanti Cabassi a Carpi; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Completamento dell'intervento di restauro e delle conseguenti azioni di valorizzazione di Palazzo Ducale in Lucca; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Intervento di restauro e valorizzazione del fossato di Castel Sismondo a Rimini; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

Progetto di riqualificazione e riuso della Fortezza e delle Mura Medicee della città di Arezzo tramite il consolidamento e la conservazione; erogazione di € 500.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

L'importo medio unitario delle erogazioni nell'ambito in esame è pressoché doppio della media del settore (€ 93.370 contro € 49.775), in evidente correlazione con la natura tipica degli interventi, caratterizzati da progettualità mediamente più complesse e onerose di quelle di altri comparti.

In merito alla natura dei beneficiari, si registra nel comparto in esame una netta prevalenza dei soggetti privati su quelli pubblici: circa il 66% degli importi erogati va a soggetti quali fondazioni, enti ecclesiastici e associazioni private contro il 34% che invece è destinato a comuni, province ed altri enti locali territoriali.

Le *partnership* delle Fondazioni con altri soggetti per la realizzazione dei progetti sono leggermente al di sotto dei dati di sistema: le erogazioni in pool incidono infatti per il 9,1%, contro il 11,1% a livello di sistema.

Al secondo posto nel settore, in aumento rispetto alla passata rilevazione, vi sono le iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie a cui vanno 100,4 milioni di euro (il 19,2% delle erogazioni del settore) e 2.516 interventi.

La Tab. 4.3 evidenzia che sia l'importo totale erogato sia il numero di interventi sono aumentati rispetto allo scorso anno con un incremento percentuale del 10,6% negli importi e del 5,4% nel numero.

Le iniziative realizzate con il contributo delle Fondazioni hanno interessato tutti i campi dell'espressione artistica: la musica, il teatro, la letteratura, il balletto, il cinema, ecc. Tra esse permane la marcata focalizzazione nel campo della musica e del teatro, tradizionalmente espressa da sovvenzioni a istituzioni stabili (enti lirici, teatri stabili, ecc.) e da contributi per la produzione di rappresentazioni e concorsi.

Gli interventi sono spesso realizzati in compartecipazione con altre istituzioni del territorio: le erogazioni *in pool* di questo comparto superano sia quelle di sistema sia quelle del settore arte, attività e beni culturali, attestandosi al 18,2% delle erogazioni.

La prevalenza di beneficiari privati è assoluta: essi ricevono circa il 79% del totale assegnato al settore dell'arte, attività e beni culturali.

Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie

Alcuni esempi

Contributo per la realizzazione di due stagioni sinfoniche e tournée all'estero dell'Orchestra Sinfonica di Roma; erogazione di € 10.700.000 della Fondazione di Roma

Contributo istituzionale alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano; erogazione di € 3.480.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Attività di gestione della società strumentale Teatri Spa di Treviso; erogazione di € 4.124.000 della Fondazione Cassamarca

Realizzazione della stagione lirica, della stagione concertistica e del festival Verdi 2007; erogazione di € 2.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Sostegno a favore di bande militare annuali e rassegna di spettacoli per ragazzi, erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Contributo per la realizzazione del Ravello Festival; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Contributo alla Programmazione artistica 2007; erogazione di € 800.000, della Fondazione Banco di Sardegna

Sostegno all'attività 2008 della Fondazione Teatro Stabile di Torino; erogazione di € 650.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Realizzazione del progetto "Tirocinanti - Prime note" borse di studio a favore di Orchestre di giovani interessati allo studio di musica barocca; erogazione di € 600.000 della Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Sostegno alla stagione lirica, di balletto e concertistica 2007/2008; erogazione di € 600.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Iniziative di programmazione e realizzazione delle attività de "I Teatri" di Reggio Emilia per la stagione 2007/2008; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Sostegno all'edizione "Lirica 2007 - La Traviata"; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo

Manifestazioni ed iniziative culturali del Comune al Teatro del Giglio erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Al terzo posto si colloca il comparto delle attività culturali e artistiche non altrimenti classificate (vedi Tab. 4.3), a cui vanno 94,6 milioni di euro (il 18% delle erogazioni del settore) e 3.138 interventi (il 29,8 % del totale di settore).

Si tratta di un comparto "residuale" che comprende una molteplicità molto varia di iniziative, che non hanno trovato possibilità di classificazione tra le altre voci codificate. Il rilievo assunto da questo raggruppamento testimonia della grande versatilità delle Fondazioni, che si dimostrano pronte a sostenere, oltre agli interventi più istituzionalizzati e tradizionali, anche iniziative "atipiche" e innovative, talora con una forte connotazione sperimentale.

Altre attività culturali e artistiche

Alcuni esempi

Contributo all'attività istituzionale per il 2007 della "Fondazione per l'Arte"; erogazione di € 2.100.000 della Compagnia di San Paolo

Sostegno al progetto "Bibbia educational" erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Organizzazione della seconda edizione del Premio Piemonte Grinzane Noir; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Sostegno alla Fiera Internazionale del Libro 2007 e alla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura; erogazione di € 500.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Tra gli altri ambiti di rilievo del settore Arte, attività e beni culturali (vedi ancora Tab. 4.3) compaiono, in aumento rispetto all'anno precedente le Attività museali e le Arti visive (complessivamente, i due comparti raccolgono 88,8 milioni di euro, pari al 16,9% del totale di settore).

Il sostegno delle Fondazioni in questo campo interessa sia musei già esistenti, sia nuove realtà espositive volte ad arricchire l'offerta culturale del territorio di riferimento. Numerosi, in questo ambito, sono i casi di allestimento di mostre temporanee, come anche importanti risultano gli interventi di restauro di opere pittoriche e di sculture.

Gli ulteriori interventi realizzati dalle Fondazioni nel settore in esame sono prevalentemente rivolti al sostegno di Biblioteche e Archivi e all'Editoreia e altri mezzi di comunicazione, a cui vanno complessivamente circa 25,9 milioni di euro. Entrambi in aumento rispetto al 2006, pesano il primo per il 3,2% sulle erogazioni di settore, il secondo per l'1,8%.

Per quanta riguarda le collezioni librerie e documentali i progetti più frequenti riguardano attività di censimento, catalogazione e archiviazione, con particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e multimediali.

L'impegno nel settore dell'editoria, invece, con un costante aumento nel tempo del numero di iniziative, conferma un radicamento ormai consolidato delle Fondazioni nella produzione di volumi d'arte e pubblicazioni di qualità.

Arti visive, Attività museali, Biblioteche e Archivi*Alcuni esempi*

Acquisto di opere d'arte e libri antichi; erogazione di € 3.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Contributo a sostegno delle attività del "Museo del Corso" di Roma; erogazione di € 3.000.000 della Fondazione di Roma

Acquisto ceramiche rinascimentali; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Mostra 'Trésor engloutis d'Égypte'; erogazione di € 2.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Sostegno all'operatività e allo sviluppo del complesso Santa Maria della Scala; erogazione di € 1.900.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Progetto espositivo su "Il tesoro dei Mongoli" presso la Casa dei Carraresi ottobre 2007 - primavera 2008; erogazione di € 1.750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Recupero dell'ex zuccherificio di Classe (Ravenna); erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Acquisto di un'opera di Anselm Kiefer da collocare presso la nuova biblioteca comunale di Pistoia; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Intervento di recupero dell'archivio Italo Zannier (Biblioteca e fondo fotografico); erogazione di € 790.000 della Fondazione di Venezia

Sostegno per lo sviluppo delle strutture museali cittadine: Museo del fumetto e Museo della città di Lucca; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Organizzazione di grandi eventi espositivi e conseguente valorizzazione del complesso museale di San Domenico a Forlì; erogazione di € 275.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì

Allestimento del Museo Diocesano di Arte Sacra nel secondo chiostro dei Conversi appartenente al complesso monumentale della Cattedrale Basilica di Savona. Il museo è stato realizzato attraverso allestimenti, restauri di opere d'arte e apparati didattici; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Savona

4.3.3 Ricerca

Nel corso degli ultimi anni l'attenzione delle Fondazioni Bancarie nei confronti del settore della Ricerca è andata crescendo. Nell'attuale rilevazione la Ricerca si attesta al secondo posto della graduatoria degli importi erogati, con un avanzamento di due posizioni rispetto al 2006.

Le somme erogate fanno registrare un saggio di incremento tra i più alti (+44%) rispetto all'anno precedente, e ammontano complessivamente a 247 milioni di euro, per 1.947 iniziative sostenute.

Nel 2007 la ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico marca un consistente incremento rispetto all'anno precedente, diventando il comparto principale del settore (vedi Tab. 4.4): l'importo delle erogazioni è di 82,8 milioni di euro (+74,3% rispetto al 2006), gli interventi sono 528 (+67,6%).

Al secondo posto, sempre in crescita rispetto al 2006, si posiziona la ricerca e sviluppo in campo medico che registra 76,3 milioni di euro (50,7 nel 2006) e 435 interventi (330 nella scorsa rilevazione).

A distanza segue la ricerca nel campo delle scienze sociali, che riceve 18 milioni di euro, pari a 7,3% delle erogazioni complessive (per un totale di 251 iniziative).

Il resto delle somme assegnate al settore è destinato ad altri ambiti di ricerca non classificati analiticamente: nell'insieme, oltre 55 milioni di euro, per 546 interventi, con una quota del 22,4% del totale erogato.

Le tipologie di intervento più ricorrenti riflettono, naturalmente, la peculiarità del settore, evidenziando una incidenza largamente maggioritaria delle voci "Sostegno alla ricerca" e "Realizzazione di progetti specifici", volte a finanziare ricerche condotte da Enti e Istituti specializzati nei diversi campi.

**Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle scienze naturali e tecnologico**

Alcuni esempi

Realizzazione di un parco scientifico-tecnologico in località Lomazzo; erogazione di € 5.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Sostegno del Distretto Torino Wireless e dell'attività istituzionale per il 2007 della Associazione Istituto Superiore Mario Boella sulle Tecnologie dell'Informazione e delle Telecomunicazioni; erogazione di € 5.000.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Progetto LANN, per il rafforzamento delle capacità di ricerca nel campo delle nanotecnologie presso l'Ateneo Patavino; erogazione di € 3.700.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Progetto Lagrange, per la promozione della ricerca scientifica con particolare riferimento al campo della teoria della complessità e delle nanotecnologie; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Sostegno alle attività della Società consortile Scienze Mente e Cervello - progetto 2005-2009; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Sostegno al progetto "Ricerca Chiama Impresa"; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Progetto di sintesi di nuovi fluorofori per l'individuazione di nuovi target molecolari nella terapia delle leucemie mieloidi acute; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

I contributi per la copertura dei costi di gestione degli enti di ricerca (i c.d. Contributi generali per l'amministrazione), sono diffusi nel campo della ricerca sociale e in quella tecnologica (dove assorbono oltre il 10% degli importi erogati), mentre sono marginali nell'ambito della ricerca medica.

La fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali costituisce una ulte-

riore modalità di sostegno tipico delle fondazioni agli Enti di ricerca, soprattutto nel campo della ricerca medica dove per questa finalità è stato speso circa il 10% degli importi.

Ricerca - Fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali

Alcuni esempi

Acquisto impianti e arredi per il Centro di Ricerca per le Cellule Staminali di Modena; erogazione di € 3.000.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Ampliamento della strumentazione del laboratorio del Centro di Cristallografia Strutturale; erogazione di € 200.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Progetto 'Allestimento di un sistema di barriera' presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università degli Studi di Torino; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Sostegno Start-up laboratorio per la Protezione, Plasticità e Rigenerazione Uditiva; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

Acquisto della strumentazione per lo svolgimento del progetto di ricerca biennale "Caratterizzazione tramite Risonanza Magnetica Nucleare e indagine morfo-dimensionale di nuove nanoparticelle magnetiche per applicazioni biomediche"; erogazione di € 50.000, della Fondazione Banca del Monte di Lombardia

Acquisto software CT Colonoscopy per lo studio TC (Tomografia computerizzata) del Colon nella prevenzione del carcinoma del colon-retto; erogazione di € 40.000 della Fondazione Banco di Sardegna

In ordine alla natura dei soggetti beneficiari, il dato generale del settore Ricerca evidenzia una prevalenza degli enti di natura privata, cui va il 52% degli importi erogati, rispetto alle istituzioni pubbliche.

Nel settore Ricerca la scelta delle iniziative da sostenere si basa per il 50% del totale erogato su proposte progettuali presentate da terzi, dato inferiore alla media per il complesso dei settori (56,9%). I progetti propri

assorbono il 28,7% degli importi erogati, leggermente sopra il dato generale di sistema. I bandi sono il terzo strumento utilizzato: il 21,2% dei fondi stanziati è assegnato con questa modalità, in linea con il 22,2% relativo a tutti i settori.

Gli interventi mediante società strumentali assumono, in questo settore, un peso molto più significativo che negli altri, impegnando il 14,6% delle erogazioni (contro un valore medio di sistema di circa il 6,8%).

4.3.4 Educazione, Istruzione e Formazione

Il settore Educazione, Istruzione e Formazione è terzo nella graduatoria degli importi erogati con 206,6 milioni di euro assegnati a fronte di 4.811 interventi (vedi Tab 4.5). Il volume complessivo delle erogazioni è in aumento rispetto all'anno precedente sia in valore assoluto che in termini di incidenza sul totale (rispettivamente 21,7 milioni di euro in più erogati e una quota del 12% contro 11,6% nel 2006).

Al primo posto in graduatoria troviamo quest'anno l'istruzione primaria e secondaria a cui vanno 80,8 milioni di euro, in leggera flessione rispetto alla passata rilevazione (82,6), pari al 39,1% degli importi.

Segue l'istruzione superiore (comprendente l'istruzione universitaria e para-universitaria e le specializzazioni post-universitarie) che progredisce rispetto all'anno passato sia in valore assoluto (gli importi erogati passano da 53,1 a 67,5 milioni) sia in termini di peso percentuale (da 28,7% a 32,7%).

Gli altri due comparti presi in considerazione nel settore Educazione istruzione e formazione si collocano a netta distanza dai primi due.

L'istruzione professionale e degli adulti conferma il robusto trend di crescita dei volumi di spesa evidenziatosi lo scorso anno, aumentando negli importi da 21,5 a 30,7 milioni di euro (con incidenza sul totale che passa da 11,6% a 14,9%), mentre subisce una flessione nel numero di interventi: da 903 a 651 (dal 18,4% al 14,9% sulle iniziative totali).

La crescita e formazione giovanile arresta invece la sua crescita subendo una flessione sia negli importi che nel numero. Essa raccoglie 13,3 milioni di euro pari a 6,4% degli importi erogati (nel 2006 erano 15 milioni e 8,1%), per un totale di 558 interventi (l'11,6% del comparto).

In quest'ultimo comparto sono raggruppati interventi che, aggiungendosi ai tradizionali percorsi formativi dei giovani (i luoghi dell'istruzione "ufficiale"), propongono esperienze educative e di crescita individuale meno istituzionali (ma non per questo meno importanti), quali ad esempio attività ricreative, sportive e culturali organizzate.

Il restante 6,9% delle risorse destinate al settore non è stato specificamente classificato in nessuno dei sotto-settori qui richiamati, che vengono ora ripresi in esame, uno ad uno, per fornire maggiori informazioni e dettagli sulle tipologie di intervento realizzato.

Nell'Istruzione primaria e secondaria la finalizzazione più ricorrente degli interventi è la costruzione o ristrutturazione di immobili e le attrezzature, cui vengono destinati oltre 39 milioni di euro, pari al 56% del totale; il dato mostra una particolare sensibilità delle Fondazioni relativamente all'ambito dell'edilizia scolastica, in cui si manifestano alcune tra le emergenze più acute del sistema educativo nazionale.

Seguono gli interventi a sostegno di progetti e programmi di studio specifici (circa 7 milioni di euro, con un'incidenza del 10% del comparto) e le borse di studio (con circa 4 milioni di euro e il 5,1%). L'ampia gamma di progetti e programmi di studio realizzati grazie al contributo delle Fondazioni riguarda spesso tematiche interdisciplinari e materie poco esplorate nei programmi di insegnamento tradizionali (ad esempio: lingue, informatica, musica, educazione ambientale, cultura multi-razziale, ecc.).

Per quanto attiene le dotazioni strumentali, sono in primo piano i progetti volti a mettere a disposizione delle scuole attrezzature informatiche, strumentazione e arredi per laboratori, biblioteche, mezzi per il trasporto degli studenti.

Istruzione primaria e secondaria
Interventi di natura infrastrutturale
Alcuni esempi

Realizzazione del nuovo polo scolastico di Agordo che andrà ad ospitare il liceo scientifico e gli istituti tecnico industriale e professionale; erogazione di € 7.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Ristrutturazione del liceo classico Romagnoli di Parma, rinnovo di quattro nuove aule ed un laboratorio informatico; erogazione di € 1.750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Realizzazione di un centro polifunzionale comprendente palestra e teatri a servizio di istituti scolastici; erogazione di € 1.300.000, della Fondazione Monte Paschi Siena

Realizzazione di un asilo nido e di una scuola materna in un vasto terreno di proprietà comunale ubicato in un quartiere di ampio sviluppo demografico a Ravenna; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Ristrutturazione immobile da destinare alla scuola Nicolini a Piacenza; erogazione di € 350.000 Fondazione di Piacenza e Vigevano

Realizzazione del nuovo complesso scolastico a Carpi. L'edificio, con una estensione di circa 3.200 mq., ospiterà la scuola dell'infanzia e primaria dell'istituto, sarà dotato di aule, mensa, palestra, laboratori e sostituirà gli ambienti attuali non più idonei; erogazione di € 300.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Ristrutturazione ed ampliamento della scuola per l'infanzia -Il Grillo- (Pistoia); erogazione di € 300.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Istruzione primaria e secondaria Programmi di studio e progetti specifici

Alcuni esempi

Sostegno ai progetti: 'Centri di Cultura per l'Espressività e la Comunicazione', 'Avvicinamento alla lettura in età prescolare' e 'Centro per l'Educazione all'Identità e le Culture 'ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile; erogazione di € 400.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Start Cup Udine anno 2007; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

Progetto "Mettiamo in rete le biblioteche scolastiche della provincia di Savona": catalogazione informatica del materiale librario delle biblioteche scolastiche degli istituti secondari superiori; erogazione di 200.000 della Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona

Progetto “Una scuola accogliente” a Reggio Emilia; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori

Progetto intercultura 2007/2008: “Il valore della diversità”. L'intervento prevede cinque azioni rivolte agli studenti stranieri delle scuole di istruzione primaria e secondaria del distretto di Carpi; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Contributi per la realizzazione dei progetti: Passepartout: festival di letteratura, Bibliobus: biblioteca viaggiante e Biblioteca multiculturale erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

La quota delle risorse destinate ai beneficiari privati è leggermente superiore ai pubblici (51% contro i 49%) in controtendenza rispetto alla passata rilevazione che vedeva un prevalere del soggetto pubblico su privato.

Per quanto riguarda l'istruzione superiore, gli interventi realizzati nel 2007 sono prevalentemente rivolti al sostegno di progetti specifici e programmi di studio (28,4% del comparto, per una spesa di circa 18 milioni di euro i primi, e di oltre 12 milioni di euro i secondi, pari a circa il 20%). In proposito, si riscontrano contributi per un'ampia gamma di Corsi di diploma universitari, relativi sia alle discipline tradizionali, giuridiche ed economiche, sia a tematiche più innovative (ad esempio quelle in campo agroalimentare, ambientale e del turismo).

Oltre che dal lato dell'offerta le Fondazioni non mancano di sostenere l'attività di formazione anche dal lato della domanda, erogando borse di studio agli studenti per circa 9,3 milioni di euro (14,7% del totale di comparto).

Meritano un'altra citazione particolare i grandi progetti di carattere infrastrutturale finalizzati alla creazione di nuovi insediamenti universitari (ivi incluse strutture integrate per l'alloggiamento di studenti), che incidono per il 11% sulle erogazioni del settore, con 7 milioni di euro erogati.

Numerosi interventi sono inoltre destinati al rafforzamento dei servizi bibliotecari delle università, e ad investimenti per l'innovazione delle metodologie didattiche.

Da ultimi, ma non certo per rilevanza economica, si rammentano gli interventi delle Fondazioni costituiti da contributi generali per l'amministrazione di Università, Istituzioni e Centri di alta formazione, che rappresentano circa il 12% delle erogazioni del comparto (circa 8 milioni di euro).

Istruzione superiore
Progetti specifici e programmi di studio

Alcuni esempi

Borse di studio triennali destinate a studenti stranieri del Corso di laurea triennale in Ingegneria dell'autoveicolo nell'ambito del progetto INIA (Internazionalizzazione Ingegneria Autoveicolo); erogazione di € 1.400.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto "Area Rovereto 2007" inerente lo studio delle Scienze Cognitive; erogazione di 1.250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Attivazione di un corso di Ingegneria dell'Innovazione Industriale per l'anno accademico 2007/2008 e prosecuzione del corso di laurea in 'Economia Aziendale'; erogazione di € 375.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

Sviluppo dell'Università locale di Ascoli favorendo la crescita e la formazione di professionalità locali attraverso l'assegnazione di borse di studio"; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Progetto "Master Italia-Cina"; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassamarca

Progetto "Methodika 2007-Venezia CENTAURISTIKA l'attore-centauro". Si tratta di un corso di alta formazione teatrale rivolto a professionisti pedagoghi, attori o registi; erogazione di € 150.000 della Fondazione di Venezia

Progetto "Archivio & Network ENLSC 2006-2008" a cura del Centro di ricerca interdipartimentale European Centre for Life Sciences, Health and the Courts; erogazione di € 130.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Istruzione superiore
Interventi di natura infrastrutturale

Alcuni esempi

Fondo per la realizzazione della nuova sede del Polo Universitario di Pistoia; erogazione di € 1.500.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Intervento per la Cittadella Universitaria: lavori di ristrutturazione e acquisto di arredi ed attrezzature; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Progetto per la realizzazione di residenze universitarie presso l'ex Convento dei Crociferi di Venezia; erogazione di € 520.000, della Fondazione di Venezia

Costruzione della nuova biblioteca a Biella; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Prosecuzione del recupero della ex Caserma Bligny di Savona a Campus Universitario erogazione di € 120.000, della Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, vi è in questo comparto una situazione di perfetto equilibrio tra soggetti privati e soggetti pubblici.

I contributi a favore dell'Istruzione professionale e degli adulti vengono utilizzati principalmente per la costruzione e ristrutturazione di immobili, con il 58% degli importi (15 milioni di euro) destinati alla riqualificazione e ammodernamento delle strutture dedicate alla didattica, e alla realizzazione di progetti specifici, con il 14,2% delle erogazioni (3,7 milioni di euro).

Alle borse di studio per studenti-lavoratori e ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, vanno circa 2 milioni di euro pari al 6% delle risorse.

Anche in questo comparto le risorse spese nel 2007 sono quasi in equilibrio tra le due tipologie principali di soggetti anche se si registra una lieve prevalenza a favore dei soggetti privati (51,7%).

**Istruzione professionale e degli adulti
Progetti specifici e programmi di studio**

Alcuni esempi

Costruzione di un complesso polivalente, a destinazione didattica non esclusiva, a servizio della Facoltà di Agraria, Architettura e Farmacia e strutturato in modo da poter essere utilizzato come polo convegnistico a Parma; erogazione di € 2.000.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Progetto “Master dei talenti”. Finanziamento di percorsi di stage all'estero per neo-diplomati e neo-laureati negli istituti ed atenei piemontesi, erogazione di oltre € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Realizzazione del “Trieste Science Centre”, polo di divulgazione scientifica e sede permanente di ERA: “Esposizione di Ricerca Avanzata”; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Progetto ‘Prove di volo’, reti integrate di ascolto e servizi per il benessere giovanile; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Istruzione professionale e degli adulti - Ristrutturazione immobili

Alcuni esempi

Adeguamento sismico e ampliamento dell'istituto professionale Ferrari di Maranello; erogazione di circa € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Realizzazione della nuova sede dell'Istituto Tecnico Trentin a Lonigo; erogazione di circa € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Contributo richiesto per il recupero del complesso annesso alla Chiesa di S. Sigismondo, denominato La Pastorale Universitaria in San

Sigismondo (Bo), costituito da alloggi per studenti, anche portatori di handicap, ed educatori, due sale di lettura, biblioteca; erogazione di circa € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

Contributo per l'adeguamento degli edifici scolastici alle normative di sicurezza per l'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi ed adeguamento alla legge 626/94 a favore di giovani studenti; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Anche nel comparto crescita e formazione giovanile la quota prevalente degli interventi si rivolge ad interventi di carattere strutturale (circa per il 50% degli importi ed un totale di 6 milioni di euro) che riguardano il recupero di edifici e impianti dedicati all'aggregazione giovanile (tipicamente: centri parrocchiali e strutture ricreative pubbliche).

Il sostegno di progetti specifici si posiziona al secondo posto (32,7% degli importi per un totale di circa 4 milioni di euro) volti a prevenire fenomeni di emarginazione sociale e a promuovere l'arricchimento dei percorsi formativi di giovani e adolescenti.

A differenza degli altri comparti i beneficiari degli interventi di questo ambito sono in prevalenza pubblici (51,3% delle erogazioni).

Crescita e formazione giovanile - Progetti specifici

Alcuni esempi

Sostegno al Progetto "Reti interculturali tra scuola e territorio"; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Organizzazione di 'Fish Tales - Storie di pesce' e 'Che pesci prendere', percorsi educativi sul mondo ittico rivolti alle scuole e ai visitatori nell'ambito dell'evento internazionale Slow Fish; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Insegnamento della lingua italiana a minori stranieri; erogazione di € 170.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Crescita e formazione giovanile - Ristrutturazione immobili

Alcuni esempi

Costruzione del nuovo Palazzo delle Palestre a Rovigo di € 1.660.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Realizzazione di strutture ed opere annesse alla nuova Chiesa in Alba per l'aggregazione e l'educazione dei giovani (oratorio, aule, ecc.); erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Contributo per la costruzione del centro ricettivo-polifunzionale per ragazzi affetti da problematiche diverse; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Lavori di ampliamento del Centro educativo "il Gatto parlante" per la realizzazione di una sala multimediale da utilizzare per corsi di informatica per bambini, corsi di informatica e di musica per adulti e di alfabetizzazione per stranieri; erogazione di € 75.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Tornando ad un esame generale dell'attività erogativa svolta dalle Fondazioni nel settore Educazione, Istruzione e formazione, alcune note conclusive possono essere riferite alle fonti delle proposte progettuali.

Prevalgono nettamente le erogazioni basate su domande presentate da terzi, con il 66%, degli importi erogati, mentre i progetti di origine interna delle fondazioni (i cosiddetti "progetti propri") rappresentano solo il 21%. Tramite bando, infine, viene assegnato il 13% degli importi.

4.3.5 Volontariato, Filantropia e Beneficenza⁶

Al quarto posto in graduatoria si colloca il settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza a cui sono destinati 178,7 milioni di euro, pari al

⁶ Il settore include oltre ai tradizionali interventi di sostegno alle organizzazioni di volontariato e ad altre tipologie di intermediari filantropici (quali ad esempio le fondazioni di comunità), le iniziative di beneficenza, le attività di sostegno allo sviluppo dei paesi poveri ed i progetti di cooperazione internazionale (ambiti di intervento che, in passato, nel Rapporto annuale venivano classificati in altri settori).

10,4%, per un totale di 3.168 interventi (il 10,8% del totale).

Come anticipato ad inizio capitolo, nella rilevazione di quest'anno si è scelto di non computare l'ammontare degli accantonamenti effettuati dalle Fondazioni in attuazione del Protocollo d'intesa ACRI-Volontariato del 5.10.2005⁷, che sono stati pari a 62 milioni di euro. Ciò al fine di un pieno allineamento con la posta di bilancio "erogazioni deliberate" del capitolo 3 del Rapporto, rilevata dai bilanci delle Fondazioni⁸.

Ne consegue che il confronto tra i dati del 2006 e del 2007, così come riportati nelle tabelle non è significativo, e ci si asterrà quindi dal proporgli.

Venendo alla disamina dei sotto settori in cui si articola l'attività delle fondazione troviamo al primo posto gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato (L. 266/91) con 92 milioni di euro pari al 51,5% del comparto.

Com'è noto, l'accantonamento ai fondi speciali per il volontariato rappresenta una forma di contribuzione obbligatoria prevista a carico delle Fondazioni di origine bancaria dalla suddetta legge 266/91, in base alla quale una quota delle risorse annualmente prodotte (un quindicesimo dei proventi al netto dei costi di funzionamento, della riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti) viene finalizzata al sostegno e alla qualificazione delle organizzazioni di volontariato per il tramite dei Centri di servizio, organismi specificamente istituiti in tutte le regioni a tale scopo.

Il meccanismo della legge prevede che i fondi accantonati dalle Fondazioni siano affidati in amministrazione, con cadenza biennale, ad appositi Comitati di gestione (uno per Regione), cui spetta il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio della Regione, sulla base dei loro programmi di attività, nonché quello di vigilare sul corretto utilizzo dei fondi.

Essendo l'importo da accantonare determinato dal medesimo meccanismo di legge, puntualmente applicato sia nel 2006 sia nel 2007, in questo caso il confronto con l'anno precedente è possibile e significativo.

Nel 2007 si registra un forte incremento (+12%), secondo un trend largamente consolidato nel tempo, tanto più significativo se si considera che

7 Il citato Protocollo prevede che le Fondazioni operino accantonamenti destinati ad alimentare tre specifiche linee di intervento: l'attività erogativa della Fondazione per il sud, il sostegno del volontariato nelle regioni meridionali e l'integrazione dei fondi speciali per il volontariato ex L. 266/91 di alcune regioni, con finalità perequative.

8 Nei bilanci delle Fondazioni, come si è già evidenziato nel capitolo 3, gli accantonamenti in argomento sono compresi tra i fondi per future erogazioni.

dall'esercizio 2001 le Fondazioni operano l'accantonamento secondo le prescrizioni dell'Atto di indirizzo Visco, con il quale è stata di fatto dimezzata la base di computo del "quindicesimo" previsto dalla legge 266/91⁹.

In sostanza l'andamento degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ha ormai più che compensato il "dimezzamento" degli accantonamenti provocato nel 2001 dall'Atto Visco, riportando l'entità degli stessi ai livelli molto elevati raggiunti tra il 1999 e il 2000.

Al secondo posto in graduatoria troviamo il comparto dei contributi a fondazioni grant making e altri intermediari finanziari che riceve 35,8 milioni di euro, pari a 20,1% del settore.

Il tipo di intervento prevalente è costituito dal sostegno alle fondazioni comunitarie: istituzioni filantropiche a forte radicamento locale dedicate al soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento.

Le risorse utilizzate per il perseguimento degli obiettivi sono in parte messe a disposizione dalla fondazione "madre" (in questo caso la fondazione di origine bancaria), e in parte provengono dalle donazioni raccolte direttamente dalla fondazione comunitaria tra i cittadini e le istituzioni del territorio.

Questo modello, mutuato da esperienze di successo realizzate negli Stati Uniti, è stato adottato in Italia per prima dalla Fondazione Cariplo, che già da anni promuove la costituzione e il mantenimento di fondazioni comunitarie operanti nelle province della Lombardia (e, in Piemonte, in quella di Novara e Verbania). Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia si è impegnata in questo tipo di esperienza, costituendo due fondazioni comunitarie nel Veneto, ed iniziative analoghe ha recentemente avviato Compagnia San Paolo.

Seguono con 17,6 milioni di euro e 1.168 progetti gli "Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato" (cfr. Tab. 4.6).

Si tratta, in questo caso, di contributi concessi dalle Fondazioni alle

9 La questione, come si ricorderà, aveva generato un contenzioso amministrativo protrattosi per alcuni anni (dal 2001 al 2006), intentato dai Centri di servizio che sostenevano l'illegittimità dell'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro.

In quegli anni, nell'incerta situazione venutasi a creare, la maggior parte delle Fondazioni aveva effettuato un accantonamento integrativo prudenziale, vincolato all'esito del contenzioso in atto, in aggiunta all'accantonamento determinato secondo l'indirizzo ministeriale. Nel mese di giugno del 2005 il T.A.R. del Lazio ha emesso il giudizio di merito respingendo il ricorso dei Centri di servizio. Gli accordi successivamente intervenuti tra le Fondazioni e il Volontariato (Protocollo d'intesa 5.10.2005) hanno poi consentito di chiudere definitivamente la vicenda, con la rinuncia da parte del Volontariato a presentare ricorso alla sentenza di primo grado, e la devoluzione delle somme accantonate prudenzialmente dalle Fondazioni al patrimonio della costituenda Fondazione per il sud.

associazioni di volontariato locali, talora quale concorso alle spese generali di gestione, più spesso come co-finanziamento dei loro progetti a vantaggio delle comunità di riferimento. È però da rilevare, in proposito, che la varietà degli ambiti di intervento delle organizzazioni di volontariato è tale da interessare direttamente anche settori che sono oggetto, in questo Rapporto, di specifica e distinta rilevazione (ad esempio, per quanto riguarda la progettualità nel campo socio-sanitario, i settori Salute pubblica e Assistenza sociale).

Un utile riferimento per completare il quadro delle contribuzioni a favore del volontariato è l'analisi dei soggetti beneficiari degli interventi, per la quale si rinvia al successivo paragrafo 4.4, da cui si evince che ulteriori 16,3 milioni di euro sono andati a favore di organizzazioni di volontariato per progetti in altri settori di intervento (prevalentemente Assistenza sociale, Salute pubblica e Istruzione).

Ricostruendo, dalle diverse poste sin qui richiamate, il quadro degli interventi a favore del mondo del volontariato, si giunge a un contributo di oltre 126 milioni di euro, a cui sono da aggiungere circa 42 milioni di euro accantonati in attuazione del Protocollo d'intesa ACRI-Volontariato 5.10.2005, che come già detto non sono compresi negli aggregati trattati in questo capitolo. Un totale, pertanto, di 168 milioni di euro che testimonia in modo eloquente la grande attenzione delle Fondazioni verso questa importante realtà del Paese.

Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato

Alcuni esempi

Contributo per la riorganizzazione dei servizi Caritas e per l'attività assistenziale di Bologna; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Realizzazione della "Casa del Volontariato"; erogazione di € 420.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Realizzazione di un "Centro Europeo per la Formazione e l'Addestramento delle Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile CEFA"; erogazione di € 300.000 Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Progetto "Territori di Comunità". Il tema della condizione giovanile com-

porta necessariamente una attenta ricerca di strumenti atti a riconoscere e valorizzare le potenzialità e l'espressività delle nuove generazioni; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì

Realizzazione del progetto 'San Martino: un quartiere per i ragazzi', allestimento di spazi idonei ad ospitare un Centro di aggregazione ed organizzazione di eventi educativi e culturali rivolti agli abitanti della Circoscrizione (Genova); erogazione di € 180.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Progetto "Autonomia - L'autonomia per apprendere e l'apprendimento per l'autonomia" intervento a favore delle persone diversamente abili erogazione di € 170.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori

I comparti minori del settore Filantropia e volontariato incidono nell'insieme per il 9,7% degli importi erogati. Tra essi, le attività di sostegno allo sviluppo e alle condizioni di vita dei paesi poveri sono quelli che pesano di più, assorbendo 9,5 milioni di euro, pari al 5,3% delle erogazioni del settore.

Seguono con importi e incidenze via via minori la beneficenza, con 4,3 milioni (2,4% del settore) e, in coda ma in forte crescita rispetto all'anno 2006, gli scambi culturali e cooperazione internazionale (da 0,9 milioni a 3,6 milioni, pari a 2%).

Beneficenza, sostegno dei paesi poveri, cooperazione internazionale

Alcuni esempi

Progetto di formazione per studenti cinesi 2007; erogazione complessiva di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Adeguamento della struttura ospedaliera della Divina Provvidenza, acquisizione di attrezzature diagnostico-terapeutiche e formazione del personale sanitario locale a Marituba in Brasile; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Realizzazione di un servizio di pronto intervento per la mediazione interculturale erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Sostegno al progetto “Obiettivo famiglia”, casa famiglia per giovani; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Sostegno al progetto “PRO.G.R.E.S.S.”, intervento volto alla costruzione di un dispensario medico nella città di Natitingou in Benin (Africa); erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Supporto alle popolazioni etiopi di Kelafo e Musthail Etiopia tramite il sostegno alimentare ed il miglioramento dell’agricoltur; erogazione di € 150.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto “Collegio basico a favore dei giovani di Tachina” in Equador; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

4.3.6 Sviluppo locale

Il settore Sviluppo Locale mostra un interessante trend di crescita passando dal settimo posto nella graduatoria degli importi al quinto nel 2007 con un sensibile incremento sia negli importi (da 98,9 milioni a 177,6 milioni di euro, con un incremento dell’80%) sia nel numero degli interventi (da 1.363 a 1.508).

Un intervento di particolare rilievo nel settore, che ha concorso in modo determinante al sopra evidenziato aumento degli importi erogati, è quello della creazione della *Fondazione Sviluppo e Crescita*, sostenuto con 50 milioni di euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Se ne riferisce in modo specifico, oltre che per la particolare entità dell’impegno finanziario, anche perché esso costituisce un esempio emblematico di tipologie progettuali, frequenti nel settore, caratterizzate da elevata complessità e articolazione in più azioni distinte.

Le iniziative ricomprese nel settore sono molto diversificate, ma hanno quale comun denominatore l’intento di attivare o rafforzare processi di svi-

luppo complessivo del territorio (sul piano quantitativo e qualitativo) facendo leva su alcune delle sue componenti strutturali.

Esaminando lo schema riepilogativo della Tab. 4.7 si può osservare l'andamento delle tre principali tipologie di intervento considerate.

La Promozione dello sviluppo economico della comunità locale è la più importante per ammontare di risorse impegnate, con 152,1 milioni di euro spesi (l'85,6 % del totale). In tale comparto si concentra il maggior numero di iniziative sostenute (in totale 1.014, pari a 67,2% del totale). Nella grande varietà di iniziative censite, si riscontrano numerosi progetti finalizzati al rafforzamento dell'imprenditoria locale (start-up di nuove imprese, riqualificazione professionale, innovazione tecnologica) e alla promozione dei prodotti e della cultura tipici.

Promozione dello sviluppo economico della comunità locale

Alcuni esempi

Realizzazione della rete a banda larga nella provincia di Siena e riorganizzazione del consorzio Terrecablate; € 4.000.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Progetto 'Borgo del tempo': intervento territoriale nei quartieri Cenisia e San Paolo a Torino; erogazione di € 1.700.000 della Compagnia San Paolo di Torino

"Progetto Lagrange" start-up di progetti d'impresa innovativa ad alto contenuto tecnologico; erogazione di € 1.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

"Progetto Emarginati" creazione nel comune di Bologna di 54 alloggi da destinare a lavoratori immigrati italiani e stranieri; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Al secondo posto, in forte incremento rispetto alla passata rilevazione, vi è il settore dell'Edilizia popolare, a cui vengono destinati 11,2 milioni di euro, pari all' 6,3% del settore. Sono interventi finalizzati per lo più all'incremento o al recupero del patrimonio abitativo destinato alle fasce sociali meno abbienti e grandi interventi di Housing Sociale.

Edilizia popolare locale

Alcuni esempi

Ristrutturazione degli immobili denominati “Ex Istituti Riuniti Marchiondi - Spagliardi” (a cura del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura) ai fini della loro destinazione all’accoglimento di studenti universitari; € 3.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Progetto “Housing Sociale” immobile nel centro storico di Verona (Via Libera - Lungadige Panvinio) dato in usufrutto per la parte di solidarietà sociale alla Fondazione per la realizzazione di piccoli appartamenti; € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Sostegno al progetto “Piano strutturale comunale e housing sociale”; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Contributo per la realizzazione del progetto “Giardino Alzheimer”; erogazione di € 200.000 della Fondazione Banca del Monte di Lombardia

Segue, con peso praticamente uguale, la Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità con 11,2 milioni di euro, pari a 6,3% degli importi erogati, e 149 iniziative (il 10% del settore).

Si tratta di opere pubbliche generalmente di grande rilievo economico, alle quali le Fondazioni concorrono insieme a soggetti pubblici.

Gli interventi più tipici sono quelli tesi al miglioramento delle infrastrutture territoriali (ad esempio reti viarie e sistemi di telecomunicazioni), e alla riqualificazione ambientale e territoriale (riequilibrio dell’eco-sistema, sistemazione idro-geologica del territorio, ecc).

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Alcuni esempi

Realizzazione del Progetto “Ponte del Mare”; erogazione di € 260.000 della Fondazione Pescarabruzzo

Sostegno per la realizzazione dell’aeroporto S. Egidio di Perugia; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Progetto “sicurezza strade del grappa”; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassamarca

Contributo per la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile da destinare a “Casa della Fraternità”; erogazione di € 500.000 della Fondazione Banca del Monte di Lombardia

Completamento interventi di restauro conservativo, allestimento museale ed espositivo, allestimento biblioteca e archivio nei locali di Palazzo Alfieri (Asti); erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Progetto di riqualificazione e riutilizzo della zona mercatale di Piazza Don Gerbaldo a Centallo; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Contributo per realizzare un fabbricato ad uso polivalente da utilizzare per attività ricreative e di socializzazione; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Recupero dell’ex scuola elementare di Lucinico da destinare a sede delle associazioni di volontariato locali a Gorizia; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il settore nel suo complesso fa registrare una prevalenza degli enti privati (52% degli importi erogati), tra i quali spiccano le fondazioni; tra i soggetti pubblici (48%) il peso preponderante è invece degli enti locali.

Interessante è il dato relativo all’utilizzo di bandi, che in questo settore rappresentano la modalità prevalente per l’assegnazione delle risorse (44%

delle erogazioni, contro 19,8% rilevato a livello nazionale); anche i progetti che originano internamente alla fondazione registrano percentuali superiori al dato di sistema (34% contro 23,3%), riducendo a quota minoritaria gli importi erogati su domanda di soggetti terzi (22% nel comparto, contro 56,9% a livello nazionale).

4.3.7 Assistenza Sociale

L'Assistenza sociale si colloca al sesto posto nella graduatoria dei settori di attività del 2007, con 167,9 milioni di euro erogati e 3.264 iniziative¹⁰.

Il settore comprende una variegata gamma di interventi a sostegno delle categorie sociali più deboli, attraverso i quali le Fondazioni realizzano un'importante azione di rafforzamento e integrazione della rete di protezione sociale offerta dal soggetto pubblico¹¹.

La parte largamente prevalente dei contributi (152 milioni di euro pari a 90,6% del totale di settore) è rivolta ai servizi sociali (vedi Tab. 4.8); la quota rimanente, al di fuori delle iniziative per le quali non sono disponibili indicazioni in merito al sotto-settore di intervento (che incidono per il 5,1%), è destinata ai servizi di protezione civile e di assistenza ai profughi (4,3% pari a 7,2 milioni di euro).

Per quanto riguarda le categorie sociali destinatarie dei servizi sociali erogati (vedi Tab. 4.9), la quota maggiore di risorse è destinata ai Disabili che, con 53,9 milioni di euro (il 35,4% del settore), crescono in modo esponenziale rispetto alla passata rilevazione (nel 2006 erano erogati 7,2 milioni, pari a 5,8%).

Si tratta di una vera impennata del comparto, che pone questa categoria di soggetti svantaggiati al centro dell'attenzione dell'intervento delle Fondazioni.

A seguire si trovano la categoria degli Anziani con 43,7 milioni di euro (il 28,7% del settore) e degli "Altri soggetti" a cui vanno 36,8 milioni di

10 Per chi fosse interessato a comparare i dati del 2007 con quelli degli anni passati, si deve rammentare che a partire dal 2004 i volumi di attività attribuiti al settore si sono ridotti, essendo stato in quell'anno introdotto un nuovo sistema di classificazione settoriale che ha previsto la classificazione in altri comparti di alcune tipologie di attività precedentemente imputate a questo settore.

11 In vero, i dati relativi al settore Assistenza sociale non descrivono per intero i contenuti di questa azione, essendo da ascrivere ad essa ulteriori tipologie di intervento classificate in settori diversi (ad esempio nel settore Volontariato Filantropia, e Beneficenza).

euro (24,2%), entrambe in flessione rispetto al 2006. Quest'ultimo raggruppamento, in verità, non si riferisce ad un'unica tipologia di soggetto, ma è un aggregato comprendente una molteplicità di categorie sociali, non censite analiticamente, che vivono in condizioni di forte disagio e di emarginazione sociale (persone senza fissa dimora, detenuti, prostitute, ecc.).

In flessione anche la quota di risorse destinata ai Minori (6,9% contro 7,6% nel 2006) e ai Tossicodipendenti (1,6% contro 4,3%), con i primi che, tuttavia, vedono aumentare l'importo assegnato (10,5 milioni di euro a fronte di 9,4 milioni nel 2006), laddove per i secondi l'ammontare ricevuto si dimezza (2,4 contro 5,3 milioni).

Servizi sociali

Alcuni esempi

Programma di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Progetto biennale, coordinato con Comune di Verona e Aziende Ulss, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili e svantaggiate; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti; erogazione di € 1.700.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Realizzazione e gestione indiretta di una Residenza Sanitaria nel Comune di Tortona; erogazione di € 1.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Contributo per la realizzazione del progetto "Clinica della Memoria"; erogazione di € 1.400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Realizzazione di una Casa di Accoglienza per malati oncologici e loro familiari, munita di un poliambulatorio e due sale polivalenti, quale supporto allo IOV - Istituto Oncologico Veneto; erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Progetto sociale a sostegno di una politica di solidarietà per gli anziani e il sostegno alle loro famiglie; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Progetto di riconversione funzionale dell'ex ospedale da destinare a RSA; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Riqualificazione della Casa vacanza di Borghetto Santo Spirito (SV); erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Acquisto di un terreno in località Gello per edificazione immobile destinato alla realizzazione di una *farm community* gestita dall'Associazione Agrabah; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Ristrutturazione di un edificio da adibire a mini alloggi da destinare ad edilizia sociale abitativa, e a centro prelievi e sede dell'Assistenza Pubblica; erogazione di € 470.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Sostegno ai lavori di completamento di dotazioni di sicurezza della casa di riposo nella provincia di Teramo; erogazione di € 350.000 Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo

Le risorse destinate ai servizi sociali sono utilizzate per fornire forme di assistenza residenziale e non residenziale. La prima, che riguarda circa il 63% degli importi destinati al comparto in esame, prevede l'erogazione dei servizi nell'ambito di strutture di accoglienza dove i fruitori sono anche alloggiati. Particolarmente numerosi risultano, al riguardo, gli interventi relativi a case di riposo e residenze assistite per anziani.

L'assistenza non residenziale, che raccoglie il restante 37% delle erogazioni del comparto, comprende invece i servizi prestati a domicilio o presso strutture diurne dedicate.

Le finalizzazioni più tipiche dei contributi nel settore Assistenza sociale sono la Costruzione e ristrutturazione di immobili (42% degli importi nel settore), e i Programmi di attività specifici (24%) seguiti a distanza dalla fornitura di attrezzature (10%).

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari si registra una larga prevalenza dei privati, che raggiungono in questo settore una delle quote di incidenza più alte (69% degli importi assegnati). Ciò conferma l'intensa cooperazione delle Fondazioni con le variegate organizzazioni della socie-

tà civile che svolgono sul territorio una capillare opera di assistenza alle categorie sociali più deboli.

Tra queste, gli interlocutori più ricorrenti sono le fondazioni civili (26%), seguono altre categorie che concorrono alla produzione di servizi di natura assistenziale tra cui: varie forme di associazionismo privato (associazioni di promozione sociale e altre associazioni) con il 31% delle erogazioni del settore, le istituzioni religiose (21%) e le cooperative sociali (13%).

Servizi sociali - progetti specifici

Alcuni esempi

Sostegno alle azioni del Piano Regolatore Sociale e dei percorsi di autonomia di donne sole o con figli e di giovani in situazione di fragilità sociale; progetto in collaborazione con la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino; erogazione di € 3.000.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto per la realizzazione del “Centro di Accoglienza Bassa Soglia”; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Progetto “Alzheimer Verona” per l’assistenza socio sanitaria nella malattia di Alzheimer; erogazione di € 1.300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Realizzazione di progetti per combattere l’esclusione sociale, le situazioni di povertà economica e di disagio sociale a Parma; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Contributo per il progetto “ITACA”; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Contributo a sostegno dell’assistenza domiciliare a n. 30 famiglie, più spese impianto personale e struttura nel comune di Rimini; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

Realizzazione di alloggi per famiglie con disagio abitativo nel comune di Fano; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

La quota maggiore delle erogazioni (79%) è destinata a soddisfare domande di contributo presentate da terzi; sono invece sostanzialmente equivalenti tra loro i progetti di origine interna della Fondazione, che pesano per il 10,9%, e le assegnazioni tramite bando, a cui va il 10,3% delle risorse del settore.

4.3.8 Salute Pubblica

Il settore Salute pubblica si colloca al settimo posto in graduatoria, in discesa di due posizioni rispetto al 2006, con una flessione negli importi erogati (133,9 milioni contro 157,7 milioni nel 2006) e a parità di numero di interventi (1.557 iniziative contro 1.543 nel 2006).

La flessione rispetto alla passata rilevazione dipende in parte, dalla scelta di alcune Fondazioni di classificare nel settore Ricerca (che risulta infatti in forte progresso) alcuni interventi di sperimentazione in campo medico, che in passato erano stati censiti nel settore Salute pubblica.

I servizi ospedalieri si confermano il principale ambito di intervento del settore (vedi Tab. 4.10), pur essendone il comparto che fa registrare la più marcata flessione. Essi incidono per il 62,8% degli importi erogati, con 84,1 milioni di euro (erano 114,6 milioni nel 2006).

Beneficiano di questi contributi soprattutto gli Ospedali e Case di cura generali (a cui vanno 37 milioni di euro, con incidenza del 28% nel settore), seguiti a distanza da Istituti, cliniche e policlinici universitari (che ottengono circa 4 milioni di euro), e da Strutture sanitarie specialistiche (con 3,5 milioni di euro).

Come in passato i soggetti pubblici sono i beneficiari di gran lunga prevalenti delle erogazioni in questo comparto (circa il 78,3%).

La tipologia di intervento più ricorrente è la fornitura di Attrezzature mediche (per circa 37,6 milioni di euro, pari al 44,7% degli importi erogati nel settore), rappresentate in prevalenza da apparecchiature per attività diagnostica e terapeutica (quali ad esempio macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopie, ecc.)

Un peso significativo nel settore riveste anche la Realizzazione di progetti specifici (circa il 20% delle erogazioni del settore per un importo complessivo di circa 16,6 milioni di euro); segue la Costruzione e ristrutturazione di immobili, volta all'estensione o ammodernamento di strutture già esistenti, ovvero alla realizzazione di nuovi presidi sanitari (18,6 % degli importi con circa 16 milioni di euro erogati).

Servizi ospedalieri
Fornitura di apparecchiature mediche
e realizzazione di progetti specifici

Alcuni Esempi

Sostegno all'Hospice Sacro Cuore per le attività in favore dei malati terminali (ricovero, assistenza domiciliare e terapia del dolore); erogazione di € 3.800.000 della Fondazione di Roma

“Progetto Telemedicina”: gestione digitale delle indagini specialistiche; erogazione di € 2.800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Acquisizione di un'apparecchiatura di tomografia a risonanza magnetica da 1.5 Tesla per il Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino; erogazione di € 2.400.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Allestimento di cinque Sale Operatorie dell'Ospedale di Mondovì con dispositivi ed apparecchiature di elevata tecnologia e acquisto di una Tac Multistrato da destinare all'Ospedale; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Sostegno al progetto “Un ospedale a misura di bambino”; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Rete radioterapica in provincia di Modena; erogazione di € 850.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Acquisizione di attrezzature per il Servizio di Diagnostica per Immagini del nuovo Ospedale ‘Murri’ di Jesi; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

Acquisto del complesso diagnostico PET-CT per l'Ospedale di Savona; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Savona

Acquisto di un acceleratore lineare per l'U.O. di Radioterapia del Presidio Ospedaliero di Lucca; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Servizi ospedalieri - Costruzione e ristrutturazione immobili*Alcuni Esempi*

Ammodernamento del Policlinico di Borgo Roma e realizzazione dell'Ospedale 'Amico del Bambino' presso Borgo Trento; erogazione di € 3.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento

Realizzazione del Nuovo Ospedale di Parma; erogazione di € 2.560.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Ristrutturazione del Centro Grandi Ustionati e della Banca della Cute del presidio ospedaliero CTO Azienda Ospedaliera Maria Adelaide di Torino; erogazione di € 2.200.000 della Compagnia San Paolo

Costruzione di una Residenza Sanitaria Assistenziale per 60 disabili gravi che ospiterà le relative centrali tecnologiche; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Progetto di miglioramento per le strutture ospedaliere di Novi Ligure, Acqui Terme ed Ovada; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Realizzazione e potenziamento del Nuovo Ospedale di Mondovì; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Ristrutturazione del reparto di medicina generale e di chirurgia dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia

Completamento dei lavori del Polo Disabilità - Corte Roncati (Bo); erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Oltre ai servizi ospedalieri, sin qui descritti, le risorse impegnate dalle Fondazioni nel settore Salute pubblica sono destinate a una molteplicità di altri servizi sanitari (vedi ancora Tab. 4.10), a cui vanno circa 40 milioni di euro pari al 29,8% delle erogazioni del settore. Tra essi risultano particolarmente frequenti i servizi di ambulanza, banche del sangue e attività paramediche rivolti in prevalenza a malati oncologici e a pazienti emopatici.

I soggetti beneficiari pubblici sono in prevalenza (61%) rispetto a quelli privati.

Altri servizi sanitari

Alcuni Esempi

Sostegno al progetto di Telemedicina in ambito provinciale, realizzato in collaborazione con l'Azienda Ulss 19; erogazione di € 6.125.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Realizzazione del progetto del Centro Sovrazonale di consulenza per la continuità assistenziale tra età evolutiva ed adulta per persone con autismo e disturbi dello sviluppo e loro familiari; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Progetto di Assistenza Domiciliare Post-Ospedaliera di persone anziane in situazione di disagio; erogazione di € 500.000 della Compagnia San Paolo

Progetto "cure primarie e rete dell'offerta: premesse per un disegno di sistema centrato sulla persona"; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori

Acquisizione del sistema chirurgico da Vinci Intuitive Surgical per la sala operatoria Karl Storz (Fi); erogazione di € 250.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

A conclusione dell'esame del settore Salute pubblica, c'è da osservare che le risorse vengono canalizzate pressoché esclusivamente nella forma di sovvenzionamento di opere e servizi (98% degli importi erogati) e che gli interventi scaturiscono in netta prevalenza da proposte progettuali presentate da terzi (74%), seguite a distanza dalle erogazioni conseguenti a bando con circa il 14%.

4.4 Beneficiari delle iniziative

Le analisi di questo paragrafo sono dedicate ad un approfondimento sulle organizzazioni beneficiarie dei contributi delle Fondazioni, classifi-

cate in funzione della loro natura giuridico-istituzionale.

Tipicamente, esse sono istituzioni pubbliche oppure enti ed organismi privati *non profit*, cioè soggetti che operano stabilmente sul territorio per il perseguimento di finalità non lucrative di pubblico interesse.

Tali soggetti costituiscono il “tramite” attraverso il quale le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Fondazioni si trasformano in attività, progetti e servizi a beneficio dei cittadini delle comunità a cui, in ultima istanza, l’azione delle Fondazioni è rivolta.

È da precisare che i dati raccolti nell’analisi di questa variabile non comprendono le erogazioni di importo più limitato (non superiore a 5.000 euro), per le quali, come già evidenziato in premessa, l’indagine ha previsto un minore dettaglio informativo degli interventi censiti.

La Tab. 4.11 evidenzia nel 2007 una sostanziale stabilità dei dati rispetto al 2006: i soggetti privati consolidano la propria posizione di preminenza ottenendo il 62,7% degli importi erogati e il 66,8% del numero di interventi, con lievi aumenti rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda i soggetti privati, le categorie di beneficiari più importanti sono (vedi Tab. 4.12): Fondazioni (24,5%, in aumento rispetto al 2006 e ora primi beneficiari in assoluto, considerando anche i soggetti pubblici), Associazioni (11,5 % degli importi erogati, di cui 1,7 % destinato alle Associazioni di promozione sociale), Organizzazioni di volontariato (6,8% in flessione rispetto al dato del 2006 per le ragioni già esposte nel paragrafo 4.3.5) e Cooperative sociali (2%). Una significativa quota delle erogazioni è attribuita alla categoria “residuale” Altri organismi privati (18,1%), tra cui sono incluse le istituzioni religiose.

Tra i soggetti pubblici, gli Enti locali sono i destinatari principali, con il 19,1% del totale erogato. Pur continuando ad essere interlocutori privilegiati delle Fondazioni, essi vedono però diminuire il loro peso rispetto all’anno passato (nel 2006 era 24,6%), dopo che per anni erano stati i primi tra tutti i soggetti beneficiari considerati.

Nel comparto dei beneficiari di natura pubblica gli Enti pubblici non territoriali (che includono Scuole, Università, Strutture sanitarie, Istituti di accoglienza e beneficenza, ecc.) rimangono stabili al quarto posto della graduatoria, aumentando la propria quota sul totale degli importi erogati (da 11,7% nel 2006 a 13,4%).

La quota destinata alle Amministrazioni pubbliche centrali rimane anche nel 2007 all’ultima posizione tra i soggetti pubblici, ma fa registrare un aumento più che cospicuo, raddoppiando la propria incidenza sul totale degli importi erogati (da 2,1% del 2006 a 4,5% nel 2007).

4.5 Tipo di intervento

Vengono ora prese in esame le finalizzazioni operative delle erogazioni effettuate dalle Fondazioni, ossia le specifiche azioni messe in atto con l'utilizzo dei fondi concessi. La Tab. 4.13 illustra i principali tipi di intervento del 2007, evidenziandone la distribuzione percentuale per importi e per numero di iniziative.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili raccoglie ancora la quota maggiore di risorse (20,5%), pur se in diminuzione rispetto al 2006 quanto ad importi e numero di interventi.

Al secondo posto in graduatoria, a poca distanza, si trova la Realizzazione di progetti specifici, che ottiene il 18% degli importi erogati ed è al primo posto in graduatoria per quanto riguarda il numero di interventi realizzati (13,8%).

Con incidenza inferiore, ma ancora di rilievo, risultano i Contributi generali per l'amministrazione (12,1% degli importi erogati), la fornitura di Beni e Attrezzature (6,4%) entrambi in leggera diminuzione rispetto al 2006 e il Sostegno alla ricerca (5,9%) stazionario rispetto alla passata rilevazione statistica.

Scendendo sotto al 5% di incidenza sugli importi erogati segue poi un ventaglio molto ampio di altre tipologie di intervento, prime tra le quali la Produzione di rappresentazioni artistiche (con 4,4%) i Fondi di dotazione (4,1%) e le Mostre ed esposizioni (3,2%). La Tab. 4.13 mostra tutte quelle che hanno ottenuto un'incidenza percentuale superiore almeno all'1%.

4.6 Altre caratteristiche dei progetti

In questo paragrafo vengono prese in esame alcune ulteriori caratteristiche degli interventi realizzati.

È bene ricordare che le analisi riportate in questa sezione dell'indagine si riferiscono solo a una parte degli interventi censiti nel 2006; sono infatti escluse tutte le erogazioni inferiori a 5.000 euro (per le quali, come più volte ricordato, il dettaglio degli elementi richiesti è stato più limitato), e quegli interventi per i quali, relativamente alle variabili qui esaminate, le Fondazioni hanno fornito dati incompleti. Conseguentemente i risultati qui esposti presentano un più limitato grado di rappresentatività¹².

¹² In particolare, i dati esaminati in questo paragrafo si riferiscono al 90% circa del totale degli importi erogati.

I dati del 2007 confermano la netta prevalenza dell'impostazione *granting*¹³ dell'attività delle Fondazioni. Il Sovvenzionamento di opere e servizi, cioè la modalità di intervento che riflette quel modello operativo, è largamente maggioritaria (Tab. 4.14), con l'85,4% degli importi erogati e il 92,1% del numero di iniziative.

Le iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni rimangono sostanzialmente stabili rispetto al 2006, con solo leggeri aumenti della quota sia per gli importi sia per il numero di iniziative (rispettivamente, da 7,3% a 7,8%, e da 3,2% a 3,3%).

Il ricorso a società strumentali, appositamente costituite per l'intervento in specifici settori, mostra invece una sensibile flessione rispetto all'anno precedente, con una incidenza del 6,8% quanto a importi erogati e del 4,7% quanto al numero delle iniziative realizzate (nel 2006 le incidenze erano rispettivamente 10,9% e 4,7%).

Con riferimento all'origine dei progetti (vedi Tab. 4.15) le iniziative che nascono da proposte di terzi rimangono largamente prevalenti, anche se in flessione rispetto al 2006 e incidono per il 56,9% degli importi e per il 71,1% del numero (70,3% nel 2006). I progetti di origine interna e le erogazioni conseguenti a bando aumentano invece rispetto al 2006, passando rispettivamente da 20,8% a 23,3% e da 17,8% nel 2006 a 19,8% nell'attuale rilevazione.

L'allocatione dei fondi tramite bando rappresenta una interessante modalità di approccio al territorio, intermedia tra il finanziamento di progetti di terzi (ideati e sviluppati totalmente al di fuori della Fondazione) e la realizzazione diretta di programmi di intervento propri della Fondazione.

Spesso infatti le Fondazioni costruiscono i bandi sulla base di una propria strategia di intervento sul territorio, alla base della quale vi è una visione specifica dei bisogni della comunità e di come questi possano essere soddisfatti al meglio. Conseguentemente, i bandi vengono impostati in modo da identificare con precisione obiettivi, destinatari e modalità realizzative dei progetti ammissibili alla selezione.

In tal modo, in definitiva, le Fondazioni svolgono un ruolo di "regia" complessiva degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase realizzativa degli stessi; con il vantaggio, così, di contenere notevol-

13 Come è noto, questo modello prevede una attività istituzionale centrata in prevalenza sulla erogazione di contributi finanziari a soggetti terzi, cui è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell'altro approccio tipico (c.d. *operating*) la Fondazione si impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una struttura residenziale di assistenza socio-sanitaria, o un museo, ovvero organizzando una mostra presso la propria sede).

mente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture, e di stimolare e valorizzare le competenze progettuali “esterne” presenti sul territorio.

L'ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti in sede di finanziamento del progetto (erogazioni cosiddette *in pool*). Nel 2007 questo tipo di erogazioni ha interessato l'11,1% degli importi erogati, con una diminuzione piuttosto marcata rispetto al 2006 (era 16,3%).

I soggetti con i quali le Fondazioni instaurano più spesso rapporti di *partnership* sono gli Enti della pubblica amministrazione (con frequenza del 47% dei casi censiti) le altre Fondazioni (di origine bancaria e non) e le Organizzazioni non profit (nel complesso 25,4% dei casi censiti). Sono anche numerose le collaborazioni con enti ecclesiastici, enti di ricerca e strutture socio-sanitarie di vario tipo, che nell'insieme rappresentano un ulteriore 21,6% dei casi di *partnership*.

Si ripropongono, in buona sostanza, le stesse categorie di enti ai quali le Fondazioni attribuiscono le proprie risorse erogative, a ulteriore dimostrazione dell'importanza che essi rivestono nello sviluppo dell'azione delle Fondazioni; in questo caso la cooperazione con questi soggetti si concretizza nella realizzazione di progettualità condivise.

I casi di collaborazione con altre categorie di interlocutori, tra cui Imprese e Organizzazioni estere, hanno un peso marginale con l'1,8% degli importi erogati.

4.7 Localizzazione delle iniziative

La forte caratterizzazione localistica dell'attività erogativa delle Fondazioni è un tratto distintivo consolidato da tempo, che nel 2007 trova puntuale conferma (vedi Tab. 4.17).

Le erogazioni destinate alla regione di appartenenza sono sempre in larga maggioranza (87,7 % degli importi e 94,9% del numero di iniziative), e in aumento rispetto al 2006 (erano 82,4% degli importi e 94,2% del numero).

Per contro, diminuisce l'incidenza delle erogazioni a valenza nazionale, che passano da 12,2% (del 2006) a 7,1%. Tale flessione tuttavia è in larga misura solo apparente in quanto prevalentemente determinata dal cambiamento di classificazione degli stanziamenti derivanti dall'attuazione del Progetto Sud, che nei due precedenti Rapporti Annuali erano stati inclusi nel deliberato dell'esercizio. L'incidenza effettiva, depurata dell'effetto riclassificatorio, è del 10,3%, con una riduzione assai più contenuta.

L'analisi di questo paragrafo si conclude con l'esame della distribuzione delle erogazioni per ripartizione geografica (Tab. 4.18). In questo caso l'esclusione dei dati relativi all'attuazione del Progetto Sud condurrebbe a

presentare risultati fortemente fuorvianti rispetto alla realtà dei fatti; pertanto, solo relativamente a questo paragrafo ed alla Tab 4.18, i dati di incidenza territoriale sono stati assestati per tenere conto delle risorse attribuite ad integrazione delle dotazioni regionali dei fondi speciali per il volontariato (ex art. 15 L. 266/91) per complessivi 28 milioni di euro, quelle finalizzate specificamente al sostegno del volontariato meridionale per complessivi 13,9 milioni, nonché quelle attribuite alla Fondazione per il Sud per 20 milioni.

Come è noto, a questo riguardo la situazione è fortemente condizionata dal fatto che la maggior parte delle Fondazioni ha sede nelle regioni del Nord e del Centro d'Italia (76 Fondazioni sul totale di 88), e che le poche Fondazioni presenti a Sud sono limitate, nella propria azione, da una ridotta dotazione patrimoniale.

La ripartizione percentuale evidenziata in tabella mostra così una sostanziale continuità con la passata rilevazione, con il Nord che è destinatario della quota largamente maggioritaria dell'attività erogativa: complessivamente il 67,0% degli importi e il 66,5% del numero di interventi. Il Centro segue, in flessione rispetto al 2006, con il 26,1% degli importi e 27,4% delle iniziative (lo scorso anno aveva ricevuto il 29,9% degli importi e il 27,4% delle iniziative).

Il Sud e Isole riceve il 6,9% delle erogazioni ed il 6% del numero di interventi; la quota di erogazioni destinata all'area flette di poco più di un punto rispetto all'anno precedente, ma rimane significativamente superiore a quella precedente il deciso rafforzamento dell'impegno delle Fondazioni al Sud. Fino al 2004 la quota di erogazioni destinata a Sud e Isole è stata, infatti, inferiore al 4%, per raddoppiare nel biennio successivo. Inoltre, considerando nell'ambito delle risorse destinate a Sud e Isole anche il rendimento del patrimonio della Fondazione per il Sud, la flessione della quota di erogazioni destinate all'area fra il 2006 ed il 2007 si riduce a poco più di mezzo punto percentuale.

Il Progetto Sud

Nel 2007 il Progetto Sud, scaturito dal Protocollo d'intesa ACRI-Volontariato del 5.10.2005¹⁴ è entrato nel pieno della sua fase attuativa.

14 Il Protocollo è stato sottoscritto dall'ACRI e dal Forum permanente del Terzo settore, con l'adesione della Consulta Nazionale permanente del volontariato (presso il Forum del terzo settore), della Convol (Conferenza permanente presidenti associazioni e federazioni nazionali di volontariato), Csv.net (Coordinamento nazionale dei Centri di servizio) e Consulta nazionale dei Comitati di gestione.

Prima di darne conto, tuttavia, sembra utile proporre un breve excursus delle tappe che hanno portato a questo importante risultato.

Il problema dello squilibrio nella distribuzione territoriale delle risorse erogate era all'attenzione delle Fondazioni già dal Congresso nazionale di Torino del 2000, in occasione del quale esse avevano affidato ad ACRI il compito di promuovere iniziative tese a riequilibrare la situazione.

Purtroppo, la grave incertezza del quadro giuridico-normativo del settore, che contraddistinse i due anni successivi, consentì di dar fattivamente corso a quel mandato solo dal 2003, dopo il ripristino della cornice normativa della Legge Ciampi. Nel 2003 e 2004 venne promosso il Progetto Sviluppo Sud, al quale aderirono nell'insieme circa 50 fondazioni con un impegno complessivo di oltre 53 milioni di euro. L'effetto di tale impegno fu un primo, pur se limitato, potenziamento dei flussi erogativi a favore delle regioni meridionali.

Nel 2005 le Fondazioni decisero di dare un nuovo e maggiore impulso alla loro azione, promuovendo il Progetto Sud.

Lo spunto fu offerto dalla sentenza del TAR del Lazio del giugno 2005 che, rigettando in primo grado di giudizio l'impugnazione dei Centri di servizio contro l'Atto di indirizzo "Visco" relativo ai bilanci delle Fondazioni, prospettò la possibilità di liberare una ingente riserva di fondi (circa 210 milioni di euro), accumulatasi nei bilanci delle Fondazioni a partire dal 2001 a titolo di accantonamenti prudenziali (indisponibili) ai fondi speciali per il volontariato.

La strategia di intervento puntò a canalizzare dette risorse per intervenire nel Sud, chiudendo definitivamente il contenzioso aperto dal Volontariato con un accordo nazionale diretto all'impiego delle stesse per un progetto comune a vantaggio del Sud.

Le somme inizialmente destinate al progetto vennero ulteriormente incrementate con l'impegno del Volontariato ad attribuire al progetto stesso gli accantonamenti effettuati dalle Fondazioni negli anni 2003 e 2004, non ancora assegnati ai Comitati di gestione per la ripartizione ai CSV (circa 105 milioni)¹⁵. L'insieme di queste ingenti risorse è stato utilizzato per patrimonializzare la Fondazione per il Sud, il nuovo soggetto istituzionale a cui è stato affidato il governo complessivo degli interventi a Sud.

Le Fondazioni si sono inoltre impegnate ad effettuare un accantonamento aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla L. 266/91 (calcolato

¹⁵ La diversa destinazione dei fondi menzionati è stata formalmente consentita dal D.M. 11.09.07, il quale ha previsto che essi venissero attribuiti alla costituenda Fondazione per il Sud.

secondo l'Atto Visco) da utilizzare in parte (40%) per ulteriori contributi alla gestione della Fondazione Sud, in parte (20%) ad integrazione dei fondi speciali regionali ex L. 266/91, e infine, per il restante 40%, finalizzato a sostenere il volontariato delle regioni meridionali.

Nel suo insieme il Progetto si propone, quindi, di coniugare l'azione tesa allo sviluppo delle regioni meridionali del Paese con il potenziamento del sistema nazionale di sostegno e qualificazione del volontariato imperniato sui fondi speciali della L. 266/91.

Per quanto riguarda l'azione nel Sud, la strategia prescelta punta a favorire il processo di infrastrutturazione sociale, rafforzando e integrando le reti di protezione sociale presenti sul territorio in modo da accrescerne la capacità di azione e di adeguarle al fabbisogno delle comunità.

In merito all'obiettivo di potenziamento del sistema dei fondi speciali per il volontariato ex L. 266/91, il progetto prevede di migliorare i processi di utilizzazione delle risorse, in modo da soddisfare di più e meglio le esigenze delle organizzazioni di volontariato, aumentare il grado di trasparenza delle attività svolte, e distribuire i benefici del sistema in modo più equilibrato tra le varie regioni del Paese.

Come evidenziato all'inizio del paragrafo, il 2007 è stato l'anno del vero e proprio *start-up* del progetto.

La Fondazione per il Sud ha iniziato ad operare nel mese di gennaio¹⁶ lavorando da subito, dopo una rapida messa a punto della struttura organizzativa interna, all'impostazione delle prime iniziative sul territorio.

Già nel mese di luglio 2007 è stato lanciato il primo bando, con il quale la Fondazione per il Sud ha erogato circa 17 milioni di euro negli ambiti di intervento "Educazione dei Giovani" e "Sviluppo del Capitale Umano di Eccellenza". I fondi sono stati destinati al sostegno di "iniziative esemplari" nel Mezzogiorno, cioè progetti che per contenuto innovativo, impatto e rilevanza territoriale possono divenire modelli di riferimento per l'infrastrutturazione sociale.

Il bando ha interessato complessivamente sei regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia), oltre 20 mila tra bambini, ragazzi e giovani destinatari diretti dei progetti, circa 600 partner coinvolti tra associazioni di volontariato e di terzo settore, cooperative, istituzioni, università e istituti scolastici e migliaia di beneficiari indiretti.

Inoltre, in aggiunta alla specifica attività della Fondazione per il Sud, per quanto riguarda le altre linee di intervento previste dal Protocollo d'in-

¹⁶ Nel novembre 2006 era invece avvenuta la sua costituzione formale, con sottoscrizione dell'atto costitutivo davanti al notaio.

tesa del 5.10.2005, nel 2007 sono state erogate risorse, derivanti dagli accantonamenti dei due anni precedenti, ad integrazione delle dotazioni regionali dei fondi speciali per il volontariato (ex art. 15 L. 266/91) per complessivi 36,2 milioni di euro, nonché quelle finalizzate specificamente al sostegno del volontariato meridionale per complessivi 31,8 milioni¹⁷.

ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Dopo l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni viste nel loro insieme, in questa parte del capitolo si passa ad una analisi dei risultati relativi ad alcuni raggruppamenti delle stesse.

Come nei precedenti Rapporti, i criteri adottati per la formazione dei gruppi sono due.

Il primo classifica le Fondazioni sulla base del loro patrimonio (riferito ai bilanci dell'esercizio 2007), e contempla cinque classi dimensionali ordinate in senso decrescente alle quali corrispondono, rispettivamente, le Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole.

Il secondo criterio, di tipo territoriale, distingue le Fondazioni secondo l'appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostro Paese¹⁸.

4.8 Quadro sintetico

Nella Tab. 4.19 sono esposti gli andamenti generali dell'attività erogativa dei raggruppamenti di Fondazioni considerati.

Per quanto riguarda i gruppi formati in base alla dimensione patrimoniale delle Fondazioni, il primo dato da mettere in evidenza è la concentrazione molto forte delle somme erogate.

17 Questa quota di risorse è destinata al finanziamento di bandi regionali per il sostegno della progettazione sociale delle organizzazioni di volontariato.

18 Si riportano le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche considerate:

Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;

Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

Le Fondazioni grandi, che numericamente rappresentano poco più del 20% del totale, incidono per l' 80,1% sull'importo distribuito e per il 4,4% sul numero degli interventi.

All'estremo opposto si collocano le Fondazioni piccole. Il loro peso numerico coincide con quello delle grandi (20,4% del totale), ma la loro attività erogativa pesa solo per l'1,3% in termini di importo e per il 8,8% del numero di iniziative.

Laddove una Fondazione grande realizza in media 717 progetti di importo unitario di 106.000 euro, una Fondazione piccola attua invece mediamente 144 iniziative di 8.565 euro cadauna.

Gli altri gruppi dimensionali di Fondazioni si collocano su una scala intermedia tra i due suddetti valori di soglia, con una media di iniziative oscillante tra poco meno di 200 e 300, e importi medi unitari tra 15.000 e 31.000 euro.

Le Fondazioni con sede nel Nord hanno il peso maggiore, incidendo per oltre il 70% dell'importo complessivo e per il 67,3% del numero di iniziative. Tra le due ripartizioni del Nord, il Nord ovest segna una prevalenza quanto a importi erogati (36,9% contro 33,8% del Nord est) mentre avviene l'inverso per numero di interventi realizzati (35,9% nel Nord est contro il 31,4% del Nord Ovest).

Il Centro diminuisce leggermente la propria quota, soprattutto in termini di importi erogati, attestandosi al 26,7% delle erogazioni e il 26,6% del numero di interventi (nel 2006 erano, rispettivamente, 28,1% e 27%).

Il peso minore è delle Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole: numericamente esse contano per il 13,6% circa (sono in tutto 12) ma incidono solo per il 2,5% quanto a importo e per il 6,1% sul numero di interventi.

Il distacco tra il Centro Nord ed il Sud di conferma anche relativamente ai valori medi di attività. Il numero medio di interventi per Fondazione ha un picco nel Nord ovest (543), si attesta intorno alle 363 iniziative nel Nord est e 260 al Centro, mentre scende a 150 nel Sud e isole. L'importo unitario medio degli interventi varia tra 68.000 euro nel Nord Est, 55.000 euro nel Nord Ovest e 58.000 euro nel Centro, e si riduce notevolmente nel Sud e isole (24.000 euro).

La distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli (vedi Tab. 4.20) evidenzia, com'è naturale, una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni e rilievo economico dei singoli interventi.

Le Fondazioni grandi e quelle ubicate nel Centro e Nord Est indirizzano la quota più alta delle proprie erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro: le risorse destinate a questa classe di interventi pesano tra il 50 e il 55% del totale erogato. Nel Sud e isole la quota in argomento si riduce al 34,2%, mentre il 45,2% degli importi viene ero-

gato con interventi al di sotto di 100.000 euro (di cui il 23,3% inferiori a 25.000 euro).

È da rilevare, per quanto riguarda quest'ultimo raggruppamento territoriale, che l'incidenza delle iniziative di importo non superiore a 5.000 euro è più alta che nelle altre ripartizioni: essa raggiunge lo 0,7% degli importi erogati, contro lo 0,1% rilevato nel Nord Ovest, lo 0,4 nel Nord Est e lo 0,5% nel Centro.

Il dato relativo alle suddette erogazioni di importo unitario modesto mostra un andamento molto differenziato anche in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le grandi, esse incidono in misura molto marginale (0,1%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è ovunque superiore al dato medio di sistema (0,3%), giungendo a toccare un massimo tra le Fondazioni piccole (3,6%).

Esaminando, infine, l'orizzonte temporale dei progetti finanziati (vedi Tab. 4.21), si osserva che le erogazioni pluriennali hanno un peso nettamente più significativo tra le Fondazioni del Nord est e tra le medio-grandi, dove assumono un'incidenza rispettivamente del 22,7% e 25,7% contro il 13,4% rilevato al livello di sistema. Al di sopra di questo dato si collocano anche le Fondazioni medie mentre si scende al di sotto in tutti gli altri casi (sin quasi ad un azzeramento nel Sud e isole e nel Nord ovest).

4.9 Settori di intervento

La distribuzione degli importi erogati per settori beneficiari da parte dei singoli raggruppamenti di Fondazioni mostra, per alcuni settori, scostamenti di un certo rilievo rispetto alla media di sistema. (v. Tab. 4.22).

- Concentrando l'analisi sui settori di maggior intervento si osserva che:
- il settore Attività culturali e artistiche evidenzia una divaricazione tra le Fondazioni grandi, che si collocano leggermente al di sotto della media di sistema (29,1% contro 30,6%), e tutti gli altri gruppi dimensionali in cui, invece, il settore riveste una incidenza significativamente più alta (da 35,5% a 39,6%). Secondo la ripartizione geografica l'importanza del settore risulta particolarmente elevata tra le Fondazioni del Sud e Isole, dove impegna il 46 % delle risorse.
 - Il settore Ricerca mostra un'incidenza particolarmente alta nel Sud e Isole, dove raggiunge una quota consistente rispetto alla media nazionale (circa 21% verso 14,4%). Sempre al di sopra della media, pur se con minore distacco da essa, si collocano le Fondazioni grandi (16,1%) e quelle del Nord ovest (16,8%). Il peso del settore è invece modesto tra le fondazioni più piccole, dove interessa solo il 3 % delle somme erogate.

Per quanto riguarda l'Educazione istruzione e formazione, il confronto con il dato di sistema è a sfavore delle Fondazioni grandi (10,7% contro 12%) mentre tutti gli altri gruppi dimensionali mostrano incidenze maggiori (tra il 15 e il 19,6%). Tra le ripartizioni geografiche, solo il Nord est è superiore al dato di sistema con il 16,5%, mentre le altre ripartizioni territoriali sono inferiori alla media stessa, con una punta verso il basso del Sud e isole (4,9%).

Nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza i gruppi dimensionali di Fondazioni sono tutti abbastanza allineati alla media di sistema (10,4%): le Fondazioni di dimensione medie, medio-piccole e piccole si collocano leggermente al di sotto (da 9,3% a 10,1%), mentre nei gruppi più grandi l'incidenza è al di sopra del dato di sistema. Secondo la ripartizione geografica, è invece il Nord Ovest ad evidenziare una particolare significatività del settore, con quote di incidenza del 13% .

Lo Sviluppo Locale ha un rilievo maggiore nelle Fondazioni Grandi (11,1% contro 10,4% di media nazionale), mentre è inferiore alla media del sistema negli altri gruppi territoriali. A livello di gruppi territoriali si registrano invece scostamenti superiori di particolare rilievo rispetto al dato nazionale nei raggruppamenti del Centro e del Nord Ovest (17,7% e 13,2% contro il 10,4 di livello nazionale) e grandemente inferiori al sistema nei gruppi del Sud e Isole e del Nord Est: rispettivamente 1,8% e 5,5%.

Il settore Assistenza Sociale (che incide per il 9,8% a livello di sistema), mostra una rilevanza maggiore tra le Fondazioni medie (10,5%) e tra quelle del Nord est (13,1%). Particolarmente bassa è invece l'incidenza nel Centro e nel Sud e Isole (5,4% e 3%).

Il settore Salute Pubblica (che incide per il 7,8% a livello di sistema), mostra percentuali superiori alla media tra le Fondazioni medie (10,1%) e quelle piccole (9,9%). Nei raggruppamenti territoriali si rilevano invece incidenze superiori al dato di sistema nel Nord Est (8,9%) mentre le altre ripartizioni geografiche risultano in linea con i dati generali

4.10 Beneficiari delle iniziative

Come per i settori di intervento, anche con riferimento ai soggetti beneficiari si indicano le principali differenze rispetto ai risultati relativi all'intero sistema delle Fondazioni (v. Tab. 4.23).

Per quanto riguarda la distinzione generale tra erogazioni destinate a soggetti pubblici e a soggetti privati, per tutti i gruppi dimensionali e geografici si conferma la prevalenza dei privati come rilevato a livello generale di sistema (57,6%), con punte verso l'altro nelle Fondazioni piccole

(80,4%) e incidenza invece meno pronunciata nelle Fondazioni Grandi (56,1%).

A livello territoriale, la quota dei beneficiari privati è particolarmente elevata nel Sud e Isole (74,3%).

L'importanza, in termini di importi assegnati, delle singole categorie di soggetti rilevata a livello di sistema trova diverse variazioni con riferimento ai raggruppamenti di Fondazioni considerati. Gli Enti locali confermano la loro prevalenza nei gruppi delle Fondazioni piccole (30,9%), tra le medio-piccole (21,9%), in quelle del Nord est (24,2%) e, soprattutto, del Sud e Isole (25,5%), mentre dati inferiori al sistema sono da attribuirsi al Nord Ovest (11,3).

La categoria delle "Fondazioni" registra dati inferiori a livello generale nelle Fondazioni piccole (11% contro il 24,5% generale) e nelle Fondazioni del Sud ed Isole (9,1%), mentre le Fondazioni del Nord ovest assorbono una percentuale molto superiore al sistema (33%).

Negli "Altri soggetti privati" le Fondazioni piccole registrano delle percentuali più alte del dato generale (26,4% contro il 18,1%) seguite a poca distanza dalle medio-piccole (23,8%) e dalle medie (22,8%). Per quanto riguarda le ripartizioni geografiche, al Sud e Isole le percentuali sono largamente superiori alla media di sistema (29,3%) mentre le Fondazioni del Nord ovest registrano percentuali inferiori (15,7%).

Tra le categorie di soggetti minoritarie:

- gli Enti pubblici non territoriali hanno il peso più significativo nel Sud e Isole (15,6%) e nelle Fondazioni di media dimensione (17,4%);
- le Organizzazioni di volontariato hanno una incidenza uniforme, e prossima al valore medio nazionale (6,8%), in tutti i gruppi dimensionali e geografici, con una punta verso l'alto nel Nord Est (8,2%).
- le Associazioni private pesano di più tra le Fondazioni piccole (10,7%) e nel Nord ovest (17,7%);

4.11 Tipo di Intervento

Anche per questa variabile si evidenziano alcuni profili che caratterizzano i singoli raggruppamenti di Fondazioni rispetto all'intero sistema (Tab. 4.24). Limitando l'analisi alle finalità più rilevanti si può osservare:

- la Costruzione e ristrutturazione di immobili incide maggiormente tra le Fondazioni piccole (24,1% contro 20,5% a livello di Sistema), men-

tre è al di sotto del dato medio nazionale nelle Fondazioni medio-piccole e medie. A livello territoriale la maggiore presenza è nel Nord est (36,2%), mentre nel Centro l'incidenza si riduce quasi a un terzo del dato medio nazionale (8,2%);

- la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni medie (25% contro 18% del Sistema), mentre a livello territoriale è presente in misura maggiore nel Nord ovest (24,5%);
- i Contributi generali per l'amministrazione assumono un rilievo superiore a quello di sistema tra le Fondazioni del Nord ovest (19% contro 12,1%) e in quelle medio-grandi (13,8%); le più basse incidenze si osservano invece nelle Fondazioni medie e nel Centro (rispettivamente 8,9% e 5,3%).
- le erogazioni per l'acquisto di Attrezzature, mobili e altri beni di uso durevole, mostrano una particolare consistenza nei gruppi di Fondazioni medie e medio-piccole (con incidenze rispettivamente del 12,3% e 9,7%, contro una media nazionale del 6,4%) e nel Nord est (10,2%).

4.12 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.6 comparando, come fatto finora, i risultati emersi a livello di Sistema con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene la modalità di realizzazione degli interventi (vedi Tab. 4.25), il sovvenzionamento di organismi terzi (tipico del profilo di fondazione *grant giving*) si conferma maggioritario per tutti i gruppi considerati, raggiungendo le punte maggiori nel Nord Est (89,2%) e tra le Fondazioni grandi (87,8%).

Gli interventi realizzati per il tramite di imprese strumentali toccano una punta molto significativa nelle Fondazioni medio-grandi (18,2%, più del doppio della media di sistema di 6,8%) e sono molto diffusi nel Nord Ovest (8,4%).

La realizzazione diretta di progetti da parte delle Fondazioni mostra una netta differenziazione sia tra i gruppi dimensionali che tra quelli territoriali. Pertanto, il valore medio di sistema (7,8%) non riesce a rappresentare efficacemente il rilievo effettivo di questa forma di intervento nei vari contesti. Osservando la distribuzione relativa ai gruppi dimensionali si registrano valori largamente superiori al dato di sistema in tutte le classi di ampiezza (con incidenze comprese tra 12,4% e 17,4%), tranne che nelle Fondazioni grandi dove l'incidenza di questa modalità operativa (6,2%) è inferiore al dato medio generale. In ambito territoriale la maggiore inci-

denza è nel Sud e Isole (17,5%), mentre nel Nord Est si rileva la quota più bassa (4,7%).

Passando ad esaminare l'origine dei progetti sostenuti dalle Fondazioni (Tab. 4.26), si conferma ovunque la prevalenza dei contributi assegnati sulla base di domande presentate da terzi, tranne che nel Centro dove, in forte controtendenza rispetto al trend nazionale, tale incidenza si colloca molto al di sotto della media di sistema (24,4% contro 56,9%).

I "progetti propri" (cioè le iniziative che nascono da autonoma progettualità delle Fondazioni) assumono un peso maggiore nelle Fondazioni del Sud e Isole (42,6%), nelle medio-piccole (31,8%) e in quelle medio-grandi (27,3%) .

L'utilizzo di bandi per l'assegnazione delle risorse, che nella media nazionale riguarda il 19,8% delle erogazioni, assume un rilievo addirittura maggioritario nelle Fondazioni del Centro (53,2%) e, con incidenza più contenuta ma comunque superiore a quella media, tra le Fondazioni appartenenti ai due gruppi dimensionali estremi (26,2% nelle Fondazioni piccole e 22% nelle grandi). Lo strumento del bando è invece praticamente inutilizzato nelle regioni del Sud e Isole e del Nord est (0,5% in entrambi).

Un ultimo approfondimento viene proposto in merito agli interventi realizzati con il coinvolgimento di altri soggetti erogatori (erogazioni in pool). Questa fattispecie (Tab. 4.27) appare strettamente correlata, in senso positivo, con la dimensione delle Fondazioni: le grandi sono le uniche dove questo tipo di interventi presenta un'incidenza superiore alla media nazionale (12,4% contro 11,1%). In ambito territoriale, il Nord ovest evidenzia una più spiccata propensione alle erogazioni in pool, impegnando per esse il 18,2% delle risorse (contro il 11,1% della media nazionale). Al contrario, il Centro e il Sud e Isole sono i territori dove la modalità di intervento in questione risulta meno utilizzata (poco oltre il 7%).

4.13 Localizzazione delle iniziative

Il profilo localistico dell'attività istituzionale delle Fondazioni, trova puntuale conferma in tutti i raggruppamenti esaminati, dove si conferma la larga prevalenza degli interventi nell'ambito della regione di appartenenza (Tab. 4.28). In tutte le classi, tranne che per le Fondazioni grandi, nel Nord ovest e Sud e Isole, l'incidenza di questo tipo di erogazioni supera ampiamente la media nazionale (87,7%), oscillando tra 92,6 e 97,5% nell'ambito dei gruppi dimensionali e tra 88 e 92,8% a livello territoriale.

Nei gruppi delle Fondazioni grandi, del Sud e Isole e del Nord ovest la quota destinata alla regione di appartenenza si riduce rispettivamente a

86,2%, 84,4% e 83% evidenziandosi in questi gruppi le Fondazioni più propense a dare un respiro territoriale allargato alla loro azione (e infatti, la quota destinata ad interventi a valenza nazionale è pari a 8% nelle Fondazioni grandi, a 11,4% nel Sud e Isole e a 9,2% nel Nord ovest, contro 7,1% di media nazionale).

TABELLE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Avvertenza

L'eventuale diseallineamento tra i valori percentuali esposti nelle tabelle ed il totale 100 deriva dall'arrotondamento al 1° decimale dei suddetti valori, operato in via automatica in fase di elaborazione

Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2006-2007)				
Voci	2006		2007	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Tipologia di erogazioni: a) erogazioni annuali: - di importo non superiore a 5.000 euro - di importo superiore a 5.000 euro b) erogazioni pluriennali	1,8%	42,8%	1,8%	40,3%
	88,0%	54,2%	84,8%	56,5%
	10,3%	3,0%	13,4%	3,2%
Classi di importi unitari delle erogazioni: - oltre 500 mila euro - da 250 a 500 mila euro - da 100 a 250 mila euro - da 25 a 100 mila euro - da 5 a 25 mila euro - fino a 5 mila euro	50,7%	3,9%	48,6%	2,8%
	12,0%	2,2%	12,9%	2,1%
	12,9%	4,5%	13,8%	5,0%
	15,2%	16,0%	15,4%	16,8%
	7,4%	30,6%	7,5%	33,0%
	1,8%	42,8%	1,8%	40,3%

Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2006-2007)											
Settori	2006						2007				
	Numero		Importo		%	Interventi	Numero		Importo		%
	Interventi	%	milioni di €	%			Interventi	%	milioni di €	%	
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	10.685	37,0%	487,8	30,7%	10.532	35,9%	524,2	30,6%			
RICERCA	1.539	5,3%	171,1	10,8%	1.947	6,6%	247,0	14,4%			
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	4.911	17,0%	184,9	11,6%	4.811	16,4%	206,6	12,0%			
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA	3.428	11,9%	267,5	16,8%	3.168	10,8%	178,7	10,4%			
SVILUPPO LOCALE	1.363	4,7%	98,9	6,2%	1.508	5,1%	177,6	10,4%			
ASSISTENZA SOCIALE	3.073	10,7%	146,5	9,2%	3.264	11,1%	167,9	9,8%			
SALUTE PUBBLICA	1.543	5,3%	157,7	9,9%	1.557	5,3%	133,9	7,8%			
PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE	476	1,6%	25,2	1,6%	561	1,9%	32,4	1,9%			
SPORT E RICREAZIONE	1.539	5,3%	33,7	2,1%	1.684	5,7%	23,2	1,4%			
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI	136	0,5%	10,7	0,7%	148	0,5%	14,8	0,9%			
DIRITTI CIVILI	67	0,2%	1,2	0,1%	76	0,3%	3,9	0,2%			
RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE	77	0,3%	2,6	0,2%	90	0,3%	3,2	0,2%			
PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ E SICUREZZA PUBBLICA	13	0,0%	0,3	0,0%	29	0,1%	1,7	0,1%			
Totale complessivo	28.850	100,0%	1.588,1	100,0%	29.375	100,0%	1.715,1	100,0%			100,0%

Sotto-Settori	2006				2007				
	Numero Interventi		Importo		Numero Interventi		Importo		
	%	milioni di €	%	milioni di €	%	milioni di €	%	milioni di €	
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	1.982	184,3	18,5%	184,3	1.892	176,7	18,0%	176,7	33,7%
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.)	2.387	90,7	22,3%	90,7	2.516	100,4	23,9%	100,4	19,2%
Altre attività culturali e artistiche n.c.a.	3.405	98,2	31,9%	98,2	3.138	94,6	29,8%	94,6	18,0%
Attività dei musei	401	48,0	3,8%	48,0	422	54,7	4,0%	54,7	10,4%
Arti visive (pittura, scultura, ecc.)	461	32,5	4,3%	32,5	450	34,1	4,3%	34,1	6,5%
Attività di biblioteche e archivi	257	11,0	2,4%	11,0	258	16,7	2,4%	16,7	3,2%
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc.)	660	7,8	6,2%	7,8	731	9,2	6,9%	9,2	1,8%
Non classificato	1.132	15,2	10,6%	15,2	1.125	37,9	10,7%	37,9	7,2%
Totale complessivo	10.685	487,8	100,0%	487,8	10.532	524,2	100,0%	524,2	100,0%

Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca (2006-2007)						
Sotto-Settori	2006			2007		
	Numero Interventi		Importo	Numero Interventi		Importo
	%	millioni di €	%	%	millioni di €	%
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico	315	20,5%	47,5	27,7%	528	27,1%
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico	330	21,4%	50,7	29,6%	435	22,3%
Altri campi di ricerca n.c.a.	586	38,1%	50,3	29,4%	546	28,0%
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali	178	11,6%	11,5	6,7%	251	12,9%
Non classificato	130	8,4%	11,2	6,5%	187	9,6%
Totale complessivo	1.539	100,0%	171,1	100,0%	1.947	100,0%
					247,0	100,0%

	2006				2007			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Sotto-Settori								
Accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (L. 266/91)	123	3,6%	82,2	30,7%	122	3,9%	92,0	51,5%
Contributi a Fondazioni grant-making e ad altri intermediari filantropici	263	7,7%	87,0	32,5%	135	4,3%	35,8	20,1%
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato	1.256	36,6%	64,4	24,1%	1.168	36,9%	17,6	9,9%
Attività di sostegno allo sviluppo ed alle condizioni di vita dei paesi poveri	250	7,3%	10,7	4,0%	214	6,8%	9,5	5,3%
Beneficenza	791	23,1%	3,8	1,4%	836	26,4%	4,3	2,4%
Scambi culturali e cooperazione internazionale	63	1,8%	0,9	0,3%	64	2,0%	3,6	2,0%
Non classificato	682	19,9%	18,4	6,9%	629	19,9%	15,9	8,9%
Totale complessivo	3.428	100,0%	267,5	100,0%	3.168	100,0%	178,7	100,0%

Tab. 4.7 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sviluppo locale (2006-2007)									
Sotto-Settori	2006				2007				
	Numero Interventi		Importo		Numero Interventi		Importo		
	%	milioni di €	%	milioni di €	%	milioni di €	%	milioni di €	
Promozione dello sviluppo economico della comunità locale	828	24,1	60,7%	24,3%	1.014	152,1	67,2%	152,1	85,6%
Edilizia popolare locale	92	1,8	6,7%	1,9%	149	11,2	9,9%	11,2	6,3%
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	173	5,2	12,7%	5,3%	187	11,1	12,4%	11,1	6,2%
Non classificato	270	67,8	19,8%	68,5%	158	3,3	10,5%	3,3	1,9%
Totale complessivo	1.363	98,9	100,0%	100,0%	1.508	177,6	100,0%	177,6	100,0%

	2006				2007			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Sotto-Settori								
Servizi sociali	2.466	80,2%	124,0	84,6%	2.520	77,2%	152,1	90,6%
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati	305	9,9%	6,3	4,3%	344	10,5%	7,2	4,3%
Non classificato	302	9,8%	16,2	11,1%	400	12,3%	8,6	5,1%
Totale complessivo	3.073	100,0%	146,5	100,0%	3.264	100,0%	167,9	100,0%

Tipologie di destinatari	2006			2007		
	Numero Interventi	%	Importo milioni di €	Numero Interventi	%	Importo milioni di €
Disabili	181	7,3%	7,2	835	33,1%	53,9
Anziani	805	32,7%	47,7	593	23,5%	43,7
Altri soggetti	1.007	40,8%	48,1	694	27,5%	36,8
Minori	255	10,3%	9,4	214	8,5%	10,5
Tossicodipendenti	111	4,5%	5,3	82	3,3%	2,4
Non classificato	108	4,4%	6,3	102	4,0%	4,7
Totale complessivo	2.466	100,0%	124,0	2.520	100,0%	152,1

Tab. 4.10 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Salute pubblica (2006-2007)									
Sotto-Settori	2006					2007			
	Numero		Importo		Interventi	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%		Interventi	%	milioni di €	%
Servizi ospedalieri	454	29,4%	114,6	72,7%	435	27,9%	84,1	62,8%	
Altri servizi sanitari	837	54,2%	29,0	18,4%	890	57,2%	39,9	29,8%	
Patologie e disturbi psichici e mentali	74	4,8%	2,9	1,8%	74	4,8%	3,1	2,3%	
Non classificato	178	11,5%	11,2	7,1%	158	10,1%	6,7	5,0%	
Totale complessivo	1.543	100,0%	157,7	100,0%	1.557	100,0%	133,9	100,0%	

Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2006-2007)				
Soggetti	2006		2007	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti privati	61,4%	66,1%	62,7%	66,8%
Enti pubblici	38,6%	33,9%	37,3%	33,2%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2006-2007)				
Soggetti	2006		2007	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Fondazioni	21,0%	8,7%	24,5%	9,4%
Enti locali	24,6%	21,3%	19,1%	18,2%
Altri soggetti privati	17,9%	22,3%	18,1%	21,7%
Enti pubblici non territoriali	11,7%	10,1%	13,4%	12,6%
Associazioni private	9,6%	22,8%	9,8%	24,1%
Organizzazioni di volontariato	9,8%	5,0%	6,8%	4,3%
Amministrazioni centrali	2,1%	2,5%	4,5%	2,4%
Cooperative sociali	1,4%	2,6%	2,0%	2,6%
Associazioni di promozione sociale	1,8%	4,8%	1,7%	4,6%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2006-2007)				
Tipo di intervento	2006		2007	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Costruzione e ristrutturazione immobili	23,6%	10,1%	20,5%	9,3%
Realizzazione di progetti specifici	21,1%	12,2%	18,0%	13,8%
Contributi generali per l'amministrazione	13,8%	5,3%	12,1%	4,8%
Attrezzature	7,0%	6,5%	6,4%	6,6%
Sostegno alla ricerca	5,9%	2,1%	5,9%	2,2%
Produzione di rappresentazioni artistiche	4,0%	4,3%	4,4%	4,8%
Fondi di dotazione	3,1%	0,7%	4,1%	0,3%
Mostre ed esposizioni	2,0%	1,4%	3,2%	2,0%
Borse di studio	1,4%	1,3%	1,8%	1,5%
Sviluppo dell'organizzazione	1,8%	1,0%	1,4%	0,8%
Sviluppo programmi di studio	2,0%	1,2%	1,4%	1,1%
Conservazione e manutenzione di collezioni librerie e artistiche	1,7%	1,6%	1,3%	1,6%
Conferenze e Seminari	0,9%	2,1%	1,1%	2,7%
Acquisizione di collezioni librerie e artistiche	1,6%	1,7%	1,0%	0,3%

Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2006-2007)

Tipo di intervento	2006		2007	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Sovvenzionamento di opere e servizi	81,8%	89,3%	85,4%	92,1%
Realizzazione diretta della Fondazione	7,3%	3,2%	7,8%	3,3%
Sovvenzionamento di imprese strumentali	10,9%	7,5%	6,8%	4,7%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2006-2007)				
Tipologia di intervento	2006		2007	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Progetti e domande presentati da terzi	61,4%	71,3%	56,9%	71,1%
Progetti di origine interna alla Fondazione	20,8%	6,5%	23,3%	6,6%
Erogazioni conseguenti a bando	17,8%	22,2%	19,8%	22,2%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2006-2007)				
Tipologia di intervento	2006		2007	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	83,7%	94,8%	88,9%	94,5%
Erogazioni <i>in pool</i>	16,3%	5,2%	11,1%	5,5%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab.4.17 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2006-2007)				
Localizzazione	2006		2007	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Provincia sede della Fondazione	52,1%	72,7%	53,4%	73,3%
Altre province della stessa regione della Fondazione	30,3%	21,5%	34,3%	21,5%
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	1,7%	1,2%	2,2%	1,5%
Altre ripartizioni geografiche	3,7%	2,4%	3,0%	2,1%
Nazionale	12,2%	2,2%	7,1%	1,5%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2006-2007)				
Area geografica di destinazione	2006		2007	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Nord Ovest	30,5%	33,1%	33,9%	31,0%
Nord Est	31,4%	32,3%	33,1%	35,6%
Centro	29,9%	27,7%	26,1%	27,4%
Sud e Isole	8,2%	6,9%	6,9%	6,0%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab.4.19 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2006-2007)											
Gruppi di Fondazioni		Fondazioni						Distribuzioni			
		Numero		Impporti		2006		2007			
		Numero	%	Importi	%	Numero di erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %		
1) Secondo la classe dimensionale:											
Fondazioni grandi		18		20,4		81,1	43,4	80,4	44,0		
Fondazioni medio-grandi		17		19,4		8,9	17,6	9,2	16,9		
Fondazioni medie		18		20,4		6,1	17,1	6,4	20,1		
Fondazioni medio-piccole		17		19,4		2,5	9,4	2,7	10,2		
Fondazioni piccole		18		20,4		1,4	12,5	1,3	8,8		
Sistema Fondazioni		88		100,0		100,0	100,0	100,0	100,0		
2) Secondo la ripartizione geografica:											
Nord ovest		17		19,4		36,6	33,6	36,9	31,4		
Nord est		29		33,0		33,3	32,8	33,8	35,9		
Centro		30		34,0		28,1	27,0	26,8	26,6		
Sud e Isole		12		13,6		2,0	6,6	2,5	6,1		

Tab. 4.21 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per durata dei progetti (2007)			
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni annuali	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni grandi	87,9%	12,1%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	74,3%	25,7%	100,0%
Fondazioni medie	86,5%	13,5%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	86,8%	13,2%	100,0%
Fondazioni piccole	91,1%	8,9%	100,0%
Sistema Fondazioni	86,6%	13,4%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord ovest	98,6%	1,4%	100,0%
Nord est	77,3%	22,7%	100,0%
Centro	80,5%	19,5%	100,0%
Sud e Isole	99,9%	0,1%	100,0%

Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2007)

Gruppi di Fondazioni	Principali Settori di intervento						
	Arte, Attività e Beni Culturali	Ricerca	Educazione, Istruzione e Formazione	Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Sviluppo Locale	Assistenza Sociale	Salute Pubblica
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	29,1%	16,1%	10,7%	10,5%	11,1%	10,0%	7,6%
Fondazioni medio-grandi	36,1%	9,6%	18,9%	10,6%	5,7%	8,4%	7,8%
Fondazioni medie	35,5%	4,8%	15,1%	9,3%	9,5%	10,5%	10,1%
Fondazioni medio-piccole	38,4%	9,4%	19,6%	9,3%	6,8%	7,3%	7,0%
Fondazioni piccole	39,6%	3,0%	15,0%	10,1%	7,5%	10,0%	9,9%
Sistema Fondazioni	30,6%	14,4%	12,0%	10,4%	10,4%	9,8%	7,8%
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	26,0%	16,8%	9,9%	13,0%	13,2%	10,4%	7,0%
Nord est	34,5%	10,0%	16,5%	10,0%	1,8%	13,1%	8,9%
Centro	30,4%	16,0%	10,1%	7,4%	17,7%	5,4%	7,6%
Sud e Isole	46,0%	20,8%	4,9%	10,1%	7,7%	3,0%	7,5%

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2007)										
Gruppi di Fondazioni	Soggetti									
	Fondazioni	Enti locali	Altri soggetti privati	Enti pubblici non territoriali	Altre associazioni	Organizzazioni di volontariato	Amministr. centrali	Cooperative e sociali	Associazioni di promozione sociale	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:										
Fondazioni grandi	25,3%	19,5%	16,1%	13,5%	10,1%	6,7%	5,1%	2,1%	1,5%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	21,6%	15,4%	31,3%	11,1%	8,2%	7,5%	1,3%	1,9%	1,8%	100,0%
Fondazioni medie	20,9%	16,6%	22,8%	17,4%	8,1%	6,6%	3,7%	1,2%	2,7%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	19,7%	21,9%	23,8%	13,5%	9,6%	7,1%	1,4%	0,2%	2,7%	100,0%
Fondazioni piccole	11,0%	30,9%	26,4%	7,8%	10,7%	7,8%	0,8%	1,2%	3,4%	100,0%
Sistema Fondazioni	24,5%	19,1%	18,1%	13,4%	9,8%	6,8%	4,5%	2,0%	1,7%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord ovest	33,0%	11,3%	15,7%	11,3%	17,7%	6,8%	0,9%	2,7%	0,8%	100,0%
Nord est	22,9%	24,2%	18,1%	13,4%	4,4%	8,2%	5,0%	1,2%	2,7%	100,0%
Centro	16,1%	23,0%	20,6%	16,2%	5,9%	5,2%	9,3%	2,1%	1,6%	100,0%
Sud e Isole	9,1%	25,5%	29,3%	15,6%	9,2%	6,4%	1,0%	1,4%	2,5%	100,0%

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2007)									
Gruppi di Fondazioni	Principali tipi di intervento								
	Costruzione e ristrutturazione immobili	Realizzazione di progetti specifici	Contributi generali per l'amministrazione	Attrezzature	Sostegno alla ricerca	Produzione di rappresentazioni artistiche	Mostre ed esposizioni	Sviluppo programmi di studio	
1) Secondo la classe dimensionale:									
Fondazioni grandi	21,3%	17,2%	12,2%	5,5%	6,4%	4,2%	3,1%	1,8%	
Fondazioni medio-grandi	20,9%	20,3%	13,8%	8,5%	4,7%	5,0%	2,6%	2,4%	
Fondazioni medie	14,7%	25,0%	8,9%	12,3%	2,6%	5,6%	3,6%	0,9%	
Fondazioni medio-piccole	9,4%	18,8%	10,6%	9,7%	5,3%	5,4%	6,3%	4,6%	
Fondazioni piccole	24,1%	15,0%	9,7%	8,1%	1,9%	4,6%	2,7%	1,1%	
Sistema Fondazioni	20,5%	18,0%	12,1%	6,4%	5,9%	4,4%	3,2%	1,8%	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord ovest	15,3%	21,5%	19,0%	4,8%	10,3%	4,3%	2,7%	2,6%	
Nord est	36,2%	14,3%	10,0%	10,2%	3,7%	3,8%	3,4%	2,0%	
Centro	8,2%	17,8%	5,3%	4,0%	1,9%	4,7%	3,5%	0,6%	
Sud e Isole	18,2%	18,3%	11,0%	4,3%	12,3%	10,0%	4,6%	1,9%	

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per modalità di realizzazione (2007)				
Gruppi di Fondazioni	Sovvenzionamento di opere e servizi	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Realizzazione diretta della Fondazione	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	87,8%	6,0%	6,2%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	64,5%	18,2%	17,4%	100,0%
Fondazioni medie	85,6%	1,9%	12,4%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	83,6%	3,3%	13,1%	100,0%
Fondazioni piccole	70,0%	12,7%	17,2%	100,0%
Sistema Fondazioni	85,4%	6,8%	7,8%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	81,8%	8,4%	9,8%	100,0%
Nord est	89,2%	6,0%	4,7%	100,0%
Centro	86,3%	5,9%	7,9%	100,0%
Sud e Isole	80,4%	2,1%	17,5%	100,0%

Tab. 4.26 -Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2007)				
Gruppi di Fondazioni	Progetti e domande presentati da terzi	Progetti di origine interna alla Fondazione	Erogazioni conseguenti a bando	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	54,8%	23,2%	22,0%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	61,8%	27,3%	10,9%	100,0%
Fondazioni medie	76,9%	16,6%	6,5%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	62,4%	31,8%	5,8%	100,0%
Fondazioni piccole	56,9%	16,9%	26,2%	100,0%
Sistema Fondazioni	56,9%	23,3%	19,8%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	65,8%	19,3%	14,9%	100,0%
Nord est	72,3%	27,2%	0,5%	100,0%
Centro	24,4%	22,4%	53,2%	100,0%
Sud e Isole	56,9%	42,6%	0,5%	100,0%

Tab. 4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2007)			
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	Erogazioni in pool	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni grandi	87,6%	12,4%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	93,8%	6,2%	100,0%
Fondazioni medie	94,0%	6,0%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	92,8%	7,2%	100,0%
Fondazioni piccole	96,4%	3,6%	100,0%
Sistema Fondazioni	88,9%	11,1%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord ovest	81,8%	18,2%	100,0%
Nord est	93,2%	6,8%	100,0%
Centro	92,8%	7,2%	100,0%
Sud e Isole	92,1%	7,9%	100,0%

Tab. 4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per localizzazione degli interventi (2007)

Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi					Totale
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geog. della Fondaz.	Altre ripartizioni geografiche	Nazionale	
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	48,1%	38,1%	2,4%	3,4%	8,0%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	70,6%	22,0%	1,7%	1,3%	4,4%	100,0%
Fondazioni medie	78,4%	16,5%	0,5%	0,8%	3,7%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	77,4%	17,1%	1,3%	3,3%	0,9%	100,0%
Fondazioni piccole	88,4%	9,1%	0,4%	0,5%	1,6%	100,0%
Sistema Fondazioni	53,4%	34,3%	2,2%	3,0%	7,1%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	24,2%	58,8%	4,1%	3,7%	9,2%	100,0%
Nord est	70,7%	22,1%	0,6%	2,9%	3,7%	100,0%
Centro	72,1%	15,9%	1,7%	2,1%	8,2%	100,0%
Sud e Isole	51,1%	33,3%	0,2%	4,0%	11,4%	100,0%

CAPITOLO 5

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA E HOUSING SOCIALE*

5.1 Cosa significa Housing Sociale?

A partire dalla metà degli anni '90 in Italia si è verificato un costante aumento dei prezzi immobiliari, con tassi di crescita superiori più di 3 volte a quelli dei redditi da lavoro¹. A margine della distanza 'economica' che si è creata tra l'offerta di case e il *budget* delle famiglie², si è verificato anche un allontanamento 'qualitativo' tra la domanda abitativa e l'offerta disponibile sul mercato, che non si è adeguata alle trasformazioni dei bisogni e degli stili di vita della società.

A differenza dalle precedenti grandi stagioni dell'edilizia sociale, quando la casa era soprattutto un bisogno primario per famiglie povere che si inurbavano, la situazione attuale si presenta come un quadro frammentato: la casa è l'elemento più visibile di problematiche sociali complesse, nelle quali si combinano bisogni come quelli di inclusione (si pensi ai casi di crescente tensione ed emarginazione nelle città) e di servizi, sia tradizionali che domiciliari (ad esempio per bambini, per anziani e per disabili), dando origine a una domanda sociale eterogenea ed articolata.

La sfida dell'housing sociale e del nuovo bisogno abitativo non consiste pertanto solo nel tornare a produrre più alloggi ma anche, e soprattutto, nel cercare nuove soluzioni abitative integrate e sostenibili. La sfida è trasformare la casa da elemento di criticità e di staticità, come oggi sempre più spesso si presenta, in fattore che contribuisca alla flessibilità, allo sviluppo e alla coesione sociale delle nostre comunità. Più in particolare, dopo

* *Lo studio è stato realizzato per conto dell'Acri da Sergio Urbani, Consigliere Delegato, Fondazione Housing Sociale e Giordana Ferri, Project Manager Area Sociale, Fondazione Housing Sociale (e Docente Design del Prodotto Servizio, Politecnico di Milano).*

¹ Nel periodo dal 1993 al 2004 il tasso di crescita degli affitti è stato mediamente più di 3 volte superiore al tasso di crescita dei redditi familiari (Fonte: Questioni di economia e finanza, *Occasional papers*, "L'accesso all'abitazione di residenza in Italia", Numero 9 - Luglio 2007, di Giovanni D'Alessio e Romina Gambacorta). Nel periodo 1998 - 2006 le quotazioni delle abitazioni usate sono aumentate complessivamente del 57,9% in termini reali (Fonte: Nomisma, "Primo rapporto sul mercato immobiliare 2007").

² Nel 2006 la spesa media per l'abitazione delle famiglie in affitto ha raggiunto il 27,5% del reddito familiare (spesa media € 503 al mese contro un reddito medio pari a € 1.832), dove generalmente la soglia 25% indica una condizione di sofferenza. Fonte: Elaborazioni Cittalia ANCI Ricerche su dati Istat, Indagine sul reddito e le condizioni di vita, tratto da "I Comuni e la questione abitativa", ottobre 2008.

molti anni di favore generale per la casa ‘in proprietà’ è iniziata una riflessione sul bisogno di affitto a canone calmierato, dedicato a:

- coloro che hanno bisogni abitativi di carattere temporaneo (es. lavoratori in trasferta, studenti, immigrati che intendono fare ritorno al proprio paese);
- famiglie dal reddito medio-basso, affinché valutino schemi alternativi alla proprietà, il cui onere ha raggiunto un’incidenza che in molti casi spiazza altri capitoli del *budget* familiare come la formazione, la sanità o il risparmio;
- coloro che non sono in condizione di contrarre un mutuo per acquistare l’abitazione (per il reddito insufficiente o anche per la difficoltà di accesso al credito, come ad esempio nel caso di lavoratori temporanei e immigrati).

In questo scenario, è cresciuto l’interesse per l’housing sociale, la cui complessità inizia - purtroppo - fin dalla stessa definizione, in quanto nei paesi europei dove si è sviluppato ne vengono adottate diverse formulazioni a seconda delle fasce sociali a cui è dedicato, delle modalità di finanziamento, delle forme di possesso degli alloggi e del grado di integrazione tra i servizi abitativi e quelli sociali.

In Italia la definizione del settore fa riferimento a quella del c.d. Alloggio Sociale fornita dal decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con i Ministri della Solidarietà sociale, delle Politiche per la famiglia, e per le Politiche giovanili del 22 aprile 2008³. Tale definizione, come per altro quella proposta dal CECODHAS (Comitato europeo per la promozione del diritto alla casa), sottolinea la necessità di considerare il tema della casa con un approccio “multi-dimensionale”, trattando gli aspetti immobiliari assieme a quelli sociali e “immateriali” dei servizi, prevedendo quindi progetti immobiliari che siano affiancati da programmi di accompagnamento e di facilitazione della convivenza con l’obiettivo non solo di rispondere al bisogno abitativo dei singoli ma anche di rafforzare le comunità locali.

3 Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, e per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008, n. 146. Prima del Decreto Interministeriale, la legge finanziaria del 2008 (legge 244/2007) aveva definito la “residenza di interesse generale destinata alla locazione”, comprensiva di “edifici non di lusso localizzati in comuni ad alta tensione abitativa e vincolati alla locazione a canone sostenibile per almeno 25 anni” introducendo il principio secondo il quale fabbricati destinati alla locazione di lunga durata, anche se di proprietà privata, rappresentano un servizio economico di interesse generale e come tali rientrano nella definizione di alloggio sociale.

‘Housing Sociale’ significa pertanto l’insieme di alloggi e servizi, di azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l’assenza di un’offerta adeguata. La finalità dell’housing sociale è di migliorare e rafforzare la condizione di queste persone, favorendo la formazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso all’interno del quale sia possibile non solo accedere a un alloggio adeguato, ma anche a relazioni umane ricche e significative.


Si noti che l’‘housing sociale’ (o l’‘edilizia sociale’) definisce un settore ampio, di cui l’Edilizia Residenziale Pubblica rappresenta il sottoinsieme caratterizzato dall’intervento pubblico più forte e diretto, attuato soprattutto dai Comuni e dalle ex-IACP. Data la limitatezza delle sovvenzioni pubbliche disponibili, gli interventi di housing sociale condotti da soggetti privati - incluse le fondazioni di origine bancaria - tendono a focalizzarsi su situazioni di disagio ‘solvibili’, relative a soggetti che non riescono a sostenere un affitto di mercato ma che possiedono comunque una moderata capacità di reddito, condizione che generalmente li esclude dalle graduatorie dell’Edilizia Residenziale Pubblica. Si tratta di nuclei familiari in grado di sostenere un canone d’affitto calmierato, remunerativo dei costi di manutenzione e di gestione oltre che del rendimento finanziario atteso dal proprietario dell’Alloggio sociale.

Ciò non significa che le iniziative di housing sociale private non possano affrontare anche condizioni di maggiore disagio - più impegnative in termini di riduzione dei canoni di locazione e di accompagnamento sociale - ma che questa eventualità deve essere valutata caso per caso, sulla base delle risorse disponibili e della sostenibilità dei progetti.

Sono sicuramente housing sociale pertanto anche delle iniziative che necessitano di contributi a fondo perduto come la promozione di agenzie per l’incontro tra domanda e offerta di alloggi sociali, che spesso forniscono garanzie o altri servizi che facilitano il rapporto di locazione, o la realizzazione di alloggi per l’inclusione sociale dedicati a *target* specifici (es. immigrati e rifugiati, persone in emergenza a causa di uno sfratto o di una rottura nei rapporti familiari, familiari di malati ricoverati lontano da casa ecc.) o ancora residenze di tipo comunitario (miniappartamenti con servizi per la socializzazione o l’assistenza domiciliare destinati a persone anziane, disabili o a donne sole con bambini). Quest’ultima categoria di interventi di housing sociale generalmente vede protagonisti soggetti del Terzo settore molto spesso sostenuti dagli Enti locali e dalle fondazioni di origine bancaria.

5.2 Housing sociale in Europa

È interessante osservare, con una brevissima panoramica, che il patrimonio residenziale sociale di molti paesi europei si è sviluppato seguendo modelli abitativi piuttosto articolati, che potremmo definire dei “sistemi integrati dell’offerta d’affitto sociale”. In tali paesi coesistono diversi livelli d’offerta in grado di intrecciare una grande numerosità di operatori che vanno dal settore pubblico a quello *non-profit* (formato da associazioni, fondazioni, cooperative sociali e altri soggetti c.d. *charities*), a quello *limited profit*⁴ (soprattutto cooperative) fino a soggetti che operano in regime di libero mercato passando attraverso procedure più o meno complesse di regolamentazione e controllo. Partiamo dall’analisi di alcuni dati statistici che mostrano l’incidenza del patrimonio residenziale in affitto e in affitto sociale nei principali Paesi europei.




Fonte: *Housing Statistics in the EU, 2005-2006*

4 L’obiettivo di ottenere il massimo risultato economico da un’attività può entrare in conflitto con i suoi eventuali contenuti sociali e di interesse pubblico. *Non-profit e limited-profit* significa che un ente ha dei vincoli alla distribuzione (ai soci) dei propri risultati economici, con la conseguenza che gli eventuali avanzi della gestione devono essere in tutto o in parte ritenuti e destinati a rafforzare il patrimonio, a migliorare l’attività o a perseguire finalità anche non economiche che facciano parte della missione dell’ente.

Da questi grafici risulta evidente che nell'Europa del sud lo *stock* di alloggi in affitto (e ancor più in affitto sociale) è nettamente inferiore a quello del centro - nord ma, è soprattutto interessante rilevare come l'affitto sia in generale più sviluppato nei paesi dove il sistema dell'offerta è maggiormente articolato e gli operatori provengono da settori diversi.

Cerchiamo di entrare più nel dettaglio e di formalizzare una chiave di lettura che possa essere utilizzata anche per comprendere meglio la situazione italiana. Il mercato dell'housing sociale osservato su scala europea può essere descritto facendo riferimento a tre grandi polarità: **(I)** lo Stato (che include anche Regioni, Comuni, Aziende per l'edilizia residenziale ecc.); **(II)** il mercato immobiliare privato e **(III)** le iniziative di auto-organizzazione dei singoli o di gruppi di cittadini che chiameremo iniziative di 'comunità'. Queste tre grandi polarità si intersecano in un **(IV)** quarto ambito ibrido e particolarmente interessante rispetto all'attuale potenziale dell'housing sociale nel nostro Paese, perché rappresenta lo spazio di maggiore vicinanza tra l'interesse pubblico e quello privato e tra gli aspetti economici e sociali degli interventi abitativi. Lo schema riportato di seguito intende illustrare in modo efficace le tre polarità e la loro intersezione, fornendo anche un'indicazione della collocazione di varie esperienze europee dell'affitto sociale.

Fig. 3 - Sistema integrato dell'affitto sociale in alcuni paesi europei



Fonte: elaborazione FHS su materiali di Gerard van Bortel, OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies

Per comprendere meglio cosa significhi un sistema integrato dell'offerta d'affitto sociale possiamo esaminare l'esperienza di tre paesi europei piuttosto avanzati: Belgio, Olanda e Gran Bretagna.

Il governo del settore dell'housing sociale in Belgio è demandato per competenza alle Regioni, le quali promuovono politiche finalizzate allo sviluppo dell'affitto e dell'accesso alla proprietà. Buona parte del patrimonio in affitto a canone calmierato è di proprietà delle associazioni di housing sociale che sono organizzazioni private sovvenzionate e sottoposte al controllo pubblico, di cui anche le municipalità e le Province sono socie. Lo Stato mantiene su queste associazioni una politica di stretto controllo rispetto alle modalità di assegnazione degli alloggi, di fissazione dei canoni di locazione e di mantenimento dell'equilibrio finanziario nella gestione. L'accreditamento e il controllo da parte delle autorità sono finalizzati soprattutto alla verifica della correttezza giuridica dell'attività e del rispetto del codice di regolamentazione del *social housing* (ciascun ente si deve registrare presso il *Flemish Housing Minister*) mentre non sono previste verifiche dell'efficienza e dell'efficacia della gestione. Gli operatori del settore belga sono per la maggior parte privati ma partecipati dal pubblico. Seguendo lo schema riportato più sopra, le *housing associations* belghe si collocano quindi a cavallo tra il pubblico e il privato e operano in regime *non-profit*.


In Olanda, invece, il settore dell'housing sociale è costituito principalmente da associazioni totalmente private (sono circa 450) il cui statuto non consente la distribuzione degli avanzi di gestione (anch'esse quindi sono *non-profit*). Non ricevono sussidi rilevanti dallo Stato e bilanciano gli investimenti nell'housing sociale con attività edilizie e servizi in grado di generare avanzi economici. Quello olandese è un settore vasto, che pesa per il 35% dell'intero patrimonio residenziale nazionale, con forte capacità di *lobby* politica. Si caratterizza per un'elevata professionalità, riflessa anche dall'adozione spontanea di sistemi di obiettivi che orientano gli operatori verso un continuo miglioramento delle capacità progettuali e gestionali prendendo come riferimento la qualità architettonica, la vivibilità e la coesione sociale, la sostenibilità finanziaria, la competitività dell'offerta abitativa e la gestione della partecipazione dei residenti alla vita dell'associazione. Gli operatori olandesi dell'housing sociale devono registrarsi presso il *Dutch Housing Minister* e devono attenersi al codice "*Housing Act and Social Housing Management*". La valutazione delle *performance* rispetto al sistema di obiettivi inizia già nelle fasi costitutive.

La regolamentazione delle associazioni di housing sociale è demandata al Governo nazionale, il quale ha diversi strumenti per intervenire nella gestione degli operatori, fino al limite del commissariamento operato attra-

verso la nomina di un curatore esterno; tuttavia le stesse associazioni predispongono dei meccanismi di controllo interno in genere piuttosto efficaci. L'autoregolamentazione avviene principalmente attraverso un sistema di qualità, un codice di condotta e il controllo operato dai finanziatori. La supervisione esterna è focalizzata soprattutto sulla verifica della correttezza giuridica delle azioni e sulla validità degli investimenti che possono comunque essere realizzati solo nei settori dell'housing sociale e della rigenerazione urbana. Il sistema olandese è quindi per lo più gestito da soggetti privati *non-profit* che operano con finalità pubbliche.

Arriviamo ora al sistema inglese, il più ricco dal punto di vista della varietà degli operatori come si può apprezzare dalla rappresentazione che segue.

Fig. 4 - Sistema integrato dell'affitto in Inghilterra



Fonte: elaborazione FHS su materiali di Gerard van Bortel, OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies

Tralasciando una descrizione approfondita, l'aspetto forse più interessante del settore inglese è il segmento che negli ultimi 30 anni ha registrato la crescita più forte e che è costituito da circa 1.800 associazioni di housing sociale, indipendenti e *non-profit*, registrate presso la *Housing Corporation*, che gestiscono attualmente circa l'8% dello *stock* abitativo totale inglese (a fronte di circa il 12% gestito dal settore pubblico). La gestione

delle *housing associations* inglesi è fortemente sussidiata, principalmente attraverso l'*housing benefit* (*voucher* pubblico concesso direttamente agli inquilini) ed è orientata all'efficienza e alla coerenza delle attività con le politiche abitative pubbliche.

Un'apposita commissione di *audit* nazionale verifica il rispetto delle linee guida fissate dall'*Housing Corporation*. Diversamente dai casi belga e olandese, nella realtà inglese si registra una notevole dinamica di *partnerships*, fusioni e formazione di nuovi operatori (a più riprese il patrimonio di varie amministrazioni comunali è stato anche oggetto di cessioni collettive agli inquilini, che hanno dato vita a nuove associazioni, c.d. *Large Scale Voluntary Transfers*); la vitalità del settore è aiutata dagli elevati stanziamenti governativi, che si attestano su valori corrispondenti a oltre 10 miliardi di euro per anno. Il sistema di valutazione dell'attività delle associazioni 'registrate' è molto strutturato e prevede un complesso protocollo orientato a migliorarne la qualità e, solo in rari casi, a revocare l'accreditamento. Benché il sistema inglese preveda una molteplicità di soggetti, il segmento che presenta i maggiori tassi di crescita è quello delle *housing associations*, organizzazioni private e *non-profit* che agiscono in stretta relazione con le politiche pubbliche.

Questa brevissima panoramica di alcune realtà europee mostra che vi sono varie possibilità per organizzare il settore e trovare dei punti di convergenza tra interesse pubblico e privato, con temi ricorrenti che vedono al centro la presenza di organizzazioni private e *non-profit*, in grado di agire in modo autonomo, raccordato con il territorio ma anche con le politiche abitative pubbliche. Sistemi di accreditamento e di vigilanza più o meno complessi presidiano poi il buon funzionamento e la trasparenza del settore, anche perché non sempre risultano applicabili le regole del mercato e la presenza di rilevanti sussidi rende necessario assicurare l'opportuno impiego delle risorse.


5.3 La situazione italiana

A partire dagli anni '90 il problema della casa era stato ritenuto sostanzialmente risolto in virtù dell'elevata incidenza raggiunta dalla proprietà

5 In Italia la percentuale di proprietari di case supera l'80% (la percentuale delle famiglie che possiede la casa in cui vive comprende anche la tipologia di usufrutto e di uso gratuito. In particolare, le famiglie che vivono in casa di proprietà sono per l'Istat il 73,3%. Il 14,5% di tali famiglie paga un mutuo. La media del mutuo è di 471 euro al mese). Fonte: ISTAT, "I consumi delle famiglie - Anno 2007", Luglio 2008.

(circa l'80% delle famiglie italiane possiede la casa in cui abita⁵). Una convinzione che aveva fatto da sfondo alla riduzione della produzione di edilizia sociale che dal 1984 al 2004, con riferimento all'edilizia sovvenzionata⁶, è calata da 34.000 abitazioni per anno a circa 1.900 (contro le oltre 80.000 della Francia e le oltre 30.000 della Gran Bretagna sempre nel 2004) e, con riferimento all'edilizia agevolata o convenzionata⁷, da 56.000 a 11.000, arrivando nel 1998 alla cessazione della GESCAL ovvero del prelievo dell'1% sugli stipendi dei lavoratori dipendenti che aveva costituito sino ad allora la principale fonte di finanziamento pubblico del settore.

Fig. 5 - Abitazioni costruite con sovvenzioni e contributi pubblici, 1984-2004



Fonte: CRESME, Febbraio 2008

- 6 Per edilizia sovvenzionata si intendono tutte le abitazioni realizzate da enti pubblici (Comuni o ex-IACP) con finanziamento dello Stato. Si tratta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), le cosiddette "case popolari".
- 7 Per edilizia convenzionata si intende la costruzione, previa convenzione con i Comuni, di abitazioni destinate alla vendita o alla locazione in cui valore di mercato viene stabilito dall'Amministrazione Comunale che rende disponibili le aree attraverso dei bandi. Il costruttore o la Cooperativa ottengono dal Comune in genere anche agevolazioni di tipo fiscale e relative agli oneri di urbanizzazione. Per edilizia agevolata si intendono le abitazioni realizzate con la concessione di agevolazioni pubbliche che possono andare da mutui a tasso agevolato ai singoli nuclei familiari a contributi a fondo perduto concessi agli operatori che realizzano gli interventi.

Il forte incremento della percentuale di proprietari dell'abitazione ha generato in effetti condizioni di stabilità, con un insieme maggioritario di italiani che attraverso il 'mattoncino' è riuscito ad accumulare un capitale, ad abbattere i propri costi abitativi⁸ e ad assicurarsi un'importante dote previdenziale per affrontare periodi di difficoltà. L'assottigliamento del mercato dell'affitto⁹, d'altro canto, ha provocato una situazione di estrema difficoltà per coloro che non riescono a (o non desiderano) acquistare la casa e ha creato, in uno scenario di prezzi immobiliari cresciuti moltissimo, una vera e propria linea di demarcazione fra chi è proprietario della casa e chi vive in affitto, con un divario sociale accentuato anche da politiche fiscali che premiano la proprietà.


Se si analizza più nel dettaglio il disagio abitativo, si comprende tuttavia perché esso rappresenti - anche quando di portata ridotta in termini relativi - un aspetto molto rilevante per la vitalità delle città. La fascia 'minoritaria' di coloro che non riescono ad accedere a un alloggio è in realtà molto strategica per lo sviluppo, in quanto è composta in larga parte da nuove famiglie (o aspiranti tali), studenti fuori sede, neo-laureati che cercano un lavoro - il più delle volte precario, in settori innovativi ma anche tradizionali e necessari alle città (come insegnanti, forze dell'ordine, infermieri ecc.) - o migranti di cui le nostre comunità hanno bisogno per far fronte a uno dei tassi di natalità più bassi al mondo.

Gli effetti del disagio abitativo di queste minoranze sono poco visibili, difficili da percepire per chi non vi entri in contatto diretto, quasi 'subdoli' in quanto toccano cittadini che hanno poca 'voce' e che vivono il proprio disagio come un problema individuale. Si pensi ai giovani che ritardano la formazione di una nuova famiglia, continuando a vivere nella casa dei genitori o agli studenti e ai lavoratori che viaggiano quotidianamente per molte ore per raggiungere il luogo di studio o di lavoro, o ancora a chi accetta soluzioni abitative improprie spendendo per la casa più del 40% del proprio stipendio.

⁸ Il rapporto tra i costi dell'abitazione e il *budget* delle famiglie proprietarie di un'abitazione nel 2006 si attesta a circa l'11,3%. Fonte: Elaborazioni Cittalia ANCI Ricerche su dati Istat, ottobre 2008.

⁹ Le famiglie in affitto sono, secondo le più recenti stime Istat relative al 2007, il 17,2%, un numero in costante calo negli ultimi anni (18,8% nel 2005 e 17,7% nel 2006). Fonte: ISTAT, "I consumi delle famiglie - Anno 2007", Luglio 2008.

Fig. 6 - Domanda abitativa latente: età media alla quale i giovani lasciano la famiglia di origine, anno 2005



Fonte: elaborazioni Censis su dati Eurostat

Considerare questi bisogni come individuali e non collettivi espone tuttavia al rischio che i relativi effetti sociali si manifestino quando il bisogno è diventato emergenza, con situazioni che la rigidità del mercato immobiliare rende difficili da affrontare.

A questo proposito basta pensare a fenomeni come l'abbandono dei quartieri centrali (non limitato alle grandi città) e al relativo aumento del pendolarismo o alla formazione di quartieri dormitorio nelle cinture urbane, o alla formazione di *enclaves* di etnie straniere con gravi condizioni di sovraffollamento e di ghettizzazione, o ancora alla concentrazione di carico sociale e di degrado di alcuni quartieri popolari e ancora all'insicurezza generata da un mercato in nero dell'affitto e dell'occupazione abusiva che non permettono di censire chi risiede in città e di verificare il rispetto di standard minimi di sicurezza.

Se è infine relativamente intuitivo che un ulteriore effetto sociale del disagio abitativo sia la perdita di competitività economica di un territorio quando non riesce ad attirare forza lavoro per la mancanza di un'offerta di alloggi a condizioni abbordabili, non è altrettanto immediato mettere a fuoco che per mantenere poi intelligenze, talenti e iniziative economiche sia necessario che nel medio periodo l'intera città sappia rendersi attrattiva, migliorando la propria offerta in termini di qualità della vita, infrastrutture, servizi nonché di un contesto ambientale che assicuri una buona convivenza.

Nonostante la scarsità di risorse, le Regioni hanno avviato politiche per la casa sperimentali ed innovative anche in ambito normativo (per quelle nazionali, si prega di fare riferimento alla sezione sul Piano Casa più avanti). Alcune leggi urbanistiche regionali (LUR) prevedono che quote di

superfici (aree o immobili) vengano destinate all'edilizia sociale. È il caso della LUR della regione Lombardia 12/2005, articolo 11, comma 5, di quella del Veneto 11/2004, articolo 39 e anche del disegno di legge per la modifica della LUR Emilia Romagna 20/2000 e della recente legge 12/2008 della Regione Puglia.

Su questo tema va ricordato che anche a livello nazionale sono state presentate diverse proposte di legge di riforma della normativa urbanistica, che affrontavano tra l'altro il tema del diritto all'abitazione come diritto di cittadinanza, e proponevano che l'alloggio sociale potesse rientrare tra gli standard urbanistici come standard aggiuntivo nei nuovi insediamenti di espansione. Gli orientamenti seguiti dalle Regioni tendono sostanzialmente a sviluppare tre linee d'azione:

- introdurre all'interno dei piani di trasformazione urbana una quota di nuove volumetrie edificabili vincolate all'affitto e concordate con gli operatori economici;
- far convergere investimenti pubblici e privati su uno *stock* di aree pubbliche edificabili da destinare alla locazione, prevedendo incentivi per i privati soprattutto in termini di costo delle aree rese disponibili;
- prevedere l'azione diretta di società immobiliari pubbliche per l'attuazione di nuovi interventi o la riqualificazione di immobili esistenti.

Questi orientamenti possono essere rappresentati da tre esempi concreti attuati da Amministrazioni comunali, il primo dei quali è il nuovo Piano strutturale di Firenze che prevede per gli operatori che realizzino interventi di edilizia residenziale di dimensione superiore a 2.000mq l'obbligo di destinare almeno il 20% della superficie ad alloggi per l'affitto convenzionato¹⁰.

Il secondo esempio è rappresentato dal programma avviato dal Comune di Milano che ha utilizzato la Legge Regionale nr. 8 del 2005 (c.d. "legge Borghini"), che consente di derogare agli strumenti urbanistici vigenti e di utilizzare delle aree a standard di proprietà comunale per realizzare nuova edilizia sociale. Il Comune ha individuato 46 aree di sua proprietà sulle quali realizzare circa 1,2 milioni di metri quadrati di residenza, suddivisa in diverse tipologie: edilizia a canone sociale, a canone moderato/convenzionato/speciale ed edilizia residenziale universitaria. Dopo aver assegnato le prime 8 aree a interventi tradizionali di Edilizia Residenziale


¹⁰ In alternativa all'affitto permanente l'operatore può scegliere di limitare l'affitto a 12 anni versando una somma al Comune che consenta a quest'ultimo di realizzare altrove altrettanti alloggi da locare per i successivi 18 anni (periodo residuo rispetto ai trent'anni di normale ammortamento di un investimento immobiliare), oppure di non realizzare la volumetria prevista ma di versare in cambio al Comune la somma equivalente alla mancata realizzazione di alloggi per l'affitto convenzionato.

Pubblica e altre 2 aree per interventi di edilizia universitaria, il Comune ha ora avviato dei bandi per assegnare 11 aree a operatori privati (cooperative, costruttori edili, fondazioni di origine bancaria e altri soggetti) completando una prima fase che dovrebbe consentire di realizzare diverse migliaia di alloggi.

Il terzo esempio è quello rappresentato da “La Immobiliare Veneziana” (IVE), posseduta dal Comune di Venezia, che oltre ad aver acquisito vari immobili comunali è anche il soggetto demandato a gestire gli interventi, a restaurare, frazionare, affittare o rivendere gli alloggi ottenuti. Per attuare gli interventi di edilizia sociale su alcune delle aree di sua proprietà, IVE ha deciso di seguire la strada del *project financing*; sono state indette delle procedure a evidenza pubblica per la cessione delle aree all’operatore privato che retrocedesse la maggiore quantità di appartamenti a IVE, a condizione che tali appartamenti avessero gli stessi standard qualitativi di quelli che, nel medesimo lotto, l’operatore intendeva cedere sul mercato.

Gli esempi di strategie messe in atto dai Comuni di Firenze, Milano e Venezia sono descritti dallo schema che segue.


Fig. 7 - Esempi di recenti linee di azione adottate da Amministrazioni comunali nell’housing sociale



Fonte: elaborazione FHS su schema di Gerard van Bortel, OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies

A fronte del crescente bisogno di nuovi interventi di edilizia sociale e della strutturale scarsità di risorse pubbliche, la principale tendenza in atto è quella di sviluppare *partnership* pubblico-private all'interno delle quali le amministrazioni contribuiscono delle opportunità attraverso la gestione del territorio, affinché gli operatori siano incentivati ad attuare degli interventi di edilizia sociale, ad esempio ottenendo aree comunali a basso costo, premi volumetrici o altre incentivazioni urbanistiche.

Fig. 8 - Principale trend in atto nel settore dell'housing sociale italiano



Fonte: elaborazione FHS su schema di Gerard van Bortel, OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies

5.4 Housing sociale e fondazioni di origine bancaria

“In Italia fa fatica ad affermarsi una politica della casa che non sia meramente una politica edilizia. Difficoltà che pesa ancor di più nello scenario attuale, dove è necessario rispondere non solo al bisogno di un alloggio ma anche alle nuove forme dell’abitare che le trasformazioni sociali e i mutamenti degli stili di vita impongono. È anche per questo che la questione casa in Italia è cruciale per osservare il Paese e i suoi cambiamenti”¹¹.

¹¹ Giovanni Caudo con Sofia Sebastianelli, Dalla Casa all’Abitare, volume Biennale di Venezia 2008

Questa citazione sintetizza le ragioni per le quali l'housing sociale generalmente rappresenta un tema di interesse per le fondazioni di origine bancaria. Ma prima di analizzare più nel dettaglio le motivazioni che possono far maturare questo interesse, è forse opportuno partire da alcune caratteristiche della missione e del modo di operare delle fondazioni che risultano rilevanti rispetto all'housing sociale.

Le fondazioni di origine bancaria sono delle istituzioni radicate nel territorio con la missione di sostenerlo e di promuoverne lo sviluppo e, come in altri campi, anche nel settore dell'housing sociale possono promuovere l'innovazione e contribuire all'avvio di progetti di interesse pubblico e sociale. Le fondazioni di origine bancaria non sono pertanto degli operatori immobiliari e, d'altra parte, se intendessero svolgere tale attività il risultato sarebbe quello di spiazzare gli operatori presenti sul mercato con la propria capacità finanziaria (soprattutto in momenti di scarsa liquidità e di tensioni finanziarie).

In secondo luogo, le fondazioni di origine bancaria sono istituzioni di natura privata che amministrano un patrimonio, in alcuni casi molto rilevante, e ne erogano i proventi a beneficio della collettività di riferimento; sono cioè soggetti privati che operano per finalità di interesse pubblico e sociale ma occorre tener presente che le risorse che esse possono erogare non sono di per sé tali da riempire i vuoti lasciati dalla pubblica amministrazione in periodi di 'tagli' necessari. Il sistema di *welfare* a cui siamo abituati, una grande conquista sociale che dagli anni '40 ha presidiato i pilastri della previdenza, della sanità, dell'istruzione e dell'assistenza sociale sta attraversando una fase di ristrutturazione. Ciò accade per varie ragioni che vanno dall'incidenza che il debito pubblico ha raggiunto nel corso di alcuni decenni, agli squilibri nel rapporto tra popolazione attiva e pensionata, alla globalizzazione che obbliga gli Stati a competere anche sul fronte della fiscalità (un'imposizione eccessiva allontana le attività economiche). Tuttavia, come detto, le fondazioni di origine bancaria non sono in grado di rispondere alla riduzione della capacità di intervento delle politiche pubbliche, né nel settore dell'housing sociale né in altri, facendo leva sulle proprie erogazioni a causa della grandissima differenza tra il livello economico delle erogazioni disponibili e quello della spesa pubblica.

Nell'ambito della propria missione 'privata di interesse pubblico' le utilità che una fondazione di origine bancaria può portare sono principalmente riferibili a interventi mirati a:

- sostenere lo sviluppo di realtà territoriali, ad esempio supportando attività che cercano di dare risposta a nuovi bisogni insoddisfatti sul piano sociale, culturale ed economico o anche a identificare risposte più efficaci a bisogni già noti;

- favorire la creazione e il consolidamento di soggetti sociali autonomi, che possano farsi carico dei bisogni della comunità con l'obiettivo di favorire la capacità della società di auto organizzarsi e di creare nuove soluzioni;
- fungere da "catalizzatore" degli attori interessati a risolvere dei problemi collettivi non tanto facendo leva sulle proprie risorse economiche quanto sulla posizione di soggetto neutrale, in grado di mediare tra le diverse parti coinvolte, e sulla capacità di intercettare nuovi bisogni grazie ai propri collegamenti con il territorio e all'esercizio dell'attività filantropica.

È forse interessante notare che nell'attuale sentire comune esiste una distinzione piuttosto netta tra la sfera 'pubblica' e quella 'privata' al punto che, chi non abbia avuto occasione di riflettere su questi temi o di entrare in contatto con il settore 'privato sociale', dubita che un soggetto privato possa operare propriamente per finalità pubbliche.

Eppure il tema della libera organizzazione della società civile e del settore 'privato sociale' non è recente e, anzi, ha una storia molto lunga; in momenti addirittura precedenti al *welfare state* la nascita delle prime strutture sanitarie e assistenziali, a cavallo tra l'800 e il '900, è avvenuta grazie a organizzazioni private che operavano per il bene pubblico. Oltre cent'anni fa nascevano da lasciti e da varie forme di aggregazione di soggetti privati importanti iniziative filantropiche in campo abitativo, ma anche gli stessi Monti di Pietà e le Casse di Risparmio - che cercavano di proteggere i cittadini dall'usura e di promuovere lo sviluppo attraverso il risparmio e il credito - di cui le stesse fondazioni di origine bancaria sono eredi.

In una rinnovata necessità di 'casa', che per essere affrontata in modo efficace necessita di attivare e valorizzare le risorse locali e del settore 'privato sociale', la sfida dell'Housing sociale può rappresentare per le fondazioni di origine bancaria un importante ambito di esercizio delle proprie prerogative e della funzione di servizio per il territorio. Il risultato al quale le fondazioni possono puntare nell'housing sociale, e che in questa fase stanno già ricercando attivamente, è di condurre delle sperimentazioni che si sviluppino lungo tre assi principali:


- modalità di finanziamento delle iniziative (es. promuovendo la finanza etica, i fondi immobiliari dedicati all'housing sociale o anche una varietà di altri strumenti che agevolino il finanziamento e consentano di coinvolgere anche altri *sponsor* istituzionali oltre alle stesse fondazioni);
- contenuti e modelli gestionali innovativi, che oltre a coinvolgere le risorse del 'privato sociale' presenti sul territorio, puntino sull'attivazione dei residenti e sulla loro capacità di organizzarsi e di intervenire,

in modo da renderli non solo destinatari di un servizio abitativo ma parte (attiva) di una comunità;

- schemi di partenariato pubblico-privato, cercando di elaborare i contenuti delle sperimentazioni in modo coordinato con le politiche pubbliche, mostrando nuove modalità attraverso le quali la Pubblica amministrazione, il Terzo settore e gli operatori privati possano divenire *partner* efficaci nell'affrontare il bisogno abitativo.

Attraverso progetti sperimentali ed emblematici le fondazioni possono, infine, concorrere a una seconda tendenza del settore (oltre a quella già in atto, vista nella sezione precedente, di sviluppo di *partnership* pubblico-private), ovvero alla spinta delle iniziative abitative verso la qualità sociale e la formazione di comunità sostenibili, inclusive e attente ai bisogni dei loro membri più deboli.

Fig. 9 - Contributo che le fondazioni di origine bancaria possono dare all'housing sociale



Fonte: elaborazione FHS su schema di Gerard van Bortel, OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies

5.5 Attività delle fondazioni nell'ambito dell'Housing Sociale

L'attività delle fondazioni di origine bancaria nel settore dell'housing sociale può assumere varie forme in base alle finalità perseguite e alle diverse combinazioni dei due ruoli che esse tipicamente possono rivestire,

quello dell'investitore istituzionale che può destinare al settore immobiliare una parte delle proprie risorse di investimento patrimoniale¹² e quello di ente filantropico che eroga dei contributi a fondo perduto.

A un estremo vi è quindi l'investimento immobiliare puro come una delle possibili scelte di diversificazione della gestione patrimoniale, tesa a equilibrare rischio e rendimento. Secondo questo primo approccio, la gestione del patrimonio è finalizzata a sostenere la missione di ente di erogazione generando dei proventi finanziari.

Un altro approccio è poi quello di associare l'investimento immobiliare a logiche di sviluppo e di promozione dei sistemi locali, ad esempio effettuando investimenti in strutture strategiche per il territorio come quelle per l'istruzione, il turismo, i servizi o anche in progetti residenziali 'di mercato'. In questo secondo caso le fondazioni coniugano la gestione del patrimonio con la ricerca di ricadute positive per il territorio (c.d. 'esternalità' positive), ma senza impattare significativamente sulle proprie attese di rendimento finanziario.

Un ulteriore possibile approccio prevede di finanziare investimenti immobiliari strettamente funzionali a particolari programmi filantropici della fondazione (c.d. *Program Related Investment*). In questo terzo caso, il rendimento atteso dall'investimento, a seconda della rilevanza e delle caratteristiche del programma filantropico sostenuto, può anche essere inferiore a quello di mercato, a condizione che comunque non venga messo a rischio il valore del patrimonio della fondazione.

L'ultima modalità di intervento nel settore immobiliare, che si colloca all'estremo opposto rispetto alla prima, è l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative di housing sociale - tipicamente proposte alla fondazione da operatori *non-profit* o pubblici - che non potrebbero essere realizzate altrimenti (es. strutture di prima accoglienza per persone senza dimora, fondi di garanzia). In questo quarto caso non ha senso parlare di rendimenti attesi in quanto la fondazione devolve il frutto del suo patrimonio senza alcuna attesa di rendimento.

Lo schema che segue riassume le quattro ipotesi di possibile impegno di una fondazione di origine bancaria nel settore immobiliare. Si noti che le quattro modalità di intervento pur seguendo logiche molto diverse - che richiedono specifici presidi organizzativi e competenze professionali - possono essere combinate all'interno di uno stesso progetto attivando per la

¹² Il D.L. 143/2003 consente alle fondazioni di origine bancaria di effettuare investimenti immobiliari diversi da quelli strumentali per una quota non superiore al 10% del patrimonio.

fondazione possibili sinergie sia in termini di massimizzazione dell'impatto sociale dell'attività che di presidio diretto della qualità degli investimenti patrimoniali.

Fig. 10 - Strumenti di intervento di una fondazione di origine bancaria nel settore immobiliare

	1. Normali investimenti immobiliari	2. Investimenti strategici per il territorio	3. Program Related Investments	4. Erogazione di contributi
Modalità di intervento nel settore immobiliare				
Rapporto tra missione filantropica e gestione del patrimonio	Missione filantropica Gestione patrimonio 	Missione filantropica Gestione patrimonio 	Missione filantropica Gestione patrimonio 	Missione filantropica Gestione patrimonio 
Razionale per la fondazione di origine bancaria	Diversificare l'investimento del patrimonio allocandone una quota al settore immobiliare	Ottenere un rendimento congruo da investimenti che creano delle ricadute sul territorio	Finanziare interventi funzionali a particolari programmi filantropici	Fornire un sussidio alla realizzazione di interventi (di enti non-profit o pubblici) che non risulterebbero sostenibili senza un contributo a fondo perduto
Rendimento atteso	Rendimento di mercato	Rendimento prossimo a quello di mercato	Almeno mantenimento del patrimonio	Non rilevante

Fonte: "Fondazioni, politiche immobiliari e investimenti nello sviluppo locale", Fondazione di Venezia, autori vari, Marsilio novembre 2007

Negli ultimi anni numerose fondazioni hanno avviato delle iniziative nel settore immobiliare sociale, dapprima prevalentemente erogando contributi a fondo perduto, ad esempio a beneficio di organizzazioni *non-profit* che acquistavano e ristrutturavano appartamenti acquisiti sul mercato o da ex-IACP. Gli appartamenti erano dedicati a soggetti svantaggiati che, oltre ad avere la possibilità di accedere a un alloggio, erano anche oggetto di piani intervento personalizzati e venivano messi in contatto con la rete dei servizi sociali (pubblici e privati).

Da queste prime iniziative sono nati dei bandi e dei programmi di housing sociale più formalizzati che hanno consentito di accompagnare interventi anche molto significativi nelle aree dove si è poi maggiormente accresciuta la tensione abitativa, ad esempio con progetti finanziati da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariparo, Fondazione Cariplo, Fondazione Carisbo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Nel periodo più recente le fondazioni hanno specializzato sempre di più il loro intervento. I bandi proseguono, ma sono destinati principalmente a finanziare interventi di prima e seconda accoglienza, cioè strutture abitative temporanee per soggetti senza dimora o che provengono da esperienze di particolare difficoltà e hanno bisogno - prima di gestire autonomamente un appartamento - di un periodo in cui “riprendere in mano la propria esistenza”.

A margine dell'attività di erogazione a fondo perduto si è poi sviluppata l'attività di investimento di risorse patrimoniali, rivolta a realizzare interventi di terza accoglienza ovvero a offrire soluzioni abitative stabili inaugurando l'impegno delle fondazioni di origine bancaria secondo l'accezione che in questo momento catalizza la maggiore attenzione, ovvero quello dell'housing sociale dedicato alle famiglie 'solvibili' troppo ricche per accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica ma troppo povere per soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato.

Nel 2006 è stata costituita Oikos, società partecipata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dal Comune di Alessandria e dal Gruppo Norman, con l'obiettivo di promuovere, progettare e gestire strutture abitative destinate alle fasce più deboli del mercato della locazione presenti nella città di Alessandria. Il progetto di Oikos prevede la realizzazione di circa 60 appartamenti (oltre a box e uno spazio commerciale) per una superficie globale di circa 5.000 metri quadrati. L'assegnazione degli alloggi avverrà sulla base di una valutazione - effettuata con l'ausilio di una commissione di esperti e anche tenendo conto delle situazioni di emergenza segnalate dal Comune di Alessandria - delle condizioni personali familiari, sociali, economiche e dell'affidabilità dei soggetti che aderiranno all'apposito bando pubblicato dalla stessa Oikos. Gli alloggi saranno di ottimo livello come anche le parti comuni (sono previste aree verdi e spazi dedicati al tempo libero a completamento dei servizi a supporto dell'inseadimento), e il canone di locazione sarà compreso tra 60 e 64 Euro per anno per metro quadrato, che secondo le stime di Oikos dovrebbe implicare circa il 20-25% di sconto rispetto ai canoni di mercato della zona. L'operazione prevede un investimento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria pari a circa 5 milioni di Euro. Dopo 35 anni ai futuri inquilini verrà offerta la possibilità di divenire proprietari delle unità immobiliari, considerando i canoni sino ad allora versati alla stregua di rate di un mutuo (senza anticipo).

Un secondo esempio significativo è il *Progetto Sharing* - Condividere Idee e abitazioni, promosso da Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT (con un impegno finanziario pari a 12 milioni di euro), Fondazione Oltre e Cooperativa Sociale D.O.C., che prevede l'acquisto e la ristrutturazione di

un ex casa albergo delle Poste Italiane di circa 10.000 metri quadri a Torino. L'immobile sarà destinato a soluzioni residenziali temporanee a costo calmierato, per un totale di circa 180 unità residenziali e di 470 posti letto, corredate da servizi socio-relazionali, sanitari e commerciali da destinare non solo ai residenti, ma da aprire anche al quartiere. La realizzazione dell'intervento si stima richiederà 13,5 milioni di euro di investimenti, totalmente finanziati con capitale proprio. I destinatari saranno persone in situazione di disagio abitativo temporaneo, come ad esempio madri *single*, giovani coppie, immigrati, persone in attesa di un alloggio pubblico, studenti, lavoratori in trasferta: un *mix* di utenza che cerca di favorire forme di solidarietà e integrazione ed evitare la ghettizzazione. Si tratta di un progetto decisamente innovativo, perché ha pianificato al suo interno una molteplicità di servizi di supporto e di accompagnamento sociale. Questa iniziativa si inquadra nella strategia del c.d. *social venture philanthropy*, che consiste nell'applicazione di modelli tipici del *venture capital* al mondo degli operatori *non-profit*, e prevede l'attivazione di due fondi, uno dei quali denominato *Social human purpose* e promosso dalla Fondazione Cassa di risparmio di Torino, con un investimento complessivo pari a 110 milioni (stanziati tra il 2006 e il 2007). Il fondo finanzia anche interventi destinati alla realizzazione di abitazioni in affitto a canone calmierato, e potrà essere utilizzato per sostenere la nascita di sperimentazioni in campo abitativo e, più in generale, per supportare iniziative a carattere sociale. La gestione sarà affidata a REAM SGR, la società di gestione di fondi costituita dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e di Asti con il Gruppo immobiliare Norman, della quale è successivamente entrata a far parte anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

È prossimo al lancio anche il fondo immobiliare etico "Veneto Casa" promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dalla Regione Veneto con un impegno di 5,5 milioni di Euro ciascuna, a fronte di un obiettivo di raccolta di 50 milioni di Euro (con un potenziale di investimento fino a un massimo di 100 milioni di Euro). Per la gestione del Fondo è stata selezionata Beni Stabili Gestioni SGR, la quale ha già registrato l'interesse alla sottoscrizione anche della Fondazione di Venezia e di altri investitori che hanno consentito a oggi di raggiungere impegni per 23 milioni di Euro. I promotori dell'iniziativa, che oltre alle fondazioni includono anche SINLOC (società di *advisory* finanziaria e investimento partecipata da varie fondazioni di origine bancaria), soggetti *non-profit* ed ex-IACP locali, hanno inoltre istituito una società apposita che si farà carico della promozione delle iniziative di investimento del Fondo "Veneto Casa" e ne pianificherà e gestirà i contenuti di interesse sociale.

È stato invece avviato nel 2006 il fondo immobiliare etico "Abitare

Sociale 1” che ha raccolto 85¹³ milioni di Euro (con un potenziale di investimento fino a un massimo di 170 milioni di Euro). Il Fondo Abitare Sociale 1 è gestito da Polaris SGR, società di gestione partecipata dalla Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Cassa Italiana dei Geometri, Congregazioni di Don Bosco e di Don Orione, mentre la promozione delle iniziative e dei contenuti di interesse sociale è affidata alla Fondazione Housing Sociale¹⁴, istituita dalla Fondazione Cariplo nel 2004 assieme con la Regione Lombardia e l’ANCI Lombardia per promuovere il progetto “Housing Sociale”.

Il Fondo Abitare Sociale 1 ha una strategia di investimento specializzata nell’housing sociale e con l’aggiudicazione di 3 aree a Milano, avvenuta nel dicembre 2008, ha completato il processo di individuazione degli ambiti di intervento sui quali prevede di realizzare circa 700 alloggi, oltre a servizi e altre strutture di interesse pubblico. Gli investitori che partecipano al Fondo hanno accettato un rendimento obiettivo pari al 2% oltre l’inflazione, con un orizzonte di investimento di 20 anni e con un vincolo di rendimento massimo al 4% oltre inflazione, stabilendo di devolvere l’eventuale rendimento che eccedesse tale soglia come contributo a fondo perduto per ulteriori iniziative di housing sociale.

Questi sono solo alcuni esempi di un panorama molto ricco e vivace di iniziative delle fondazioni di origine bancaria che sta evolvendo, sotto il coordinamento della Commissione per i servizi alla persona dell’ACRI, verso un approccio condiviso del mondo delle fondazioni all’housing sociale.

A partire dalla lettura delle singole esperienze e dei risultati conseguiti, le fondazioni stanno elaborando obiettivi, strumenti e contenuti che rendano più efficace e conosciuta l’attività di ciascun ente sul proprio territorio. A questo proposito, possono essere identificate alcune fasi del processo in atto:

- percezione del bisogno - le varie fondazioni di origine bancaria, attraverso il rapporto con il territorio e l’esercizio dell’attività di erogazione, registrano i segnali di una nuova emergenza abitativa e sociale;

¹³ Di cui 10 conferiti dalla Fondazione Cariplo, promotore dell’iniziativa, 20 dalla Cassa Depositi e Presiti, 10 rispettivamente da Regione Lombardia, Banca Intesa San Paolo, Banca Popolare di Milano, Generali Assicurazioni, Cassa Italiana dei Geometri e 2,5 ciascuna da Telecom Italia e Pirelli Real Estate.

¹⁴ La Fondazione Housing Sociale ha recentemente modificato il proprio statuto ampliando il campo di attività dalla regione Lombardia a tutto il territorio nazionale e allargando la partecipazione agli organi di governo ad altre fondazioni di origine bancaria.

- sperimentazione - le fondazioni, ciascuna elaborando una politica filantropica che risponda ai propri valori, vincoli gestionali e alle opportunità del territorio, sperimentano nuovi modelli di intervento raccordandosi con gli operatori pubblici e privati del settore;
- sintesi delle sperimentazioni - le fondazioni si confrontano, ad esempio all'interno della Commissione servizi alla persona dell'ACRI o in occasione di eventi, quali Urbanpromo patrocinato dalla Fondazione di Venezia, sulle 'migliori pratiche', nonché sui possibili obiettivi e strumenti comuni per rispondere al disagio abitativo;
- diffusione delle migliori pratiche - le fondazioni trasformano il *know-how* maturato in un bene pubblico, divulgando i risultati delle sperimentazioni sia al proprio interno che tra gli operatori e le autorità pubbliche;
- adozione delle nuove pratiche - la fase conclusiva è rappresentata dall'adozione dei nuovi modelli di attività, degli strumenti e dei contenuti sviluppati da parte degli operatori pubblici e privati; in questo modo il risultato qualitativo inizialmente ottenuto dalle sperimentazioni 'emblematiche' delle fondazioni si può tradurre in una risposta anche quantitativa ai bisogni affrontati.

La sperimentazione condotta dalle fondazioni nell'ambito dell'housing sociale si dovrebbe pertanto indirizzare, oltre che verso la proposta di strumenti finanziari innovativi, anche verso contenuti sociali e modelli organizzativi che possano orientare - se funzionali - autorità pubbliche, operatori privati, istituzioni finanziarie e altri enti offrendo dei possibili strumenti da includere fra le opzioni disponibili per intervenire rispetto al bisogno socio-abitativo.

Le fondazioni hanno iniziato a contribuire al dibattito sulla sussidiarietà e sull'innovazione nel settore dell'edilizia sociale. Ritornando alle cinque fasi illustrate più sopra, se nei prossimi mesi le iniziative in corso con riferimento al Piano Casa e agli importanti programmi edilizi che operatori pubblici e privati si accingono ad avviare si realizzeranno anche promuovendo delle 'comunità sostenibili' e dei servizi ad esse dedicati, le fondazioni probabilmente avranno espresso il loro potenziale per uno sviluppo del settore più ampio e più solido.

5.6 Nuovi strumenti per l'Housing Sociale: i fondi immobiliari

Il fondo comune d'investimento immobiliare è uno strumento particolarmente adatto per iniziative di housing sociale in quanto queste, collocandosi a cavallo tra interesse pubblico e privato, traggono grande benefi-

cio da un assetto robusto nella gestione e flessibile nella definizione delle politiche di investimento e di *governance*.

Rispetto a possibili veicoli societari o finanziari alternativi il fondo immobiliare si contraddistingue, infatti, per essere sottoposto alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia e per avere una *governance* articolata sulle figure della SGR che gestisce l'attività in modo professionale, massimizzandone il valore, di Comitati consultivi che consentono agli investitori di esprimersi sull'attività della SGR, di una Banca Depositaria, di Esperti indipendenti e Revisori che assicurano ulteriori livelli di controllo e garanzia. La flessibilità è data, fra gli altri elementi, dalla possibilità di includere nel Regolamento del fondo immobiliare dei vincoli di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici e di finanza sostenibile che rispondano alle finalità di interesse pubblico delle iniziative, e di includere nei Comitati consultivi degli *stakeholders* che possano presidiare il rispetto di tali vincoli.

Un fondo immobiliare è, in estrema sintesi, un patrimonio autonomo suddiviso in quote aventi lo stesso valore e gli stessi diritti, di pertinenza di una pluralità di partecipanti (investitori), gestito da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) che lo investe esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari.

La vita di un Fondo, dalla raccolta fino alla liquidazione, è disciplinata da un Regolamento di gestione che rappresenta l'accordo attraverso il quale i partecipanti si affidano alla gestione in monte effettuata dalla SGR. Il Regolamento indica l'ammontare complessivo del Fondo, il periodo di tempo durante il quale gli investitori possono sottoscrivere le quote, la strategia di investimento, gli obiettivi di rendimento, la *governance* e tutti gli altri aspetti relativi al suo funzionamento.

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Regolamento da parte della Banca d'Italia, che ne verifica i contenuti rispetto alle previsioni del Testo Unico della Finanza, alla disciplina emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla stessa Banca d'Italia, nonché la sottoscrizione da parte dei partecipanti, la SGR dà avvio all'attività del Fondo.

Il Regolamento di gestione può prevedere che la SGR istituisca alcuni presidi di governo finalizzati a condividere - nel rispetto dei principi e delle regole previsti dalla normativa - alcuni aspetti della gestione con gli investitori o anche con altri *stakeholders*, e in particolare:

- un'Assemblea dei partecipanti, che si esprime per le decisioni di natura straordinaria o per quelle che possano incidere sull'impianto originario del rapporto partecipativo (es. sostituzione della SGR, modifiche al Regolamento, messa in liquidazione del Fondo, modifiche alle poli-


tiche di gestione) nonché, in genere, rispetto all'individuazione dei membri del comitato consultivo di cui sotto;

- un Comitato consultivo (o *advisory committee*), che può essere chiamato a esprimere pareri su buona parte delle decisioni riguardanti la gestione del fondo, in alcuni casi anche con potere di veto (es. operazioni in cui la SGR possa trovarsi in conflitto di interessi).

Rispetto all'utilizzo del Fondo immobiliare, nel settore dell'housing sociale la previsione di un comitato consultivo consente di integrare la *governance* delle iniziative ad esempio con:

- presidi che vigilino rispetto al corretto perseguimento degli obiettivi di natura pubblica o sociale espressi dal Regolamento di gestione del Fondo (c.d. "Principi etici");
- il controllo assicurato dal coinvolgimento dei partecipanti alla discussione delle opportunità di investimento e delle principali decisioni gestionali. È questo uno dei requisiti tipicamente richiesti dagli investitori istituzionali;
- la consultazione con *stakeholders* che rivestano un ruolo strategico per l'avvio e per la realizzazione degli interventi del Fondo, nonché per il loro coordinamento con le politiche abitative pubbliche.

Fig. 11 - Esempio di struttura esecutiva, di *governance* e di controllo di un fondo immobiliare



Si possono ipotizzare varie politiche di gestione di un Fondo immobiliare caratterizzate da diversi livelli di rischio e di redditività attesa. La strategia di investimento del Fondo può in particolare prevedere vincoli di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici o di finanza sostenibile¹⁵, cioè criteri di investimento non finalizzati alla massimizzazione del valore del Fondo ma ad altre finalità di natura non finanziaria, esplicitando quali oneri connessi con le finalità etiche o di finanza sostenibile possano essere imputati al fondo. Qualsiasi fondo immobiliare che dedichi la propria strategia di investimento alla realizzazione di alloggi per finalità sociali, a prescindere dal rendimento finanziario che fissa come obiettivo, si fa carico di finalità etiche e di finanza sostenibile a cui la SGR si deve attenere secondo le previsioni del Regolamento di gestione.

Il fondo ha autonomia patrimoniale rispetto alla SGR e agli eventuali altri fondi gestiti dalla stessa ma non ha personalità giuridica autonoma, per cui le relative decisioni sono sempre assunte dalla SGR (in nome e per conto del Fondo).

I fondi immobiliari possono essere sottoscritti attraverso il conferimento di denaro (fondi sottoscritti per cassa) o di immobili (fondi ad apporto). A fronte dell'apporto il sottoscrittore riceve quote del fondo per un valore pari a quello degli immobili conferiti. I fondi per l'housing sociale possono essere di entrambe le tipologie.

La procedura di apporto prevede, in modo analogo all'aumento di capitale di una società, numerose verifiche relative alle caratteristiche degli immobili conferiti e alla congruità del loro valore (condotte da un Esperto indipendente che stima il valore massimo attribuibile agli immobili tenendo conto anche dell'eventuale loro trasferimento 'in blocco' al fondo, che comporta tipicamente uno 'sconto di portafoglio' rispetto alla somma dei valori di ciascun immobile¹⁶). Essendo il fondo un prodotto finanziario una seconda verifica, condotta da un Intermediario finanziario, riguarda la coerenza tra le caratteristiche degli immobili apportati e quelle dell'istituendo fondo (es. coerenza con la strategia di investimento, con il suo rendimento atteso e con la capacità di distribuire frutti per la durata del fondo).


Il fondo può dotarsi dei mezzi necessari per attuare la propria strategia di investimento utilizzando i proventi della sottoscrizione iniziale delle quote oltre che - se previsto dal Regolamento e soprattutto se sostenibile da

¹⁵ Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005.

¹⁶ Ciò anche perché la vendita frazionata richiederebbe molto tempo, con attività complesse e rischi non sempre facilmente valutabili.

un punto di vista finanziario - con indebitamento in misura non superiore al 60%¹⁷ del complesso degli investimenti immobiliari.

Il Regolamento può prevedere che i partecipanti versino immediatamente gli ammontari sottoscritti o che, in alternativa, tali ammontari vengano versati progressivamente e in funzione degli investimenti, evitando che si formi della liquidità in eccesso. In questo secondo caso il fondo viene definito 'a richiamo degli impegni' e consente, soprattutto nei fondi che prevedono una strategia di sviluppo immobiliare, di graduare nel tempo l'impegno dei sottoscrittori.



Fonte: FHS

I fondi immobiliari possono poi essere riservati a investitori qualificati (fondi riservati), che hanno capacità professionali che consentono loro di valutare in modo efficace i rischi dell'investimento, o aperti alla partecipazione di piccoli risparmiatori (fondi *retail*), per i quali sono previste misure speciali di tutela. I fondi per l'housing sociale allo studio o attivati sino ad ora sono tutti 'riservati', sia perché non dovendo ottemperare alle misure di tutela previste per i piccoli risparmiatori risultano più snelli e flessibili (nella fase di strutturazione e nella successiva gestione), sia perché essendo un prodotto relativamente nuovo le SGR hanno privilegiato investitori professionali in grado di partecipare alla *governance* del fondo e di confrontarsi sui rischi e sulle potenzialità dei singoli investimenti.

¹⁷ I fondi immobiliari 'speculativi' possono superare la soglia del 60%.

I fondi immobiliari di diritto italiano sono tipicamente “chiusi” ovvero i partecipanti non possono entrarvi e uscirne liberamente e il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate (i partecipanti che desiderino uscire prima della scadenza possono solo cedere le proprie quote ad un nuovo investitore, ma il prezzo ottenuto generalmente presenta sconti piuttosto forti¹⁸ rispetto al valore contabile delle quote).

Per tentare di facilitare lo smobilizzo dell’investimento in un fondo immobiliare sono stati introdotti anche i fondi immobiliari “a finestre” o semi-aperti, il cui patrimonio può essere raccolto anche mediante emissioni di quote successive alla prima; in occasione delle finestre di riapertura del fondo possono essere effettuati, qualora il Regolamento lo preveda, rimborsi anticipati che consentono ai partecipanti di uscire senza penalizzazioni.

La contabilità del fondo segue il principio del valore di mercato (c.d. ‘*marking to market*’) ovvero il valore di bilancio di un fondo immobiliare riportato nella relazione semestrale e nel rendiconto annuale considera le attività al loro valore di mercato stimato sulla base di perizie effettuate dagli Esperti immobiliari indipendenti; il valore della quota è quindi calcolato ogni sei mesi come differenza tra l’attivo e il passivo di bilancio (*Net Asset Value - NAV*) diviso per il numero di quote emesse dal fondo (*NAV pro-quota*).

La durata massima di un fondo immobiliare è di 30 anni. Generalmente i Fondi hanno però una durata molto più breve, di circa 7 anni; i fondi di ‘valorizzazione’ o ‘frazionamento’, la cui strategia consiste nella vendita di un patrimonio ricevuto in apporto, possono avere durate anche inferiori ai 3 anni. I fondi di housing sociale tendono invece ad avere scadenze più lunghe, da un lato per far coincidere, quanto più possibile, la durata del fondo con quella del vincolo di locazione calmierata a cui sono tipicamente soggetti gli immobili di edilizia sociale, dall’altro, per consentire agli inquilini di completare dei piani di risparmio che facilitino l’acquisto a termine delle abitazioni dal fondo. L’allungamento della durata del fondo dipende, tuttavia, dalla disponibilità degli investitori a impegnarsi su orizzonti superiori ai 10 anni.

Un Fondo può prevedere diversi comparti, ciascuno dotato di autonomia patrimoniale, di caratteristiche proprie e di propri organi consultivi.

¹⁸ Lo sconto può variare indicativamente dal 15 al 45% a seconda della congiuntura di mercato, della durata residua del fondo e delle caratteristiche del patrimonio. In occasione di operazioni straordinarie (possibili per i fondi in modo analogo alle società) lo sconto si può ridurre o addirittura azzerare.

La presenza di diversi comparti equivale a raggruppare vari fondi, che abbiano per altro degli elementi che li mettano in relazione, in una struttura unitaria; questo può comportare risparmi di costo, che devono tuttavia essere valutati caso per caso, in quanto ciascun comparto richiede lo svolgimento di molte attività amministrative e gestionali, come se si trattasse di un fondo autonomo.

L'ammontare del fondo può essere suddiviso in diverse categorie di quote, prevedendo che le quote di ciascuna categoria abbiano lo stesso valore e gli stessi diritti e che categorie diverse abbiano diritti patrimoniali e amministrativi differenziati. Questa opzione aggiunge ulteriore flessibilità, per la strutturazione dei rapporti economici e di *governance* all'interno di un fondo immobiliare, in aggiunta a quella conseguibile mediante politiche di gestione etiche e l'istituzione di un Comitato consultivo, come visto in precedenza.

La fiscalità di un fondo immobiliare viene in genere considerata mite. Il Decreto Legge 112/2008 (convertito con legge 133/2008) ha portato la ritenuta sui proventi distribuiti (o realizzati in fase di liquidazione) al 20% rispetto al precedente 12,5%, che allineava il regime fiscale dei fondi immobiliari a quello del risparmio gestito. Lo stesso livello di imposizione si registra per le Società di Investimento Immobiliari Quotate, per le quali tuttavia esistono numerosi vincoli che difficilmente le rendono compatibili con le operazioni di sviluppo immobiliare o con la proprietà di patrimoni in locazione che presentino una modesta capacità di reddito corrente.

Alla sottoscrizione di un fondo immobiliare possono partecipare soggetti sia pubblici che privati; nel caso i sottoscrittori siano pubblici e la loro partecipazione comporti che l'apporto al fondo sia composto per oltre il 51% da beni dello Stato, di enti previdenziali, regioni, enti locali e loro consorzi, nonché di società interamente possedute dagli stessi soggetti, il fondo immobiliare può assumere la natura di fondo immobiliare con apporto di beni pubblici, di cui all'art. 14bis, L. 86/1994, acquisendo alcuni benefici fiscali. La normativa che disciplina i fondi ad apporto pubblico è la medesima prevista per i fondi ad apporto privato, con alcune differenze principalmente riconducibili all'obbligo di collocamento presso soggetti diversi dagli apportanti pubblici, entro 18 mesi dall'avvio, di un numero di quote superiore al 60% di quelle emesse a fronte dell'apporto, pena la liquidazione del fondo e la retrocessione degli immobili agli enti apportanti.

5.6.1 Avvio e gestione di un fondo immobiliare

Il processo di strutturazione e di lancio di un fondo immobiliare coinvolge diversi soggetti, fra cui: Banca d'Italia per l'approvazione del Regolamento, la SGR per la gestione del processo e la definizione del Regolamento, la banca depositaria per la custodia di titoli/quote, i partecipanti per la sottoscrizione delle quote e l'apporto degli immobili, le banche finanziatrici per il finanziamento del debito e gli esperti indipendenti per la valutazione degli immobili eventualmente da apportare al fondo. Tale complessità e i relativi costi di strutturazione, nonché i successivi costi di funzionamento della SGR (la cui attività deve ottemperare a obblighi organizzativi imposti dalla vigilanza della Banca d'Italia) in genere giustificano l'avvio di un fondo immobiliare solo se l'operazione ha un valore complessivo almeno pari a 100 milioni di euro.

Normalmente la promozione di un fondo immobiliare viene condotta da una SGR che individua un'opportunità, sviluppa un progetto, lo propone a degli investitori (partecipanti) e quindi avvia il fondo. Si è tuttavia diffusa una prassi che vede gli stessi partecipanti - che individuano o possiedono delle opportunità come ad esempio aree, immobili o risorse finanziarie - sviluppare un progetto con l'aiuto di un *advisor* finanziario, diventarne essi stessi *sponsor* e poi selezionare una SGR che istituisca e promuova un fondo immobiliare loro dedicato.

In questo secondo caso la selezione della SGR, che può avvenire mediante l'attivazione di un'apposita procedura a evidenza pubblica, è una scelta molto delicata e fondamentale per raggiungere gli obiettivi e le finalità del fondo in quanto alla SGR viene demandata l'attuazione del progetto che gli *sponsor* intendono sviluppare. Per maggiore efficacia, gli *sponsor* possono selezionare la SGR dopo aver predisposto degli schemi di *governance* (che fungano da traccia per la predisposizione del Regolamento da parte della SGR) e, soprattutto, un *business plan* che illustri lo sviluppo e i contenuti attesi per il Progetto, anticipando la gestione che si chiede alla SGR di mettere in atto.

In ogni caso, un fondo immobiliare viene avviato sulla base di almeno due documenti predisposti dalla SGR: a) il Regolamento di gestione e b) dei contratti di sottoscrizione attraverso i quali i partecipanti si impegnano nei confronti della SGR a conferire le risorse necessarie a costituire l'ammontare del fondo.

Per offrire la sottoscrizione del fondo a eventuali partecipanti che non siano anche *sponsor* dell'iniziativa, la SGR predispone in genere dei documenti di *marketing* che includono tipicamente c) un proprio *business plan* che illustra lo sviluppo atteso dell'attività e d) un *information memoran-*

dum accompagnato da presentazioni di approfondimento dei principali aspetti del progetto di lancio del fondo (es. profilo della SGR¹⁹, analisi del mercato di riferimento, esempi di investimento²⁰, strategia di uscita dagli investimenti ecc.). Nonostante il Regolamento sia il principale documento che regola la vita del fondo, la documentazione di *marketing* fissa comunque dei riferimenti importanti in quanto fa parte della base di informazioni valutate dagli investitori per assumere la loro decisione di partecipare al fondo.

L'avvio di un fondo normalmente prevede le seguenti attività:

- concezione e strutturazione; analisi delle caratteristiche dell'eventuale portafoglio di apporto (valutazione di massima, raccolta di informazioni, elaborazione delle strategie di sviluppo e di valorizzazione), definizione di un *business plan* preliminare, delle ipotesi di *governance*;
- *pre-marketing*; incontri con potenziali sottoscrittori per valutare il loro interesse, in questa fase in linea di principio, per l'investimento proposto e ottenere i loro commenti alla struttura di fondo ipotizzata;
- *selezione della SGR*; in genere un Fondo viene concepito, strutturato e promosso da una SGR; nel caso venga concepito e strutturato da altri soggetti (*sponsor*), è opportuno procedere alla selezione della SGR tramite apposite procedure competitive, prima di procedere con le fasi successive di strutturazione del fondo;
- finalizzazione del Regolamento; estensione finale del regolamento di gestione e presentazione alla Banca d'Italia per l'autorizzazione²¹;
- *Due Diligence* e pre-valutazione; analisi approfondita degli aspetti legali, tecnici, urbanistici e valutazione degli immobili facenti parte del portafoglio di apporto (queste attività possono anche precedere o andare in parallelo con la finalizzazione del Regolamento);
- finalizzazione documentazione di *marketing* e *Data Room*; predisposizione del *business plan* di collocamento, dell'*information memorandum* e di eventuale altra documentazione di *marketing* oltre che di una

¹⁹ Base azionaria della SGR, sui dati finanziari di sintesi, esponenti, informazioni sul *team* di gestione del fondo (molto importante per gli investitori che, spesso, chiedono che uno specifico *retention plan* riduca i rischi di *turn-over* del *team*), operazioni concluse dalla SGR e dal *team* ecc..)

²⁰ Molto spesso anche in un fondo sottoscritto per cassa si presentano ai sottoscrittori delle potenziali iniziative di investimento (c.d. *seeding portfolio*) per mostrare la capacità della SGR ed una concreta esplicitazione della strategia di investimento. In questo caso può essere necessario allestire una *Data Room* nella quale i sottoscrittori possano effettuare verifiche puntuali di accordi preliminari, informazioni amministrative e urbanistiche ecc..

²¹ L'autorizzazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia richiede tipicamente 90 giorni (tempo massimo previsto dalla normativa).

Data Room nel caso queste informazioni e documenti siano utili ai potenziali sottoscrittori;

- sottoscrizione (o *marketing*) del fondo; a partire dall'autorizzazione del Regolamento, la SGR propone ai potenziali investitori la sottoscrizione del fondo per il periodo previsto dal regolamento e comunque non superiore a 18 mesi;
- avvio del Fondo²²; al raggiungimento dell'ammontare previsto di sottoscrizioni o comunque alla scadenza del periodo di sottoscrizione la SGR delibera l'avvio dell'attività del fondo; nel caso di un fondo ad apporto il momento dell'avvio tende a coincidere con quello della sottoscrizione degli atti d'apporto²³.

L'investimento del fondo può avvenire tramite l'acquisto di immobili a reddito (nel caso dell'housing sociale, trattandosi di immobili a uso residenziale, è da valutare con attenzione l'impatto fiscale) o anche di immobili da ristrutturare o aree da edificare, impegnando in questo caso il fondo in attività di sviluppo e riqualificazione immobiliare. Quest'ultima fattispecie deve essere disciplinata nel dettaglio dal Regolamento, sia nella descrizione della strategia di investimento che dei potenziali rischi, in quanto presenta particolari complessità operative nonché periodi iniziali durante i quali, a fronte degli esborsi finanziari necessari a supportare gli investimenti, non possono essere distribuiti frutti ai partecipanti.

Per tutta la sua durata il fondo possiede, loca e gestisce (direttamente o tramite terzi) gli immobili; alla scadenza procede alla dismissione degli immobili nell'ambito delle attività di liquidazione²⁴, ritornando ai partecipanti gli ammontari inizialmente conferiti nonché i frutti della gestione eventualmente ancora non distribuiti.

²² L'avvio del fondo può avvenire anche in un momento precedente alla scadenza del periodo di sottoscrizione, se previsto dal Regolamento, rendendolo immediatamente operativo e continuando in parallelo a raccogliere le sottoscrizioni (c.d. Pre-closing) fino alla scadenza del periodo di collocamento.

²³ Un fondo ad apporto può prevedere che le risorse iniziali siano conferite anche per cassa. La stipula degli atti d'apporto può inoltre avvenire anche in un momento successivo a quello dell'avvio del Fondo, liberando le quote sottoscritte dall'apportante solo al trasferimento del relativo immobile.


²⁴ In caso di cessione di alcuni immobili prima della scadenza, il fondo può procedere oltre che alla distribuzione delle plusvalenze realizzate anche a restituire una parte dell'investimento iniziale effettuato dai sottoscrittori attraverso dei rimborsi parziali pro-quota.

5.6.2 L'investimento di un fondo immobiliare in un'iniziativa di Housing Sociale, l'esperienza del Fondo "Abitare Sociale 1"

L'investimento per la realizzazione di un intervento di housing sociale richiede di affrontare e coordinare aspetti molto diversi tra loro. Oltre alle dimensioni finanziarie ed edilizie tipiche per un fondo immobiliare (nelle quali viene generalmente considerato come ricompreso anche il tema della sostenibilità ambientale), è necessario sviluppare la dimensione dell'interesse pubblico e sociale dell'iniziativa curando la sostenibilità sociale e la progettazione di servizi dedicati a particolari categorie di utenza.

Per proporre un'offerta abitativa a condizioni calmierate, sia in affitto che in vendita, un'iniziativa di housing sociale parte dalla ricerca di terreni o immobili a basso costo che consentano di contenere l'investimento iniziale preferendo per questo motivo, generalmente, opportunità di intervento su aree pubbliche quasi sempre comunali.

Questo aspetto comporta per la fase di progettazione degli interventi un elemento aggiuntivo di complessità: l'acquisizione di aree pubbliche (quasi sempre in diritto di superficie a lungo termine, 90 o 99 anni), considerata la natura privata del fondo, deve avvenire attraverso una procedura a evidenza pubblica che assicuri che il fondo sia il soggetto attuatore in grado di massimizzare l'interesse dell'Amministrazione (ad esempio offrendo i canoni di locazione minori possibile o proponendo, a parità di condizioni economiche, un intervento di maggiore qualità sociale o urbanistica).



Fonte: FHS

Il progetto di housing sociale incappa a questo punto in una sorta di dilemma: la tutela dell'interesse pubblico, uno degli elementi qualificanti dell'attività di un fondo immobiliare dedicato all'housing sociale, si scontra con la tutela dei contenuti sociali del progetto, che difficilmente possono essere messi 'a gara' e trovare una base comparativa che consenta di valutare le diverse proposte. Il montaggio di un'operazione sociale richiede infatti un rilevante investimento di tempo e risorse nella costruzione di relazioni con gli ambiti locali di riferimento, nell'analisi dei loro bisogni e nella progettazione delle iniziative da attivare.

La 'pratica' sperimentale messa a punto dal Fondo Abitare Sociale 1 prevede che la Fondazione Housing Sociale stipuli un protocollo di intesa istituendo un Gruppo di lavoro integrato con l'Amministrazione comunale e con gli altri *sponsor* dell'iniziativa, attribuendo al Gruppo di lavoro integrato la funzione di promotore dell'intervento di housing sociale.

Con modalità analoghe a quelle previste dalla normativa per il *Project financing*, il progetto messo a punto dal Gruppo di lavoro integrato viene poi approvato dall'Amministrazione comunale e messo a gara attraverso una procedura a evidenza pubblica alla quale, tra gli altri, può aderire il Fondo. In caso di vittoria, il Fondo si aggiudica il diritto di stipulare una convenzione con l'Amministrazione comunale che costituisce il diritto di superficie sulle aree comunali a favore del Fondo e stabilisce gli obblighi e i vincoli che disciplinano l'interesse pubblico dell'intervento di housing sociale.

Il Gruppo di lavoro integrato sviluppa gli *input* di interesse pubblico e sociale forniti sia dall'Amministrazione comunale sia da altri *stakeholders*, come nel caso la Fondazione Cariplo, avendo tuttavia cura di preservare la sostenibilità economica e la fattibilità dell'iniziativa di housing sociale, assicurando l'effettiva attuabilità dell'iniziativa prima che essa venga messa a gara per spuntare sul mercato le condizioni migliori.

Fatta questa premessa, lo sviluppo di un intervento di housing sociale, dalla sua ideazione fino alla dismissione da parte del Fondo, può essere sintetizzato come segue:

- *scouting* di iniziative; incontri con varie amministrazioni (o con soggetti di altra natura che possiedano delle aree idonee) per analizzare la fattibilità preliminare e l'interesse a sviluppare un intervento di housing sociale;
- accordi preliminari; stipula di intese che illustrino gli obiettivi, l'oggetto e il possibile percorso dell'intervento di housing sociale (es. protocollo di intesa) istituendo un Gruppo di lavoro integrato che ne promuova i contenuti;
- promozione dell'iniziativa; attività congiunta, nell'ambito del Gruppo di lavoro integrato, per la promozione dell'iniziativa (progettazione preliminare degli aspetti immobiliari, economici e sociali);

- assegnazione delle aree; procedura a evidenza pubblica alla quale partecipa il Fondo come soggetto che si candida all'attuazione degli interventi studiati dal Gruppo di lavoro integrato;
- convenzione; stipula di un accordo tra Amministrazione comunale e Fondo (nel caso risulti aggiudicatario) che conferisce a quest'ultimo un diritto di superficie²⁵ a lungo termine (ad esempio, 99 anni rinnovabili a Crema, 90 anni a Milano) e fissa la durata e i termini della locazione sociale nonché le opere di interesse pubblico che devono essere realizzate;
- progettazione definitiva; completamento della progettazione, tramite professionisti selezionati dal Fondo (anche attraverso concorsi di progettazione);
- attuazione urbanistica; piani di lottizzazione, programmi integrati di intervento o altre procedure necessarie per completare il processo autorizzativo urbanistico;
- sviluppo/ristrutturazione immobiliare; con modalità che assicurino un'adeguata competizione tra i potenziali fornitori delle opere;
- locazione e gestione²⁶; messa a reddito degli immobili per la durata del fondo;
- vendita degli immobili; dismissione degli immobili sulla base dei criteri fissati nella convenzione stipulata con il Comune.

Fig. 14 - Dall'ideazione di un intervento di housing sociale alla sua dismissione da parte del Fondo



Fonte: FHS

²⁵ La stipula della convenzione può avvenire anche in un momento successivo a quello indicato. Il diritto di superficie è oneroso: in genere il prezzo del diritto di superficie viene fissato pari al valore di monetizzazione delle aree a standard.

²⁶ Uno degli elementi innovativi del Progetto Housing Sociale prevede che la gestione venga affidata agli stessi inquilini riuniti in cooperativa.

In un intervento di housing sociale gli aspetti edilizi e finanziari sono strettamente correlati al montaggio sociale dell'iniziativa e alla dimensione di *partnership* con l'amministrazione pubblica di riferimento.

Per la strutturazione delle iniziative di investimento del Fondo Abitare Sociale 1 oltre alle attività prevalentemente edilizie illustrate più sopra, sono state svolte in parallelo anche le attività di progettazione della comunità e dei suoi servizi definendo un Progetto sociale per concorrere all'attuazione del quale è stata riservata una parte della capacità di investimento del fondo.

Per la predisposizione del Progetto sociale, il Fondo Abitare Sociale 1 e la Fondazione Housing Sociale hanno in particolare proceduto a:

- definire un profilo di riferimento delle comunità da insediare con l'assistenza del Politecnico di Milano;
- elaborare delle modalità di formazione delle nuove comunità, che valorizzassero la *partnership* con operatori locali in grado di accompagnare questo processo;
- presentare agli operatori *non-profit* e *limited profit* attivi sul territorio e agli altri *stakeholders* locali le iniziative di housing sociale ipotizzate per raccogliere segnalazioni e proposte rispetto ai possibili servizi da insediare;
- sistematizzare le segnalazioni in proposte progettuali, coordinate anche con l'attività erogativa della Fondazione Cariplo (sia sul fronte dei servizi alla persona che dell'efficienza ambientale), valutandone la sostenibilità complessiva;
- raccogliere le ipotesi progettuali all'interno di tre proposte che sono state presentate al Comune di Milano per aderire all'Avviso pubblico bandito per l'aggiudicazione delle aree.

Dopo l'aggiudicazione, avvenuta nel mese di dicembre del 2008, la previsione è che l'attività proceda con una stretta collaborazione tra Polaris SGR e FHS, dove la prima si focalizzerà maggiormente sulla componente immobiliare e finanziaria dei progetti, mentre la seconda sovrintenderà al montaggio sociale e ai contenuti sperimentali delle iniziative.

5.6.3 Piano Casa e Sistema integrato di fondi immobiliari

L'art. 11 del D.L. 112/2008 (convertito con legge 133/2008) ha introdotto²⁷ i contenuti essenziali di un nuovo piano nazionale per l'edilizia abi-

²⁷ Perché si possa dare attuazione ai contenuti del Piano Casa è necessario un DPCM, previa delibera del CIPE e su proposta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

tativa (Piano Casa) fra i quali il comma 3, lettera a)²⁸ prevede l'attivazione di un Sistema Integrato di Fondi immobiliari dedicato alla realizzazione di edilizia sociale (SIF).

Lo schema ipotizzato, del quale sono apparse sulla stampa varie anticipazioni, è molto innovativo e prevede l'attivazione di un fondo di investimento nazionale che faciliti l'avvio di serie di fondi locali, nei quali il fondo nazionale intende assumere delle partecipazioni di minoranza non superiori al 40%, a condizione che i fondi locali rispondano ai requisiti di interesse pubblico e sociale previsti dal Piano Casa e che verranno qualificati nel dettaglio anche dal Regolamento di gestione del Fondo nazionale.

Per il Fondo nazionale sarebbe fissata una dotazione iniziale pari a 1 miliardo di euro (che a termine dovrebbe incrementarsi fino a 3), con l'obiettivo di realizzare circa 20.000 alloggi. Naturale candidata a lanciare e gestire il fondo nazionale è la Cassa Depositi e Prestiti SpA, istituzione finanziaria pubblica che, oltre a disporre di una consistente dotazione finanziaria, ha recentemente deciso di focalizzare le proprie linee di sviluppo su due dei principali deficit del paese: infrastrutture e casa.

Oltre alla sostanziale discontinuità rispetto agli strumenti tradizionali del settore dell'edilizia sociale, in quanto il SIF propone risorse che hanno la natura di investimento (sia da parte del fondo nazionale che dei fondi locali) e non di sussidio, con problematiche attuative del tutto diverse, una delle principali innovazioni che si preannunciano riguarda le modalità di interazione tra la dimensione nazionale e quella locale.


La struttura del SIF consente infatti di sfruttare delle sinergie nazionali, si pensi alle risorse dello stesso fondo nazionale, ma anche alla possibilità di trasferire buone pratiche o di avvalersi di strumenti condivisi che supportino lo sviluppo del settore (es. fondi di garanzia, risparmio casa), mantenendo allo stesso tempo la massima flessibilità nel montaggio delle iniziative e nel loro governo a livello locale.

Lo schema prevede infatti che la *governance* dei fondi di investimento 'operativi' sia retta dal ruolo di SGR, Comitati Consultivi e investitori locali, che rappresenteranno la maggioranza del capitale di rischio impiegato dai fondi e che, sempre a livello locale, si dovranno confrontare con le Amministrazioni comunali, con le Autorità regionali e con gli operatori per

²⁸ DL 112/2008, Art. 11, comma 3, let a): "costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale".

il montaggio e la gestione delle iniziative. Raggiunta la massa critica di iniziative che renda possibile l'attivazione di un fondo i promotori, che potranno essere i più vari - ivi incluse le fondazioni di origine bancaria -, si candideranno a ricevere l'investimento 'finanziario' del fondo di fondi nazionale.

Quest'ultimo come detto non potrà superare la soglia del 40% e rimarrà quindi un partecipante rilevante ma di minoranza rispetto alla *governance* locale, potendo esercitare il proprio ruolo soprattutto rispetto alla verifica della rispondenza dei contenuti delle iniziative rispetto a quelli del Piano Casa e ovviamente ai parametri che lo stesso fondo nazionale riterrà di fissare a tutela del proprio investimento.



Fonte: FHS - Sinloc S.p.A.

Per le iniziative locali, l'esistenza di un fondo nazionale disponibile in linea di principio a partecipare all'avvio di fondi e iniziative locali, dovrebbe quindi comportare migliori condizioni per:


- l'avvio delle iniziative, fornendo la propria assistenza sia alle amministrazioni sia agli operatori per facilitare la negoziazione e l'incontro dei rispettivi interessi pubblici e privati;
- il finanziamento, sottoponendo le iniziative al proprio scrutinio di investitore e fornendo implicitamente dei segnali rispetto alla validità dei progetti una volta deciso il co-investimento fino al 40%;

- il miglioramento dei contenuti, attraverso il trasferimento di buone pratiche, modalità attuative e la promozione di strumenti che sostengano lo sviluppo del settore.

Per quanto riguarda le aree geografiche dove non fosse possibile identificare dei promotori locali, è stato infine previsto che il Fondo nazionale possa intervenire anche direttamente, in misura nel complesso non superiore al 10% dei propri investimenti, istituendo uno o più Fondi ‘operativi’ sia in specifiche aree geografiche che aggregando iniziative locali anche non contigue tra loro.

Il Fondo nazionale, in estrema sintesi, non si presenta tanto come uno strumento che riporta al livello nazionale la gestione delle iniziative di edilizia sociale, quanto invece come uno strumento che ha la finalità di facilitare e aumentare la diffusione di iniziative locali coordinandole con le politiche abitative pubbliche (Piano Casa nazionale, ma anche piani regionali e comunali), fissando degli standard minimi per l’attività e offrendo in cambio delle risorse finanziarie che facilitano l’attività di promozione da parte di una pluralità di operatori locali: Fondazioni di origine bancaria, SGR ma anche enti pubblici, cooperative e sviluppatori privati.

Fig. 16 - Iniziative dirette e indirette del Fondo nazionale



Fonte: FHS - Sinloc S.p.A.

Bibliografia

- Fondazione di Venezia, "Fondazioni, politiche immobiliari e investimenti nello sviluppo locale", autori vari, Marsilio novembre 2007
- La Biennale di Venezia, "L'Italia cerca casa", autori vari, Electa novembre 2008
- G. D'Alessio e R. Gambacorta, "L'accesso all'abitazione di residenza in Italia", Questioni di economica e finanza (Occasional papers), Banca d'Italia, n.9, Luglio 2007
- "Accreditation and evaluation of Social Housing providers, Experiences from Belgium, The Netherlands and England", Gerard van Bortel, OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, presentazione al Comitato Tecnico Scientifico per la Casa della Regione Lombardia, febbraio 2009
- R. Chart, "Cercasi casa disperatamente - dai mutui a vita agli affitti alle stelle, dagli sfratti esecutivi ai signori del mattone", Il Saggiatore 2008
- Ancab-Legacoop-Anci, "Politiche abitative e governo del territorio - esperienze a confronto nelle città", Firenze 16-17 aprile 2007
- Fondazione IFEL - Fondazione Cittalia, "Introduzione ai Fondi Immobiliari per il Social Housing" - Progetto Piano di Ricerche IFEL 2008, autori vari, ottobre 2008
- J. Allen, J. Barlow, J. Leal, T. Maloutas, L. Padovani, "Housing & Welfare in Southern Europe", Blackwell Publishing 2004
- M. Stephens, N. Burns, L. Mackay, "Social Market or safety net? - British social rented housing in a European context", The Policy Press 2002
- Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fio.PSD), "Severe housing exclusion and homelessness in Italy" - Report, 2008
- Agenzia del Territorio - Osservatorio Mercato Immobiliare, "Rapporto Immobiliare 2008"
- Banca d'Italia, "I bilanci delle famiglie italiane nel 2006", supplemento al bollettino statistico, indagini campionarie, vol. XVIII n. 7 Gennaio 2008.
- Cecodhas, "Housing Europe 2007 - Review of Social, Co-operative and Public Housing in the 27 EU Member States", 2007
- Cecodhas, "Current developments in housing policies and housing markets in Europe: implications for the social housing sector", 2006
- Censis-Sunia-Cgil, "Vivere in affitto - più case in affitto, più mobilità sociale e territoriale", aprile 2007
- I. Cipolletta, M. Busso, G. De Caprariis, S. Gambuto e A. Guelfi, "Mercato degli affitti, regole e mobilità", Progetto Concorrenza di Confindustria, presentato al Convegno Biennale - Concorrenza bene pubblico, Roma 17 marzo 2006
- Cresme Ricerche spa, ANCAB Legacoop "La questione abitativa in Italia 2008 - Tra emergenza e inversione di ciclo", Terzo Rapporto annuale, 2008

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto sono stati rilevati con riferimento a periodi e scadenze non sempre uguali tra loro, in relazione alla diversità delle fonti, delle modalità e degli strumenti di rilevazione, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di basare l'analisi su dati riguardanti l'intero universo di riferimento.

Si sono adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007;
- l'analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevata a fine settembre 2008;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2007;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2007.

Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili, cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi tenden-

zionalmente di uguale numerosità: fondazioni piccole (18 Fondazioni), medio-piccole (17), medie (18), medio-grandi (17), grandi (18).

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord ovest, Nord est, Centro, Mezzogiorno¹.

Criteria di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico

I dati di bilancio che vengono presentati nell'undicesimo rapporto sono stati riclassificati, secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'espone tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro riepilogativo di seguito riportato.

¹ Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:
- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico dell'13° Rapporto sulle Fondazioni Bancarie (B)

(A)	(B)
ATTIVO	ATTIVO
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	Attività finanziarie:
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	<i>partecipazioni nella conferitarie</i>
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	<i>partecipazioni in altre società</i>
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita)	<i>strumenti finanziari</i>
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	Crediti, ratei e risconti attivi
5) Disponibilità liquide	Disponibilità liquide
6) Altre attività	Altre attività
Totale dell'attivo	Totale dell'attivo

PASSIVO	PASSIVO
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L. 266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
Totale del passivo	Totale del passivo

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico dell'12° Rapporto sulle Fondazioni Bancarie

(A) CONTO ECONOMICO	(B) CONTO ECONOMICO
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;
2) Dividendi e proventi assimilati;	Dividendi e proventi assimilati;
3) Interessi e proventi assimilati;	Interessi e proventi assimilati;
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;	Risultato della gestione di strumenti finanziari
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9) Altri proventi	Altri proventi
	Totale proventi ordinari
10) Oneri	Oneri di funzionamento
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	<i>di cui per gli organi statutari</i>
	Margine Lordo
13) Imposte	Imposte
6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	Saldo gestione straordinaria
11) Proventi straordinari	
12) Oneri straordinari	
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio Destinazione dell'avanzo dell'esercizio: Accantonamenti al Patrimonio:
Copertura disavanzi pregressi	
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Attività istituzionale:
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	d) Accantonamento al volontariato L.266/91
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
Avanzo (disavanzo) residuo	f) Avanzo (disavanzo) residuo
Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti
	Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico-patrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

I proventi ordinari non includono le plusvalenze conseguite per la cessione di partecipazioni nelle Società conferitarie. Inoltre sono al netto delle trattenute operate alla fonte.

I valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili, risultanti dai bilanci.

Gli Accantonamenti alla Riserva obbligatoria includono anche gli eventuali accantonamenti effettuati a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

APPENDICE

NORMATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente¹)

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461².

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356;

c-bis. "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali^{3,4} [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400]⁵;

¹ Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-nonies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

² Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.

³ L'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testo dell'abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompreso tra i settori ammessi anche "la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità".

⁴ L'art. 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "società pubblica di progetto", al comma 2 stabilisce che "Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie" e al comma 6 che "La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore". I predetti comma hanno riportato rispettivamente il comma 2 e 6 dell'art. 5ter del D. Lgs. n. 190/2002, inserito dal D. Lgs. n. 189/2005, decreti entrambi abrogati dall'art. 256 del D. Lgs. 163/2006.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

d. “Settori rilevanti”: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque⁶;

e. “Autorità di Vigilanza”: l’autorità prevista dall’articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall’articolo 10;

f. “Società Bancaria Conferitaria”: la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell’azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g. “Società Conferitaria”: la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di

fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i. “Partecipazione Indiretta”: la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j. “Conferimenti”: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k. “Fondi Immobiliari”: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l. “Direttiva del 18 novembre 1994”: la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante “Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi”, adottata ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

⁶ Lettera prima sostituita dall’art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall’art. 39, comma 14-onies del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale⁷.

Art. 3

Modalità di perseguimento degli scopi statutari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o

indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali⁸ e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approva-

⁷ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

⁸ Le parole “, delle imprese sociali” sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

zione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione]⁹, fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle Fonda-

zioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle Fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo¹⁰;

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'artico-

⁹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali".

¹⁰ Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

lo 10, comma 3, lettera e)¹¹ di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria¹².

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione¹³.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità¹⁴. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

¹¹ Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

¹² Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2001 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che è stato abrogato dal comma 28-duodecies dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto della relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

¹³ Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6

Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati

con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato¹⁵.

Art. 7

Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'eser-

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

cizio di imprese strumentali¹⁶.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le Fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali¹⁷.

Art. 8

Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attivi-

tà svolta dalla singola Fondazione;

b. oneri fiscali;

c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

e-bis acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la Fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole¹⁸;

f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in

¹⁶ Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁷ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

¹⁸ Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla

valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]¹⁹ aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversi-

ficazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

¹⁹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

Art. 11

*Provvedimenti straordinari
dell'Autorità di Vigilanza*

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verificano le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comi-

tato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità]²⁰, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

²⁰ L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

TITOLO II
REGIME TRIBUTARIO
DELLE FONDAZIONI

Art. 12
Disposizioni varie
di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.

2. *Abrogato* [Alle Fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle Fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.]²¹.

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma 1²² si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a Fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente

²¹ Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

²² Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004.

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle Fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13 *Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005²³. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realiz-

zate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III²⁴ **REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI**

Art. 14

Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia ban-

²³ Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

²⁴ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

caria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15

Scissione

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16

Assegnazione

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo

comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17

Cessione diretta

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18

Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista

all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19

Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fonda-

zioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non

strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV²⁵

**DISCIPLINA FISCALE
DELLE RISTRUTTURAZIONI**

Art. 22

Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissio-

²⁵ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

ne ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammon-

tare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'artico-

lo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste,

l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione²⁶.

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria

²⁶ Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1²⁷.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58²⁸.

Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1²⁹.

[A partire dal 1° gennaio 2006 la Fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei

commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle Fondazioni di cui al comma 3-bis³⁰.

3-bis. Alle Fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse Fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto³¹.

Art. 26

*Coordinamento con la direttiva
del Ministro del Tesoro
del 18 novembre 1994.*

Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto,

²⁷ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

²⁸ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

²⁹ Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

³⁰ Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

³¹ Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia

Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

- abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
- operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due

province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

- prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statuari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

Disposizioni transitorie

Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è consi-

derato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

- convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

- emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto

delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto³².

Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29

Disposizione finale

Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto

³² L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30
Abrogazioni

Sono abrogati:

- a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
- b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

Art. 31
Copertura finanziaria

Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l’equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente stru-

mentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano

efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le Fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno

altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da

imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice

civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimen-

to immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare

sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non

superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il dis-

avanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

*Partecipazioni al capitale
della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli

enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutarî.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato
Gazzetta Ufficiale del 22.8.1991
 n. 196

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
 DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Omissis

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello

stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Omissis

NORMATIVA SECONDARIA

DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 16 giugno 2004*

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

VISTE le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

VISTO l'articolo 39, comma 14-onesies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

VISTA la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;

VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.

2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 2.

Attività istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della Fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della Fondazione.

2. Le Fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La

scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della Fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le Fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle Fondazioni vincolate dalla legge.

Art. 3. *Organo di indirizzo*

1. Gli statuti delle Fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della Fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regola i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.

4. Nelle Fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Art. 4. *Incompatibilità*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società ban-

caria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delle Fondazioni non possono essere destinatari di attività delle Fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 5.

Il patrimonio

1. Le Fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 6.

Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più Fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le Fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle Fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le Fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico revisionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

DECRETO del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2003.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 30 marzo 2004*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ora Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

VISTO il provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO il decreto 26 marzo 2002 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla ricerca per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 80 del 5 aprile 2002;

VISTO il decreto 27 marzo 2003 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 78 del 3 aprile 2003;

CONSIDERATA la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura ammessa;

CONSIDERATA l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano pre-

sentì disavanzi pregressi, le Fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

DECRETA

Art. 1

1. Nella relazione del bilancio d'esercizio 2003 le Fondazioni bancarie osservano le riposizioni di cui al provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2003, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le Fondazioni ban-

carie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

Art. 2

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le Fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee

ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle Fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione;

b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9,

comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della Fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. *Redazione del bilancio*

1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

1.3 Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. *Principi di redazione del bilancio*

2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione.

Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.

3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.

3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.

3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente

rende non comparabili le voci del conto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

4. *Gestioni patrimoniali individuali*

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della Fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il

valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5. Immobilizzazioni

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.

5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla Fondazione.

5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla Fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.

5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

6. Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla Fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della Fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statuari" dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo

esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilan-

ci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le Fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta

avente corso legale nello Stato;

b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di

mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni

e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;

p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;

le misure organizzative adottate dalla Fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

q) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La Fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. *Relazione sulla gestione*

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

a) relazione economica e finanziaria;

b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

a) la situazione economica e finanziaria della Fondazione;

b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;

c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla Fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";

b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

c) l'attività di raccolta fondi;

d) gli interventi realizzati direttamente dalla Fondazione;

e) l'elenco degli enti strumentali cui la Fondazione partecipa, separando

quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla Fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle Fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della Fondazione;

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla Fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della Fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statuari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

13. Pubblicità

13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano

depositate presso la sede della Fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14. *Disposizioni finali*

14.1 Le Fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sotto-voce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della Fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimo-

nio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La Fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la Fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

Allegato A - Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO		t	t-1
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	a) beni immobili
	di cui:		
	- beni immobili strumentali
	b) beni mobili d'arte
	c) beni mobili strumentali
	d) altri beni
2	Immobilizzazioni finanziarie:
	a) partecipazioni in società strumentali
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	b) altre partecipazioni
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	c) titoli di debito
	d) altri titoli
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
	b) strumenti finanziari quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
	c) strumenti finanziari non quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4	Crediti
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo
5	Disponibilità liquide
6	Altre attività
	di cui:		
	- attività impiegate nelle imprese
	- strumentali direttamente esercitate
7	Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo	

PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto:
	a) fondo di dotazione
	b) riserva da donazioni
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
	d) riserva obbligatoria
	e) riserva per l'integrità del patrimonio
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
	g) avanzo (disavanzo) residuo
2	Fondi per l'attività d'istituto:
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) altri fondi
3	Fondi per rischi e oneri
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5	Erogazioni deliberate:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
6	Fondo per il volontariato
7	Debiti
	di cui:
	esigibili entro l'esercizio successivo
8	Ratei e risconti passivi
Totale del passivo			

CONTI D'ORDINE*Beni di terzi**Beni presso terzi**Garanzie e impegni**Impegni di erogazione**Rischi**Altri conti d'ordine*

Allegato B - Schema del conto economico

	t	t-1
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9 Altri proventi:
di cui:
- contributi in conto esercizio
10 Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

		t	t-1
13	Imposte
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
16	Accantonamento al fondo per il volontariato
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) agli altri fondi
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Avanzo (disavanzo) residuo

TESTO DEL DECRETO
8 ottobre 1997

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi centri di servizio possano

essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per

il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza

degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3.

Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme iscritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art.

1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno o tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegan-

do lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica

c) costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art.

2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione,

all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

*Abrogazione del decreto ministeriale
21 novembre 1991*

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

ALTRA NORMATIVA

SENTENZA N. 301
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
 - Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
 - Valerio ONIDA “
 - Carlo MEZZANOTTE “
 - Fernanda CONTRI “
 - Guido NEPPI MODONA “
 - Piero Alberto CAPOTOSTI “
 - Annibale MARINI “
 - Franco BILE “
 - Giovanni Maria FLICK “
 - Francesco AMIRANTE “
 - Ugo DE SIERVO “
 - Romano VACCARELLA “
 - Paolo MADDALENA “
 - Alfio FINOCCHIARO “
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze

dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanino per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle Fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordinaria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le

ordinanze di remissione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti - tra gli ammessi - ogni tre anni dalle singole Fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le Fondazioni indirizzino la loro attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-*bis* della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifiche così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle Fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle

stesse Fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle Fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro - ad avviso ancora del rimettente - l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi - e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità - rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di associazione dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost., nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto comma,

Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

B) Una seconda questione - sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 - riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. - che riserva al Parlamento l'attività legislativa - comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale esaminata *sub A*).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali - ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle Fondazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le Fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente - secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della Fondazione.

L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuovamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata comunque trasfusa

nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.

Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria - il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole - ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la Fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazione; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.

La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-*bis* all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che «una società bancaria o capogruppo

bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La disposizione sarebbe - ad avviso del rimettente - irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle Fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.

F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle Fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle Fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia (Reg.

ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 Fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF - Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 Fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle Fondazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione - quanto al regime delle incompatibilità personali - tra le Fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le Fondazioni che tali partecipazioni hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse Fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo bancario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle Fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l'Avvocatura eccepisce la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle Fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori.

Ulteriore eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 in

quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma - diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più Fondazioni sia in concreto accertato.

Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di specifiche ragioni di illegittimità costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblicistica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle Fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei preesistenti enti pubblici.

Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - attributivo della piena autonomia gestionale e statutaria delle Fondazioni bancarie - sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle Fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confronti delle collettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statali e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta coerenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della declaratoria di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo - ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomie, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere il diritto di costituire Fondazioni o altre persone giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne Fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.

Le Fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presenza dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle Fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.

Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e

cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle Fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguardano infatti - ad avviso dell'Avvocatura - il regime delle Fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle Fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le Fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le Fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbe anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate - ad avviso ancora dell'Avvocatura - non riguarderebbero la capacità delle persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo

della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate - va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle Fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato - a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Il giudice rimettente - dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi - ripercorrendo l'*iter* argomentativo seguito nella precedente ordinanza di rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro

nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera l), della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le Fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998 fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle Fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti - quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private - ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata - ad avviso del rimettente - nep-

pure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle Fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre Fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette Fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire - in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche - che l'analogo regime introdotto per le Fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali Fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della “piena autonomia statutaria e gestionale” delle Fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione

degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera *h*).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle Fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte*: art. 4, lettera *g*), nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)».

Proprio in tale previsione si sostanzierebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarsi, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera *i*), della legge delega, sono comunque preordinati a verificare «il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico.

Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle - sole - norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare - secondo il giudice *a quo* - che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.

L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle Fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle Fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sarebbero, poi, rinvenibili - ad avviso sempre del rimettente - in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.

L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio,

con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 Fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle Fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle Fondazioni bancarie.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Le norme impuginate modificano, in più punti, la disciplina delle Fondazioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate

Fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più Fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle Fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle Fondazioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto - a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette Fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo dell'assenza - nelle ordinanze di rimessione - di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle Fondazioni,

dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di rimessione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle Fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEF, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle Fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle Fondazioni.

E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorsa l'origine delle Fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione).

Passando all'esame delle singole questioni, deve dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impuginate, modificando il

decreto legislativo n. 153 del 1999, contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle Fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costituzionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le Fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate - che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica - non sono in alcun modo limitative della libertà di autodeterminazione delle stesse Fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività.

Quanto alle altre censure di incostituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento

to alle Fondazioni di pubbliche funzioni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpretazione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle Fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natura privata delle Fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle Fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che - come precisato dalla parte pubblica - non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle Fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle Fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli - tra gli ammessi - scelti ogni tre anni dalle singole Fondazioni in numero non superiore a tre.

Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.

La censura è infondata.

La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare

l'eccessiva dispersione dell'attività delle Fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle Fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse - riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le Fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» - di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le Fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle Fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le Fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata

destinazione delle risorse».

Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le Fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle Fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto, nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis*, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle Fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle Fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle Fondazioni.

8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.

Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le Fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle Fondazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.

Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle Fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.

Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata

presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole Fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi designati quali componenti dell'organo di indirizzo.

Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati.

Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le Fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.

Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto

l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le Fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle Fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle Fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle Fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.

Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello - ipotizzato dal rimettente - limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4,

comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.

In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccezione di irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle Fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.

È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.

In proposito, non può dubitarsi che

lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le Fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza ricomprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo» debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina previgente.

Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una Fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto,

ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più Fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse Fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.

Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione.

Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di Fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.

S'intende, allora, come presupposto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più Fondazioni. Senza, ripetersi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più Fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo

congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.

Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più Fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11 della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle Fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle Fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiarare l'infondatezza nei termini che seguono.

La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.

S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle Fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle Fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.

Per le altre Fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censurabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle Fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrante nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle Fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione

sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di rimessione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.

Nel merito la questione è fondata.

In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), assegna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle Fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera h).

L'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente, quanto ai requisiti di onorabilità e alle

ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considerare che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle Fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.

S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera i), della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impugnate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.

Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.

Le due norme impugnate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

- dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;

- degli artt. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decre-

to legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

SENTENZA N. 300
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
 - Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
 - Valerio ONIDA “
 - Carlo MEZZANOTTE “
 - Fernanda CONTRI “
 - Guido NEPPI MODONA “
 - Piero Alberto CAPOTOSTI “
 - Annibale MARINI “
 - Franco BILE “
 - Giovanni Maria FLICK “
 - Francesco AMIRANTE “
 - Ugo DE SIERVO “
 - Romano VACCARELLA “
 - Paolo MADDALENA “
 - Alfio FINOCCHIARO “
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera *d*); 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Uditi nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle Fondazioni «bancarie», in particolare indirizzandone l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un crite-

rio sulla definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una Fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dimissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò - precisa la Regione Marche - in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle Fondazioni bancarie, non essendo portato a definitivo compimento il processo di progressiva trasformazione delle Fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle Fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo - «transitorio» - di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle Fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dimissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle Fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-Fondazioni (sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995).

Non essendosi dunque verificate le condizioni della trasformazione, la disciplina delle Fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia.

Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omisso medio* ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato.

Strettamente conseguente alla suddetta censura è la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza - attualmente, al Ministro competente - una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente intro-

dotta (così nel comma 1, quanto ai «settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le Fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto le Fondazioni costituiscono «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto alle «casse di risparmio», poiché le Fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo

comma, della Costituzione), e, dall'altro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le Fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare - per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» - affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore - quello delle casse di risparmio - di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impuginate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.

Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi

campi di intervento nei quali è dato alle Fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolinea il resistente, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle Fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle Fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio

rispetto alla portata innovativa del riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di Fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le Fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente - da ultimo appunto con la disciplina in questione - sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le Fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle Fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente - prosegue la Regione - si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle Fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le Fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in settori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.

Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle Fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle Fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le Fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le Fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regola-

mentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono incostituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 11 della legge n. 448 del 2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione

Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casse di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità [...] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le Fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la Fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sentenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione

delle Fondazioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che - con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle Fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti - comunque afferma che le Fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle Fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le Fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di supplenza rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle Fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casse di risparmio», essendo in definitiva le Fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle Fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione

zione della potestà di disciplinare le attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste - non lo Stato - essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle Fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le Fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la normativa impugnata non potrebbe essere reputata indenne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che - secondo quanto sopra detto - non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetiche a quelle che la Regione fa valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il

riconoscimento alle Fondazioni di una «piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle Fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-Fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le Fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di modificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò - si aggiunge - è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale - così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) - e, dall'altro, la normativa comunitaria - nella definizione di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici -.

La ricorrente sostiene dunque (a) che le Fondazioni non costituiscono veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.

Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugnate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «confesarie», le Fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omonima *ex* art. 117, terzo comma, della Costituzione rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate, altresì le corrispondenti Fondazioni bancarie, e che lo Stato è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono

evidentemente carattere di estremo dettaglio e regolano l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle Fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le Fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle Fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvisabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di rispar-

mio [e] aziende di credito a carattere regionale», nel perdurante periodo transitorio, in cui le Fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di Fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle Fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di

una Fondazione; «periodo transitorio», in relazione alle prescritte dimissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle Fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia - quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di Fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe altresì dalla circostanza che tali Fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legislazione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza - attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze - una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le Fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione - tradizionale per le Casse di risparmio - nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza intrusioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento,

uno stretto legame sostanziale tra «soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero - soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 - concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera c)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riasuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza

n. 163 del 1995, potevano considerarsi quali elementi costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrarne l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurre la consistenza a non più del cinquanta per cento del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conse-

guente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi - quali enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie - cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centootanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «Fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle Fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statuari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in Fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statuari (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque

anche le società bancarie conferitarie, sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le Fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente, nella Fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le Fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «Fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più - a differenza

degli originari «enti pubblici conferenti» - elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le Fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti.

Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di Fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della

Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - È bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio, con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato

venir meno, in concreto, del vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoriamente attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che - si aggiungeva in quella circostanza - con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatasi nella generalità dei casi, a norma della lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Senonché il valore di queste considerazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti - Fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa

per gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale, ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione il cui completamento è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a

situazioni particolari (si vedano il comma 1-*bis* dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-*bis* dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali Fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì valere, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le Fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le moda-

lità di esercizio delle funzioni in questione. Le Fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili.

Questo modo di ragionare presuppone che le Fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle Fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano - anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione - le Fondazioni di origine bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle Fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro soggetto dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nel-

l'ambito delle proprie competenze per disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002
C (2002) 3118 def.

**DECISIONE DELLA
COMMISSIONE
del 22.08.2002
RELATIVA ALLE
MISURE FISCALI PER LE
FONDAZIONI BANCARIE
cui l'Italia ha dato esecuzione**

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)

(Il testo in lingua italiana
è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente a detto articolo, a presentare osservazioni e viste le osservazioni trasmesse¹,

considerando quanto segue:

I. Procedimento

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la Commissione, dopo aver ricevuto un'interrogazione parlamentare in argomento, ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni per valutare la portata e gli effetti della legge

23 dicembre 1998, n. 461 (in prosieguo "legge 461/98"). Con lettere datate 24 giugno e 2 luglio 1999 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni sulla legge succitata e sul conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo "decreto 153/99"). Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione, con lettera del 23 marzo 2000, ha avvisato le autorità italiane che la legge e il decreto succitati potevano contenere elementi di aiuto e le ha invitate a non dare esecuzione alle misure di cui trattasi. Con lettera del 12 aprile 2000 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver sospeso l'applicazione delle misure. Ulteriori informazioni sono state fornite alla Commissione con lettera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000 la Commissione ha informato il governo italiano della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

3. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*². La Commissione ha invitato gli interessati a presentare eventuali osservazioni sulle misure di cui trattasi.

4. La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati, che il 18 giugno 2001 ha trasmesso alle autorità italiane fornendo loro l'occasione di replicare. Le osservazioni delle autorità italiane sono pervenute con lettera del 25 luglio 2001.

¹ GU, C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

² Cfr. nota 1.

II. Descrizione dettagliata dell'aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono le seguenti agevolazioni fiscali a beneficio delle Fondazioni bancarie:

(1) Le Fondazioni che adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto si considerano enti non commerciali (articolo 12, comma 1 del decreto 153/99). Dette Fondazioni beneficiano quindi della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 per gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati (articolo 12, comma 2 del decreto 153/99).

(2) Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in società bancarie non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), se il trasferimento è effettuato dalle Fondazioni o dalle società alle quali le fondazioni hanno conferito le loro partecipazioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Questa misura si applica se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 13 del decreto 153/99).

(3) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali beni e partecipazioni non strumentali all'attività bancaria, conferiti a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocessi all'ente conferente. Applicazione in misura fissa di determinate imposte indirette (articolo 16, commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del decreto 153/99).

(4) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia conferite a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocesse all'ente conferente (articolo 27, comma 2 del decreto 153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono agevolazioni fiscali anche per le operazioni di fusione e ristrutturazione di banche. Le misure di cui sono beneficiarie le banche sono oggetto della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietà dello Stato che non avevano la forma di società per azioni sono state gradualmente trasformate - obbligatoriamente nel 1993 - in società per azioni. Le loro azioni sono state o collocate sul mercato, o assegnate ad enti senza scopo di lucro, denominati "Fondazioni bancarie". Le misure di cui al punto 5, numero (2), definiscono le condizioni alle quali le Fondazioni possono trasferire, entro un periodo di quattro anni, le partecipazioni da esse ancora detenute in società bancarie. Le Fondazioni sono tenute a rinunciare, alla fine, al controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218 ha definito un apposito regime tributario per le operazioni con le quali le Fondazioni bancarie che detenevano la proprietà o il controllo delle società bancarie nuovamente costituite conferivano determinati cespiti alle banche. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) hanno per oggetto i medesimi cespiti e definiscono le condizioni alle quali essi possono essere retrocessi alle Fondazioni bancarie.

9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle Fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:

- La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle Fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.

- Benché le Fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge, che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

- Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azioniste di altre imprese, le Fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le Fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le Fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei quali esse operano.

- Le autorità italiane affermano che

le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle Fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle Fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi in discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto alle Fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partici-

zioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concesse alle Fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le Fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.

14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e Fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle Fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le Fondazioni hanno il diritto e l'obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva agevolazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prender-

la in considerazione - sia pure indirettamente - nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa³. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: *“perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo”*⁴. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del procedimento, il governo italiano ha replicato che le Fondazioni bancarie non possono essere considerate “imprese” ai fini delle regole di concorrenza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (“decreto 356/90”) ha stabilito precisi limiti

³ Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

⁴ Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

all'attività delle Fondazioni, che devono agire nell'interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle Fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un'attività economica⁵.

19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L'articolo 1, lettera d), indica i settori ("*settori rilevanti*") nei quali le Fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. L'articolo 6, comma 1, specifica che le Fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti ("*imprese strumentali*"). L'articolo 3, comma 2, vieta alle Fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le imprese strumentali devono avere un campo d'attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della Fondazione e non possono seguire una politica puramente "commerciale".

20. Di fatto, le Fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di

utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: "*Le casse malattia e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall'importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un'attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato*"⁶. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le Fondazioni.

21. Le Fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le Fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche⁷. Inoltre, il decreto 153/99

⁵ Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV/Staatssecretaris van Fmancien*, Racc. I-0745, punto 15.

⁶ Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

⁷ GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75).

stabilisce che l'incarico di amministratore della Fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le Fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione.

23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle Fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle Fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.

25. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni

detenute da Fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle Fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle Fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le Fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle Fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.

26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

28. Inoltre, le misure in questione non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle Fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, la neutralità fiscale non è un'esenzione fiscale: l'onere fiscale è

trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che - nelle fattispecie previste dal diritto tributario - dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle Fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).

30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della Fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle Fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.

31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla Fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle Fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato.

Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8% dei progetti finanziati dalle Fondazioni sono realizzati nella regione in cui la Fondazione stessa ha sede. Le Fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

V. Valutazione delle misure

La disciplina delle Fondazioni bancarie

33. Le Fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministra-

tive che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della Fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, essa può disporre la liquidazione della Fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della Fondazione⁸. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le Fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "settori ammessi". L'elenco dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)⁹. Tali settori si sud-

dividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e promozione di attività culturali¹⁰. Tuttavia, le Fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti "settori rilevanti". Per "settori rilevanti" si intendono i "settori ammessi" nei quali ciascuna Fondazione sceglie concretamente di operare. Le Fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l'ambito privilegiato di attività delle Fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.

35. I "settori rilevanti" delimitano anche l'ambito nel quale le Fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L'articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le Fondazioni bancarie possono esercitare

⁸ La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

⁹ La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le Fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.

¹⁰ Nell'area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L'area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L'articolo 3, comma 2, specifica che le Fondazioni bancarie non possono finanziare o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L'articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una Fondazione:

(a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

(b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

(c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le Fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro

anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le Fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le Fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle Fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica concorrenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le Fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi

sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle Fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le Fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le Fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle Fondazioni.

Attività economica

42. In sintesi, l'attività delle Fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

Gestione ed investimento del patrimonio

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le Fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore¹¹. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra Fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i

¹¹ La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

44. La gestione del patrimonio delle Fondazioni - se vi provvede la Fondazione stessa¹² non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi¹³. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le Fondazioni esercitino un'attività economica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della Fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle Fondazioni.

L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale

46. Il reddito che le Fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad erogare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le Fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e Pistre* (cfr. sopra, punto 19), si può affermare

¹² La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle Fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio - SGR*). Così facendo le Fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La Fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la Fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

¹³ Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspecieur der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

che questo tipo di attività “*svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale*”, “*si fonda sul principio della solidarietà*” e “*non ha alcuno scopo di lucro*”. Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle Fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le Fondazioni stesse possano ottenere: le Fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le Fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di “imprese strumentali”.

48. Le Fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge. Si tratta dei casi delle Fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei “settori rilevanti” o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette

“*imprese strumentali*”). In ogni caso né le Fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare “attività economiche”, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, “*la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato*”¹⁴. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica¹⁵. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge - istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie sociali deboli - è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di contributi a fondo perduto, per la quale non esiste un “mercato”,

¹⁴ Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

¹⁵ Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfondsvoor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

l'attività di prestazione di servizi ospedalieri, l'attività di una galleria d'arte o di una agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle Fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei "settori rilevanti" siano di "natura economica". Analogamente, alcune delle attività - pur essendo "economiche" potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L'esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle Fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un'attività nei "settori rilevanti"¹⁶. Risulterebbe quindi che nessuna delle Fondazioni possa essere qualificata come "impresa" ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei "settori rilevanti". Qualora esse svolgessero una simile attività, l'articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle Fondazioni di predisporre contabilità separate.

52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumenta-

li, questa non conferirebbe alle Fondazioni la qualità di imprese nella misura in cui non implica una diretta partecipazione delle Fondazioni stesse all'attività dell'impresa controllata. Tra le Fondazioni e le "imprese strumentali" che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.

53. Di conseguenza la Commissione considera che le Fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei "settori rilevanti" non sono imprese ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. Le Fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei "settori rilevanti", che abbiano natura economica.

54. L'informazione fornita dalle autorità italiane in merito all'assenza di attività dirette delle Fondazioni nei "settori rilevanti" ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle Fondazioni.

Eventuale presenza di elementi di aiuto

55. Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica - anche se nei "settori rilevanti" - nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di

¹⁶ Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le Fondazioni vanno considerate enti sottoposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniqualvolta le Fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese - anche se nei "settori rilevanti" - questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie - costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 alle quali le Fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da Fondazioni. Nella misura in cui queste società si limita-

no ad amministrare i cespiti finanziari delle Fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andranno in definitiva a beneficio delle Fondazioni. Se le Fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferiscono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da Fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

VI. Conclusioni

59. La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le Fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna Fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.

61. Di conseguenza, le misure destinate alle Fondazioni introdotte dall'ar-

titolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle Fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle Fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Art. 2

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Art. 3

Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di

fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Art. 4

La *Repubblica Italiana* è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

Finito di stampare Maggio 2009